

XVIII legislatura

A.S. 2564:

**"Conversione in legge del decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21, recante misure
urgenti per contrastare gli effetti
economici e umanitari della crisi
ucraina"**

Aprile 2022

n. 300



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2022). Nota di lettura, «A.S. 2564: "Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina"». NL300, aprile 2022, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

TITOLO I CONTENIMENTO PREZZI GASOLIO E BENZINA	1
Articolo 1 (<i>Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Bonus carburante ai dipendenti</i>)	5
TITOLO II MISURE IN TEMA DI PREZZI DELL'ENERGIA E DEL GAS	7
Articolo 3 (<i>Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica</i>).....	7
Articolo 4 (<i>Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale</i>)	9
Articolo 5 (<i>Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore</i>).....	11
Articolo 6 (<i>Bonus sociale elettricità e gas</i>)	14
Articolo 7 (<i>Trasparenza dei prezzi – Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente</i>)	16
TITOLO III SOSTEGNO ALLE IMPRESE	24
Capo I Misure per la liquidità delle imprese	24
Articolo 8 (<i>Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI</i>) ..	24
Articolo 9 (<i>Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale</i>)	27
Articolo 10 (<i>Imprese energivore di interesse strategico</i>).....	29
Capo II Misure per il lavoro	31
Articolo 11 (<i>Disposizioni in materia di integrazione salariale</i>)	31
Articolo 12 (<i>Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi</i>)	36
Capo III Misure a sostegno di autotrasporto, agricoltura, pesca, turismo	38
Articolo 13 (<i>Ferrobonus e marebonus</i>).....	38
Articolo 14 (<i>Clausola di adeguamento corrispettivo</i>).....	40
Articolo 15 (<i>Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto</i>)	40
Articolo 16 (<i>Esonero versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti</i>).....	41
Articolo 17 (<i>Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto</i>)	43
Articolo 18 (<i>Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca</i>)	43
Articolo 19 (<i>Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari</i>).....	45
Articolo 20 (<i>Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura</i>).....	47
Articolo 21 (<i>Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura</i>).....	49
Articolo 22 (<i>Credito d'imposta per IMU in comparto turismo</i>).....	50
Capo IV Contratti pubblici.....	52
Articolo 23 (<i>Revisione prezzi</i>)	52

TITOLO IV RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI PER LA SICUREZZA, LA DIFESA NAZIONALE E PER LE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA .55

Capo I Golden Power55

Articolo 24 (*Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale – Golden power*) 55

Articolo 25 (*Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012*)..... 56

Articolo 26 (*Misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica*) 57

Articolo 27 (*Potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali*)..... 57

Articolo 28 (*Ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud*) 60

Capo II Cybersicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e approvvigionamento di materie prime critiche62

Articolo 29 (*Rafforzamento della disciplina cyber*) 62

Articolo 30 (*Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche*) 64

TITOLO V ACCOGLIENZA E POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA.....66

Articolo 31 (*Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina*) 66

Articolo 32 (*Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*) 70

Articolo 33 (*Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione*) 73

Articolo 34 (*Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini*) 77

Articolo 35 (*Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali*) 77

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE80

Articolo 36 (*Misure urgenti per la scuola*) 80

Articolo 37 (*Contributo straordinario contro il caro bollette*) 82

Articolo 38 (*Disposizioni finanziarie*) 91

TITOLO I

CONTENIMENTO PREZZI GASOLIO E BENZINA

Articolo 1

(Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante)

Il comma 1 del presente articolo dispone la riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegati come carburante¹; in particolare la lettera a) prevede l'accisa per la benzina nella misura di 478,40 euro per 1.000 litri² e la lettera b) fissa l'accisa per il gasolio usato come carburante, nella misura di 367,40 euro per 1.000 litri³.

Il comma 2 specifica che la rideterminazione delle aliquote si applica dal giorno di entrata in vigore del decreto all'esame e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.

Il comma 3 sospende l'applicazione dell'aliquota di accisa prevista per il gasolio commerciale usato come carburante⁴, nonché dell'aliquota di accisa applicata alla benzina ed al gasolio impiegati per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza⁵; la relazione illustrativa sul punto specifica che la rideterminazione operata con il precedente comma 1 garantisce, una aliquota più favorevole rispetto a quella previgente.

Il comma 4 specifica che, per il periodo dal 1 gennaio al 28 febbraio 2022, non trova applicazione la disposizione che, attraverso l'adozione di apposito decreto interministeriale, determina la riduzione delle accise sui carburanti al fine di compensare le maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto (IVA)⁶ relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegato come carburante per autotrazione derivanti da scostamenti significativi del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro; per il bimestre in questione, ai fini dell'accertamento delle maggiori entrate IVA trovano applicazione le modalità previste dall'articolo 1, comma 291 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007⁷.

I commi 5 e 6 dispongono specifici adempimenti in capo agli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa⁸, agli esercenti gli impianti di distribuzione stradale dei carburanti⁹ ed ai titolari dei depositi fiscali¹⁰; in via generale dovranno trasmettere i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio giacenti nei serbatoi dei relativi depositi ed impianti sia alla data di entrata in vigore del decreto in esame, sia al trentesimo giorno successivo alla data in argomento,

¹ Di cui all'allegato I al testo unico delle accise approvato con il D. Lgs. n. 504 del 1995.

² In luogo della previgente accisa di 728,40 euro per mille litri.

³ In luogo della previgente accisa di 617,40 euro per mille litri.

⁴ Di cui al numero 4-bis della tabella A allegata al citato D. Lgs. n. 504 del 1995.

⁵ Di cui al numero 12 della tabella A allegata al citato D. Lgs. n. 504 del 1995.

⁶ Di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007.

⁷ Che così recita: *"Il decreto di cui al comma 290 è adottato, con cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due punti percentuali rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria; il medesimo decreto non può essere adottato ove, nella media del semestre precedente, si verifici una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del comma 290, rispetto a quello indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Il decreto di cui al comma 290 può essere adottato al fine di variare le aliquote di accisa, qualora il prezzo di cui al comma 290 abbia una diminuzione rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria".*

⁸ Di cui all'articolo 25 del citato D. Lgs. n. 504 del 1995.

⁹ Di cui al comma 2, lettera b) del citato articolo 25 del D. Lgs. n. 504 del 1995.

¹⁰ Di cui agli articoli 23 del D. Lgs. n. 504 del 1995.

nonché dovranno riportare l'aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel documento amministrativo semplificato telematico¹¹.

Il comma 7 dispone che sia il Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con Ministeri, ed enti anche con il supporto operativo del Corpo della guardia di finanza, a monitorare l'andamento dei prezzi anche di quelli relativi alla vendita al pubblico di benzina e gasolio usato come carburante per autotrazione praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei prodotti in parola. Il medesimo comma specifica che la Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'IVA e delle imposte dirette¹²; per tali scopi essa ha accesso diretto ai dati inerenti alle giacenze di cui al comma 5 del presente articolo ed ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico.

Il comma 8 dispone che successivamente al periodo indicato al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante per autotrazione possono essere rideterminate con il decreto di cui al citato articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007; detto decreto potrà essere adottato anche con cadenza temporale diversa da quella trimestrale prevista a legislazione vigente.

Il comma 9 individua gli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, e li valuta in 588,25 milioni per l'anno 2022 e in 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, a cui provvede, quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38 del decreto all'esame.

La RT rappresenta che la disposizione prevede la riduzione delle aliquote di accisa su benzina e gasolio impiegati come carburanti che sono rideterminate in 478,40 euro per 1.000 litri e in 367,40 euro per 1.000 litri per il gasolio usato come carburante per autotrazione.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari dei commi da 1 a 3, tiene conto del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Transizione Ecologica, che ha già disposto la riduzione delle aliquote di accisa per i predetti carburanti nella misura di 85,16 euro per 1.000 litri. Riporta di seguito, la tabella relativa ai risultati dei calcoli effettuati ipotizzando una ulteriore riduzione delle aliquote di accisa pari a 164,84 euro per mille litri, espressi in milioni di euro.

	2022	2023	2024	Dal 2025
Accisa	-568,46	0,00	0,00	0,00
IVA	-84,07	0,00	0,00	0,00
IIDD	0,00	57,06	-24,45	0,00
IRAP	0,00	13,79	-6,33	0,00
Crediti autotrasportatori	64,28	0,00	0,00	0,00
Totale	-588,25	70,85	-30,78	0,00

Evidenzia che agli oneri derivanti dai commi 1-3, pari a 588,25 milioni di euro per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2023 (*rectius* 2024), si provvede

¹¹ Disciplinato dall'articolo 11 del DL n. 124 del 2019.

¹² Anche ai sensi dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del D. Lgs. 19 marzo 2001, n. 68, con la finalità di assolvere le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea.

(comma 9), quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38.

Rappresenta, in applicazione del comma 4 che, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, si disapplica il comma 290 della legge n. 244 del 2007 e, contestualmente, dispone che le maggiori entrate IVA relative al medesimo periodo, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio siano calcolate con le modalità di cui al comma 291 della citata legge n. 244 del 2007, sono state stimate le maggiori entrate IVA derivanti dalle cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per autotrazione.

La stima è stata effettuata utilizzando un modello statistico-matematico, predisposto sulla base di informazioni di fonti diverse, tra cui principalmente il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) e la Banca d'Italia (per i tassi ufficiali di cambio euro/dollaro). In particolare, ai fini della valutazione, per ciascuno dei prodotti presi in esame (benzina e gasolio usati come carburanti) stima il gettito IVA che sarebbe stato riscosso in relazione al periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022, qualora il prezzo internazionale del greggio fosse stato quello indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza del 29 settembre 2021.

Avendo verificato che nel medesimo periodo, per effetto dalle mutate condizioni di mercato, il prezzo internazionale del petrolio greggio si è collocato a un livello che eccede del due per cento il prezzo corrispondente indicato nella NADEF, è stato stimato il gettito IVA riscosso per la benzina e il gasolio utilizzati come carburante e sono state calcolate le maggiori entrate. Le maggiori entrate IVA stimate in 255,49 milioni di euro sono distinte per tipologia di prodotto energetico nella tabella che segue:

(milioni di euro)

Benzina usata come carburante	Gasolio usato come carburante	Totale
59,67	195,82	255,49

Sottolinea che i commi 5 e 6 introducono, sempre per il periodo indicato al comma 2, adempimenti specifici a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle accise n. 504 del 1995, degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 nonché dei titolari dei depositi di cui all'articolo 23 del medesimo testo unico al fine di garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1.

Dai commi 5 e 6 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 7, al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, prevede il coinvolgimento

del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il quale, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante per autotrazione praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti, potrà avvalersi, tra l'altro, anche del supporto operativo della Guardia di finanza.

Evidenzia che dal comma 7 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla norma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Infine, il comma 8 stabilisce che per il periodo successivo a quello di applicazione delle aliquote previste dal comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante per autotrazione possono essere rideterminate con il decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007. Detto decreto, ferme restando le condizioni previste dal successivo comma 291 del citato articolo 1 della legge 244 del 2007, potrà essere adottato anche con cadenza diversa da quella trimestrale attualmente prevista.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti valori:

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	
Riduzione, per un mese, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione	Accisa	e	t	-568,46				-568,46				-568,46		
	IVA	e	t	-84,07				-84,07				-84,07		
	IIDD	e	t		57,06	-24,45			57,06	-24,45			57,06	-24,45
	IRAP	e	t						13,79	-6,33			13,79	-6,33
	IRAP	s	c		-13,79	6,33								
Crediti di imposta autotrasportatori	s	c		-64,28				-64,28				-64,28		
Utilizzo maggiori entrate gettito IVA registrate nel primo bimestre del 2022 derivanti dall'aumento del prezzo della benzina e del gasolio a uso carburazione	e	t		255,49				255,49				255,49		

Al riguardo, si osserva che la RT:

- si presenta estremamente sintetica: nello specifico, non esplicita la metodologia di calcolo utilizzata per la stima dell'onere, non indica la banca dati da cui ha tratto i valori che hanno consentito la quantificazione proposta e pertanto non permette di verificare gli importi esposti; inoltre non fornisce dati sui consumi dei carburanti differenziati tra benzina e gasolio, per tipologia e numerosità dei soggetti consumatori¹³ ed aliquote applicate a titolo di imposte dirette ed IRAP.

¹³ Nello specifico si rammenta che per i consumatori titolari di partita IVA l'imposta sui carburanti acquisiti non rappresenta una partita di costo, bensì una posizione di credito.

- non indica dati di dettaglio in merito all'impatto finanziario della sospensione dell'aliquota di accisa agevolata attualmente prevista per il gasolio commerciale utilizzato dagli autotrasportatori nonché per la benzina ed il gasolio utilizzati per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza. In particolare, in assenza di informazioni nella RT, non è agevole verificare l'ammontare del credito in favore degli autotrasportatori (intesi in senso lato) che determina un maggior gettito pari a 64,28 mln di euro¹⁴; in via ulteriore sarebbe utile differenziare il credito in ragione della diversa tipologia di soggetti beneficiari (autotrasportatori ed utilizzatori di autovetture da noleggio da piazza), indicandone la numerosità e l'ammontare del beneficio medio utilizzato, espresso in termini di rimborso parziale dell'accisa sui carburanti.
- ulteriore approfondimento andrebbe fatto a proposito del gettito IVA in quanto andrebbe indicato sia il numero di soggetti imprenditori che detraggono l'imposta sugli acquisti – presentando pertanto una posizione netta finanziaria di debito/credito IVA – rispetto alla numerosità dei consumatori finali che risultano essere i soggetti effettivamente percossi dall'imposta, sia l'importo dell'IVA gravante su ogni singolo aggregato¹⁵.
- la RT non indica alcun dato che permetta di ripercorrere e verificare la quantificazione presentata in termini di maggiori entrate IVA relative al periodo in cui opera la disapplicazione dell'art. 1, comma 190 della legge n. 244 del 2007 associate alle variazioni di prezzo internazionale del petrolio greggio¹⁶, fatte pari a complessivi 255,49 mln di euro¹⁷.

Per tali ragioni appaiono utili chiarimenti su tali profili.

Articolo 2 ***(Bonus carburante ai dipendenti)***

L'articolo stabilisce che le aziende private possono assegnare, a titolo gratuito, ai propri lavoratori dipendenti dei buoni carburante che non concorrono alla formazione del reddito.

In particolare, il comma 1 riconosce alle aziende private la possibilità di assegnare con un atto di liberalità ai propri dipendenti un incentivo sotto forma di buoni benzina o analoghi titoli per un ammontare massimo di 200 euro. La norma stabilisce che per l'anno 2022, l'importo del valore dei buoni sopra descritti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Il comma 2 stabilisce la copertura finanziaria prevedendo che agli oneri derivanti dalle norme dell'articolo in esame, valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

¹⁴ Tale maggior gettito matura in quanto l'aliquota di accisa, così come rideterminata dal provvedimento all'esame, è di ammontare inferiore, pertanto è più conveniente, rispetto all'aliquota di accisa agevolata riconosciuta alle due categorie di soggetti in argomento.

¹⁵ In tal senso infatti se si calcola l'IVA al 22% sull'ammontare della minore accisa riscossa si ottiene un importo di minor gettito IVA pari a circa 125 mln di euro ($568,46 * 22\% = 125,06$ mln di euro).

¹⁶ Calcolate secondo le modalità di cui al comma 291 della citata L. n. 247 del 2007.

¹⁷ Suddivisi nella componente benzina e gasolio utilizzati come carburanti per autotrazione.

La RT evidenzia che la legislazione vigente prevede, per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle aziende, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite di 258,23 euro. Se il valore è superiore, esso concorre interamente a formare il reddito.

Sulla base di elaborazioni effettuate sul modello di Certificazione Unica per l'anno di imposta 2020, primo anno in cui il limite è stato ampliato a 516,46 euro¹⁸, risulta che il numero di soggetti con ammontare dei beni ceduti in esame, per importi compresi tra 258,23 e 516,46 euro, sia di circa 660 mila. Tale numero risulta significativamente più alto rispetto all'anno di imposta precedente.

Ipotizzando che il 25% dei soggetti percepisca il buono benzina nel suo valore massimo di 200 euro, eccedente la soglia attualmente prevista, si stima un ammontare esente di circa 33 milioni di euro.

Considerando un'aliquota marginale media del 30 per cento, si stima una perdita di gettito di competenza 2022 di Irpef di circa -9,9 milioni di euro, e di -0,6 e -0,2 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Nell'ipotesi in cui la norma sia vigente per il solo anno 2022, si stima il seguente andamento finanziario (in milioni di euro):

	2022	2023	2024	2025
IRPEF	-9,9	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-0,6	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-0,3	0,1	0,0
Totale	-9,9	-0,9	0,1	0,0

Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'art. 38.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori/minori entrate e spese correnti come segue:

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Comma 1	e	t/c	-9,9				-9,9				-9,9			
Comma 1	e	t/c						-0,6				-0,6		
Comma 1	s	c		0,6										
Comma 1	e	t/c						-0,3	0,1			-0,3	0,1	
Comma 1	s	c			0,3	-0,1								

¹⁸ Con l'art. 6-*quinquies* comma 1 del DL n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021 il nuovo limite è operante anche per l'anno 2021.

Al riguardo, per un riscontro del carattere prudenziale della stima sarebbe utile poter disporre:

- di dati ed informazioni a supporto dell'ipotesi assunta per cui solo il 25% di 600.000 soggetti percepirà il buono benzina previsto dalla norma nel suo valore massimo di 200 euro, eccedente la soglia vigente;
- elementi informativi a conferma dell'indicazione di un'aliquota marginale media del 30 per cento utilizzata per la stima.

Si richiama l'attenzione infine sulla mancata indicazione in RT dei possibili effetti negativi di gettito a titolo di IRES/IRPEF rivenienti dalla possibilità che i datori di lavoro, erogatori dei *benefit* in parola, deducano detti importi tra i costi per personale dipendente¹⁹, pur nell'ambito di determinati limiti.

TITOLO II MISURE IN TEMA DI PREZZI DELL'ENERGIA E DEL GAS

Articolo 3

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica)

L'articolo prevede il riconoscimento alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto al medesimo trimestre del 2019.

In particolare, il comma 1 riconosce alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo 21 dicembre 2017, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il riconoscimento di tale contributo è subordinato alla condizione che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il comma 2 stabilisce le caratteristiche del credito di imposta prevedendo che sia utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell'articolo 17²⁰ del D.Lgs. n. 241

¹⁹ Sul punto si rammenta il comma 1 dell'articolo 100 del TUIR n. 917 del 1986 che così recita: "*Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi*".

²⁰ Dal punto di vista metodologico-contabile, va evidenziato che sebbene il riconoscimento di un credito d'imposta prefigura sempre un "automatismo", nella compensazione tra il "beneficio" ammesso ed il versamento dei tributi dovuti all'erario da parte dei soggetti beneficiari, la sua compatibilità con la disciplina contabile vigente è condizionata comunque al rispetto del vincolo del limite delle risorse che sono stanziare a tal fine che, sebbene transitate nella gestione della c.s. 1778 (Agenzia delle entrate), e perciò poste al di fuori della disciplina di bilancio, originano in ogni caso da autorizzazioni di spesa cui si raccorda la distinta evidenziazione nei capitoli di spesa dello stato di previsione del Dicastero dell'economia e delle finanze,

del 1997, entro il 31 dicembre 2022. È stabilito che il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto e che non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il comma 3 prevede che, analogamente a quanto previsto per i *bonus* edilizi, il credito di imposta sia cedibile fino a tre volte, ma solo per intero e che la seconda e la terza cessione possa essere fatta solo a favore di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. Si applica a tali cessioni l'articolo 122-*bis*, comma 4, del d. l. 34 del 2020, in base al quale i soggetti obbligati al rispetto del D.Lgs. 231 del 2007 in materia di antiriciclaggio (in particolare, gli intermediari finanziari), non devono procedere all'acquisizione di un credito d'imposta in caso di operazione sospetta o qualora sia impossibile effettuare l'adeguata verifica della clientela. I contratti di cessione conclusi in violazione di tali disposizioni sono nulli. Si prevede, inoltre, che in caso di cessione del credito di imposta, le imprese beneficiarie richiedano il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito, che può essere rilasciato dai centri di assistenza fiscale, dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro o da soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria e che il cessionario può utilizzare il credito di imposta con le medesime modalità con cui sarebbe utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro il 31 dicembre 2022. Si prevede infine l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, relative alla sospensione, per un periodo non superiore a trenta giorni, degli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del DL n. 34 del 2020 sui poteri di controllo e di recupero degli importi non spettanti in capo all'Agenzia delle entrate.

Il comma 4 quantifica in 863,56 milioni di euro per il 2022 gli oneri derivanti dalla misura agevolativa e rinvia all'articolo 38 (alla cui scheda di lettura si rimanda) ai fini della copertura finanziaria.

Il comma 5 affida al Ministero dell'economia e delle finanze il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta, affinché, in caso riscontri che l'attuazione della norma rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assuma tempestivamente le iniziative legislative che assicurino il rispetto degli equilibri di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge di contabilità.

La RT illustra brevemente le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 ripercorrendone il contenuto.

In relazione al comma 4, prendendo a base informazioni fornite dall'ARERA, assume una spesa complessiva a carico delle imprese per i consumi di energia elettrica nel II trimestre 2022 di circa 7,1963 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese in esame pari a circa 28 milioni di MWh per il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) che è stimato, per il secondo trimestre del 2022, pari a 257 euro/MWh (7,1963 miliardi di euro=28 milioni di MWh*257/MWh).

rispetto alle finalità specificamente stabilite dalle leggi in cui le misure sono previste (Programma 1.4 "Regolazione contabili, restituzioni e rimborsi (29.5)).

Moltiplicando la percentuale a cui è commisurato il credito di imposta pari al 12% per l'intero ammontare della predetta spesa (7,1963 miliardi di euro), si stimano effetti finanziari negativi, per l'anno 2022, pari a 863,56 milioni di euro. Ai suddetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese correnti come segue:

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
Articolo 3	s	c	863,56				863,56					863,56				

Al riguardo, si dà riscontro circa la correttezza dei calcoli per la stima della spesa complessiva sostenuta dalle imprese per i consumi di energia elettrica nel II trimestre 2022, indicata in circa 7,1963 miliardi di euro, ottenuta moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese in esame pari a circa 28 milioni di MWh per il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) che è stimato, per il secondo trimestre del 2022, pari a 257 euro/MWh (7,1963 miliardi di euro=28 milioni di MWh*257/MWh); su tale dato è calcolato il credito di imposta pari al 12%, ottenendo per l'anno 2022 l'onere indicato in 863,56 milioni di euro²¹.

Poiché possono determinarsi variazioni nella stima, appare prudentiale la previsione del monitoraggio di cui al comma 5.

Articolo 4

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale)

Le disposizioni in commento, al comma 1, introducono un contributo straordinario in favore delle imprese per l'acquisto del gas naturale. Nello specifico si prevede che, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale²² è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta. Tale credito è pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il comma 2 specifica che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, n. 241), entro il 31 dicembre 2022; non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Lo stesso non concorre alla formazione del reddito d'impresa, nè della

²¹ Un dettagliato elenco delle imprese energivore presenti nel territorio nazionale è pubblica to dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali CSEA – ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e del Ministero dell'economia e delle finanze. La CSEA opera nei settori elettrico, gas e idrico.

²² Di cui all'articolo 5 del DL n. 17 del 2022.

base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986 - TUIR), nè rispetto ai criteri di inerenza delle altre spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR. È cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 3 prevede che il credito d'imposta possa essere ceduto e, al fine di armonizzare tale disciplina a quella già prevista per i bonus edilizi, pone alcune condizioni. In particolare, la norma prevede che il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. La norma fa salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di: - banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385); - società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia: - imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Resta ferma per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34²³. La disposizione precisa che i contratti di cessione conclusi in violazione della disciplina introdotta dal comma in esame sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie sono tenute a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. È stabilito che l'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, disciplinerà le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal sopra citato comma 3, dell'articolo 3, del regolamento di cui al DPR n. 322 del 1998.

Il comma 4 stabilisce la copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa, valutati in 237,89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Il comma 5 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La RT illustra brevemente le disposizioni in commento ripercorrendone il contenuto. Si sofferma quindi sulla quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili all'agevolazione. Tenuto conto che la relazione tecnica alla norma introduttiva del contributo riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, già teneva conto prudenzialmente di tutti i consumi di gas del settore produttivo ricavati dalla relazione annuale dell'ARERA - Stato dei servizi 2020, la RT stima che i consumi di gas naturale da parte delle imprese

²³ La norma prevede che gli intermediari bancari e finanziari (soggetti obbligati individuati all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) che intervengono nelle cessioni comunicate non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007 ovvero nei casi di invio di segnalazione di operazione sospetta e di obbligo di astensione nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela.

diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del citato DL n. 17 del 2022 sia pari, su base annua, a 7,5 miliardi di mc.

Ipotizzando un consumo di gas naturale nel secondo trimestre dell'anno pari al 15% del consumo annuo (tale consumo nel secondo trimestre dell'anno è generalmente inferiore a quello del primo trimestre, in quanto è utilizzato dagli operatori in esame principalmente per il riscaldamento), si stima un consumo nel predetto trimestre pari a 1,125 miliardi di mc. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel secondo trimestre 2022, pari a 1,189 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese di cui trattasi per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh di gas naturale, che si è assunto pari a 100 €/MWh.

Pertanto, applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 20 per cento, ascrive alle disposizioni in commento effetti finanziari negativi di gettito, per l'anno 2022, pari a 237,89 milioni di euro.

A tale onere si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese in conto capitale come segue:

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Articolo 4	s	k	237,89				237,89				237,89			

Al riguardo, si osserva che la RT stima i consumi riferibili al secondo semestre del 2022 in un ammontare pari al 15% del consumo annuo, senza fornire elementi che consentano di verificare la percentuale indicata. In particolare, per gli anni precedenti a quello di osservazione (anno 2020), non indica i valori di consuntivo relativi alla quota dei consumi del secondo trimestre, rispetto al consumo complessivo rilevato nell'anno, inoltre non fornisce informazioni circa la numerosità dei soggetti ed il loro consumo medio. In mancanza di dati non è possibile riscontrare positivamente la stima presentata in RT.

Articolo 5

(Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore)

L'articolo incrementa i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuti dal decreto-legge n. 17 del 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore).

Per le energivore, il comma 1 incrementa dal 20 al 25 per cento la quota delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, oggetto del contributo straordinario²⁴.

²⁴ Fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17.

Per le gasivore, il comma 2 incrementa dal 15 al 20 per cento la quota della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale²⁵ consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, oggetto del contributo straordinario.

Il comma 3 reca la stima dell'incremento di oneri, pari a 460,12 milioni di euro per l'anno 2022.

La RT ribadisce sul comma 1 che si prevede l'incremento di 5 punti percentuali del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'articolo 4 del D.L. 17/2022.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, in coerenza con la relazione tecnica annessa alla norma originaria, utilizza i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore pari a circa 17,5 milioni di MWh (fonte ARERA). Moltiplicando i predetti consumi per il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) che è stimato, per il secondo trimestre del 2022, pari a 257 euro/MWh, ricava una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica, compresa quella da esse prodotta e consumata, nel II trimestre 2022, di 4,5 miliardi di euro (4,5 miliardi di euro=17,5 milioni di MWh*257/MWh).

Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di energia elettrica la percentuale del 5 per cento, si stima che la disposizione normativa determini effetti finanziari negativi di gettito, per l'anno 2022, pari a 224,88 milioni di euro.

Rileva che la disposizione di cui al comma 2 prevede l'incremento di 5 punti percentuali del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del D.L. 17/2022.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, in coerenza alla relazione tecnica alla norma originaria, utilizza i consumi di gas naturale del settore industriale, impiegati in usi energetici diversi da quelli termoelettrici, ricavati dalla relazione annuale dell'ARERA – Stato dei servizi 2020.

Tale consumo risulta pari a 17,8 miliardi di Smc/anno e, quindi, per un trimestre, pari a 4,45 miliardi di Smc. Ipotizza prudenzialmente che tali consumi afferiscano completamente ad imprese a forte consumo di gas naturale.

Pertanto, stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale, nel secondo trimestre 2022, pari a 4,70 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh di gas naturale, che si assume pari a 100 €/MWh.

Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 5 per cento, stima che la disposizione normativa determini effetti finanziari negativi di gettito, per l'anno 2022, pari a 235,24 milioni di euro.

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari complessivamente a 460,12 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'art. 38.

²⁵ Fissata dall'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese in conto corrente e in conto capitale, come segue:

Descrizione norma	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Comma 1	s	c	224,88				224,88				224,88			
Comma 2	s	k	235,24				235,24				235,24			

Al riguardo si rappresenta in merito al comma 1 che la RT utilizza i dati più recenti relativi al prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) stimato, per il secondo trimestre del 2022, pari a 257 euro/MWh a fronte di consumi di 17,5 mln di MWh; si rammenta sul punto che il recente analogo provvedimento, ancora all'esame presso la Camera dei deputati²⁶, ha stimato gli oneri utilizzando un valore di PUN pari a 200 euro/MWh²⁷. Nonostante l'utilizzo dei dati indicati in RT consenta il riscontro delle risultanze finanziarie, andrebbero tuttavia evidenziate le modalità di determinazione del PUN preso a base della stima, in quanto il dato fornito dal Gestore dei mercati energetici (GME) appare relativo a tutto il mercato dell'energia dovendosi estrapolare, nel caso di specie, i consumi delle sole aziende definite energivore, in modo da poterne determinare un prezzo medio ponderato con i consumi relativi²⁸.

In merito al comma 2, utilizzando i dati contenuti in RT, si dà riscontro delle risultanze esposte; tuttavia occorre evidenziare, che il dato preso a riferimento dei consumi di gas naturale per l'anno 2020, potrebbe non essere molto rappresentativo dell'andamento medio dei consumi in quanto nell'anno in questione, si è avuta una contrazione dovuta alla situazione sanitaria emergenziale²⁹. Sul punto la tavola 1.8 della relazione ARERA – stato dei servizi 2020³⁰ (richiamata anche nella RT) rappresenta una contrazione dei consumi pari al 3,4%. Anche per il mercato del gas si ripropone l'osservazione già formulata per il settore energetico in relazione alle modalità di definizione del PUN, che la RT assume pari a 100 euro per MWh³¹. Il GME, in tema di prezzo medio del gas, evidenzia per il mese di marzo 2022 il valore

²⁶ Ci si riferisce all'articolo 4 del DL n. 17 del 2022, dove il consumo per dette imprese è pari a 17,5 mln di MWh.

²⁷ Valore peraltro identico a quello utilizzato nella stima dell'analogo precedente provvedimento recato dall'articolo 15 del DL n. 4 del 2022, ma con un consumo di riferimento pari a 13,5 mln di MWh.

²⁸ In merito a tale aspetto si riporta il dato per il mese di marzo 2022, esposto nella banca dati del GME <https://www.mercatoelettrico.org/it/Statistiche/ME/DatiSintesi.aspx>

Sul punto si osserva che il PUN del periodo preso a riferimento, cioè marzo 2022, è pari a 308,07 a fronte di quantità totali di 24,79 mln di MWh; dal dato dei consumi riportato in RT si evince che le imprese energivore rappresenterebbero il 70,6% del mercato complessivo in termini di consumi (17,5/24,79 mln di MWh).

²⁹ Si rammenta che il primo *lockdown* sanitario fu previsto a decorrere dal 9 marzo 2020.

³⁰ Pag. 31 della relazione.

³¹ Valore peraltro aggiornato rispetto alla stima relativa all'articolo 5 del DL 17 del 2022 dove il PUN è indicato in 74 euro per MWh.

di 127,309 euro/MWh³² riferito a tutto il mercato, laddove sarebbe opportuno calcolare il prezzo medio di riferimento delle sole aziende gasivore³³, ponderato per il relativo consumo.

Ai fini della verifica prudenziale della stima contenuta in RT si chiedono dei chiarimenti, pur nella considerazione che anche per le disposizioni in commento, richiamandosi alla disciplina contenuta negli articoli 4 e 5 del citato DL n. 17 del 2022, dovrebbe operare la clausola di monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, con riferimento allo scrutinio dei profili d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si evidenzia che il prospetto riepilogativo relativo alle norme in esame classifica in conto spese in conto capitale i maggiori oneri previsti in relazione al solo comma 2. Sul punto, appare opportuno un chiarimento.

Articolo 6 **(Bonus sociale elettricità e gas)**

Il comma 1 innalza dagli attuali 8.265 a 12.000 euro il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas per il periodo 1° aprile-31 dicembre 2022 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 dicembre 2016 (finalizzato ad ottenere una riduzione dell'onere per l'utente medio pari al 30% per l'energia elettrica e del 15% per il gas³⁴), come successivamente aggiornato dall'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA) in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto³⁵.

Il comma 2 provvede ai sensi dell'articolo 38 alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 102,8 milioni di euro per l'anno 2022.

La RT fornisce una tabella che riporta il costo della estensione del bonus a famiglie ed imprese per classi ISEE incrementali nella ipotesi per i nuovi entranti di replicare lo sconto che hanno avuto e che hanno gli attuali percettori del bonus. Si tenga conto che i percettori di bonus non hanno visto nessun aumento a partire da ottobre, in quanto, per tale platea, il bonus ha annullato tutti gli aumenti oltre ovviamente alla riduzione delle componenti di oneri come per la generalità degli utenti.

Stima del costo dei bonus sociali elettrico e gas II trim 2022; ISEE attuale, 10000 e 12000					
(stime di massima; in milioni di euro)					
			Elettricità	Gas	TOTALE
Stanziato per II trim 22 (ISEE attuale 8265)			300,0	100,0	400,0
Costo aggiuntivo innalzamento soglia ISEE a 10000			41,1	13,7	54,8
Costo aggiuntivo innalzamento soglia ISEE a 12000			36,0	12,0	48,0

³² <https://www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/Gas/StatMI-GAS.aspx>

³³ Il DM del 21 dicembre 2021 del Ministero della transizione ecologica, si riferisce alle aziende che consumano almeno 1 GWh/anno.

³⁴ Cfr. per l'energia elettrica DM 29 dicembre 2016, per il gas DL 185/2008, art.3 co. 9. Da notare che lo sconto per l'energia elettrica è al lordo delle imposte mentre quello per il gas è al netto delle imposte.

³⁵ Per il valore di tali bonus vedasi: https://www.arera.it/it/consumatori/bonus_val.htm

L'onere complessivo derivante dalla disposizione, come evidenziato nella suesposta tabella, è valutato complessivamente in 102,8 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che la norma amplia la platea dei destinatari dei bonus sociali energetici provvedendo alla relativa copertura senza fissare un limite di spesa ma soltanto indicando una valutazione degli oneri. Inoltre, va considerato che il bonus non ha carattere modulabile, tale da essere contenuto entro un certo limite di spesa ma è fissato a livello di decreto ministeriale per il settore elettrico in misura tale da conseguire una riduzione di spesa dell'utente medio, "al lordo delle imposte, nell'ordine del 30 per cento"³⁶ e a livello legislativo per il settore del gas "in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente tipo indicativamente del 15 per cento"³⁷. È da notare che le norme usano termini come "nell'ordine di" o "indicativamente", tuttavia sembrerebbe che i bonus debbano comunque avvicinarsi alle soglie fissate, salvo possibili, lievi differenze. Pertanto, la valutazione degli oneri per l'estensione della platea va attentamente calibrata, non potendo in caso di scostamento rispetto alle previsioni operarsi una riduzione proporzionale del beneficio tra i destinatari. Si pone quindi preliminarmente un problema circa gli effetti di un eventuale sfioramento della stima di spesa. Normalmente il costo del bonus sociale elettrico e del gas è a carico degli altri utenti tramite il pagamento degli oneri generali di sistema. Il fatto che lo Stato si sia fatto carico per i prossimi tre trimestri del 2022 del costo dell'estensione della platea del bonus sociale e l'utilizzo della tecnica degli oneri valutati anziché del limite di spesa sembra far propendere per l'interpretazione che anche gli eventuali oneri in eccesso sarebbero a carico dello Stato.

Ciò premesso, si osserva che la RT non fornisce gli elementi quantitativi e le metodologie di calcolo adottate per pervenire alle stime riportate: andrebbe fornita innanzitutto una stima della nuova platea interessata dall'estensione e poi l'onere medio derivante dall'applicazione degli sconti del 30 e del 15 per cento, unitamente ad una previsione dell'andamento dei prezzi nei tre trimestri.

La RT invece afferma che si replica l'ipotesi di sconto avuto dagli attuali percettori che non hanno visto nessun aumento a partire da ottobre. Tale ipotesi sembrerebbe andare al di là della portata della norma e comportare maggiori oneri. Inoltre, le inferenze a partire dall'onere per il II trimestre 2022 non appaiono possibili, giacché il relativo stanziamento (400 milioni di euro complessivi, previsto dall'articolo 3 del DL 17/2022) rappresenta in realtà un limite di spesa e non una previsione di spesa come nel caso della norma in esame. Pertanto, nel I trimestre 2022 lo sconto per i beneficiari del bonus sociale potrebbe essere stato ben superiore a quello normalmente

³⁶ Articolo 1, DM 29 dicembre 2016.

³⁷ D.L. 185/2008, art.3 co. 9.

riconosciuto nell'ordine del 30% per l'energia elettrica e del 15% per il gas stabilendo la norma del DL 17/2022 che esso debba arrivare fino all'importo di 400 milioni di euro, senza fissare una proporzione rispetto ai prezzi medi. Invece la norma in esame innalza la soglia di accesso ISEE rinviando alla normativa vigente che prevede appunto sconti del 30% per l'energia elettrica e del 15% per il gas.

In ogni caso, posto che la tabella della RT riporta il costo per un trimestre ma invece la norma in esame si applica a tre trimestri ne deriverebbe, in assenza di chiarimenti, un costo triplo rispetto a quello indicato.

Per i profili di quantificazione, in mancanza di dati, si può solo osservare quanto alla numerosità dei nuovi beneficiari che questi potrebbero essere circa un quarto di quelli già esistenti, sulla base dell'ultimo rapporto ISEE del febbraio u.s.³⁸, che indica il 39,5% dei nuclei con un valore fino a 6.000 euro, il 13,6% fra 6.000 e 9.000 euro (ipotizzando una distribuzione lineare, avremmo il 10,2% fino a 8.265 euro e il 3,4% da questa cifra a 9.000 euro) e il 9,6% fra 9.000 e 12.000 euro. Tuttavia, va considerato che anche i percettori di reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza beneficiano già dei bonus energetici. Tali nuclei hanno un ISEE fino a 9.360 euro anche se vi sono poi ulteriori limiti di reddito e patrimonio.

Articolo 7

(Trasparenza dei prezzi – Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente)

L'articolo ai commi 1-4 rafforza le attribuzioni Garante per la sorveglianza dei prezzi.

In particolare, il comma 1 interviene sui poteri del Garante prevedendo che tale organo possa richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Il mancato riscontro, entro 10 giorni dalla richiesta comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro fino ad un massimo di euro 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel caso siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri.

Il comma 2 prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un'apposita Unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale e assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dati e di supporto al Garante dei prezzi.

Il comma 3 dispone che il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a conferire gli incarichi dirigenziali di cui al comma 2, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (10 per cento della dotazione organica dei dirigenti).

Il comma 4 assegna all'Unità di missione un contingente di 8 unità di personale non dirigenziale, con possibilità di utilizzo del comando. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a bandire una procedura concorsuale pubblica e conseguentemente ad assumere il predetto personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F3, del Comparto Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del concorso pubblico, ad acquisire il predetto personale mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai

³⁸ V. Rapporto ISEE 2020 – Monitoraggio relativo al 2020, pagina 30. <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/ISEE/Documents/Rapporto-ISEE-2020.pdf>

rispettivi ordinamenti proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero ad acquisire personale con professionalità equivalente proveniente da società e organismi *in house*, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri.

Il comma 7 prevede che per l'attuazione dei commi 2, 3 e 4 sia autorizzata la spesa di euro 512.181 per l'anno 2022 ed euro 878.025 annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

La RT ricorda che il Garante per la sorveglianza dei prezzi (detto anche "Mister Prezzi") è stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge n. 244 del 2007. Precisa che le nuove attività previste dalla norma sono in aggiunta alle azioni di segnalazione e di impulso già previste dalla citata legge, al fine di rafforzare il ruolo del Garante per arginare i fenomeni speculativi, in occasione di particolari situazioni di variazione dei prezzi dei prodotti non determinate dal normale andamento del mercato. In tali casi il Garante effettua un approfondimento immediato delle dinamiche congiunturali, attuando uno stretto rapporto con gli operatori economici.

Tale rafforzamento, oltre a creare uno strumento che consente una tempestiva analisi dei fenomeni sottesi all'aumento dei prezzi, consente di approntare con la dovuta celerità le opportune misure di intervento, laddove necessarie.

La previsione è assistita da apposita misura sanzionatoria che punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria il mancato intervento degli operatori economici alla richiesta di elementi da parte del Garante nel ristretto tempo previsto, a dimostrazione della specificità dell'intervento, da attuarsi in particolari situazioni emergenziali o d'urgenza; tali misure non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica attenendo esclusivamente alla predisposizione di un apparato sanzionatorio a corredo di obblighi e procedure già vigenti.

Evidenzia che, per le finalità di cui al comma 2, si prevede la costituzione presso il MISE di una Unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale ed è assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero. Alla suddetta Unità sono altresì assegnate 8 unità di personale non dirigenziale di Area III, posizione economica F3, da reclutare a tempo indeterminato con apposita procedura concorsuale pubblica, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica. Nelle more dello svolgimento del concorso, l'Unità di missione può acquisire mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti un pari numero di unità di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, società od organismi *in house*. I relativi oneri, parametrati alla retribuzione complessiva lordo stato prevista per una unità di Area terza, F3, del Comparto funzioni Centrali, sono a carico del Ministero dello sviluppo economico.

Gli oneri derivanti dal reclutamento delle unità previste dai commi 2 e 4 sono stati quantificati avuto riguardo al trattamento fondamentale previsto nel CCNL 2016-2018, al trattamento accessorio medio per ciascuna delle qualifiche considerate (ad eccezione della retribuzione di risultato del personale dirigenziale, per la quale si è ipotizzata la valutazione massima per tutti i dirigenti), cui sono stati aggiunti l'incremento contrattuale derivante dall'imminente sottoscrizione del CCNL comparto funzioni Centrali 2019 – 2021 nella percentuale del 3,78%, e la relativa IVC. Inoltre, per il personale di Area terza è stata valorizzata l'indennità di amministrazione rideterminata dal d. P.C.M. 23 dicembre 2021.

In ordine alla decorrenza degli oneri, considerato che per il personale dirigenziale è previsto il conferimento di incarico ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e che per la copertura delle posizioni non dirigenziali è possibile ricorrere gli istituti sopraindicati, per l'anno 2022 è stato previsto un rateo di 7 mesi (euro 512.181), ipotizzandosi come data di assunzione il 1° giugno 2022, mentre l'onere a regime è previsto dall'anno 2023 (euro 878.025).

Di seguito, le tabelle contenenti il dettaglio delle retribuzioni individuali prese a riferimento, nonché il calcolo degli oneri complessivi:

RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE															
Ministero dello sviluppo economico	Stipendio	Tredicesima mensilità	Indennità amministrazione d.P.C.M. 23 dicembre 2021	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi	Totale fondamentale lordo stato	Competenze accessorie medie	retribuzione pro-capite totale	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022	UNITA'	ONERE ANNUO COMPLESSIVO	RATEO GIU. - DIC.2022	
Area III F3	24.329,64	2.027,47	5.478,00	31.835,11	12.218,32	44.053,43	3.678,00	47.731,42	1.804,25	182,41	49.718,08	8	397.744,66	232.017,72	
RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE															
Ministero dello sviluppo economico	Stipendio + tredicesima	retribuzione parte fissa	Retribuzione di posizione variabile	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	totale annuo lordo stato	retribuzione di risultato	oneri su risultato (32,70%)	totale retr. Risultato	retribuzione pro-capite totale	incremento contrattuale	IVC 2022 (lordo Stato) *13	UNITA'	ONERE ANNUO COMPLESSIVO	RATEO GIU. - DIC.2022
Dirigente generale	57.892,87	37.593,20	59.000,00	154.486,07	59.291,75	213.777,82	77.005,45	25.180,78	102.186,23	315.964,05	11.943,44	400,62	1	328.308,12	191.513,07
Dirigente 2ª fascia	45.260,77	12.565,11	23.500,00	81.325,88	31.212,87	112.538,75	25.317,18	8.278,72	33.595,90	146.134,65	5.523,89	313,20	1	151.971,74	88.650,18
ONERE ANNO 2022 (dal 1° giugno)	512.180,97														
ONERE A REGIME DAL 2023	878.024,52														

Sul comma 7 la RT ribadisce che il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese/entrate correnti come segue:

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Commi 2-4	s	c	0,51	0,88	0,88	0,88	0,51	0,88	0,88	0,88	0,51	0,88	0,88	0,88
Commi 2-4	e	t/c					0,25	0,43	0,43	0,43	0,25	0,43	0,43	0,43
Comma 7	s	c	-0,51	-0,88	-0,88	-0,88	-0,51	-0,88	-0,88	-0,88	-0,51	-0,88	-0,88	-0,88

Al riguardo, va premesso che la disposizione prefigura il compimento di attività istruttorie aggiuntive a quelle già previste dalla legislazione vigente da parte del

Garante dei prezzi istituito presso il MISE in relazione alla richiesta di dati, notizie ed elementi specifici rivolti alle imprese circa le motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Sul punto, andrebbero richieste rassicurazioni circa la sostenibilità delle citate attività istruttorie, alla luce dell'integrazione delle risorse umane previste dalle norme in esame.

Per i profili di quantificazione, verificata la sostanziale prudenzialità dei criteri e parametri considerati nella stima degli oneri inerenti al previsto reclutamento a tempo indeterminato di n. 8 funzionari di III Area e di n. 2 dirigenti (di prima e seconda fascia) da parte del MISE³⁹, nell'ipotesi assunta dell'entrata in servizio dei dipendenti a decorrere dal 1 giugno 2022 per cui l'onere è parziale in tale anno ed integrale dal 2023, non ci sono particolari osservazioni. Ad ogni modo, andrebbero richiesti i dati considerati tra le componenti accessorie del trattamento economico per quanto concerne il personale non dirigente e quello dirigente di II fascia, nonché richiesti i quadri di calcolo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote fiscali e contributive considerate per l'intero contingente di personale di cui la norma prevede il reclutamento.

Inoltre, si segnala che la previsione dei reclutamenti in esame non reca alcuna indicazione di spesa in relazione ai fabbisogni connessi allo svolgimento delle procedure concorsuali, né indicazione di nuovi o maggiori oneri in relazione alle dotazioni d'ufficio (mobili, computer etc.) da garantire ai 10 dipendenti che verranno reclutati. Quanto alla mancata esposizione di un prospetto recante l'evoluzione dell'onere in un orizzonte decennale, come stabilito dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, ivi trattandosi di personale contrattualizzato, nulla da osservare.

Infine, andrebbe chiarito se oltre alle nuove unità aggiunte dalle norme, vi saranno ricadute e conseguenti effetti sui fabbisogni del personale di II area del MISE necessario a garantire il supporto amministrativo per lo svolgimento dei delicati compiti assegnati all'Unità. In tal senso, posto che a tali fabbisogni il dicastero potrà provvedere solo avvalendosi delle unità in organico già previste già ai sensi della legislazione vigente, andrebbero richiesti ulteriori elementi informativi in ordine all'eventuale esigenza di provvedere alla rimodulazione dei contingenti previsti dalle

³⁹ Sul punto, si segnala che il Conto Annuale della R.G.S aggiornato ai dati del 2019 e privi degli aggiornamenti contrattuali del triennio 2019/2021, indica in corrispondenza alla posizione di Dirigente generale del MISE una retribuzione complessiva "media" annua di 211.293 euro, di cui 63.190 euro di componenti "fondamentali" (Tabellare, I.I.S. RIA) e 148.003 euro di componenti "accessorie" (Indennità fisse, altre accessorie). Per quanto concerne la posizione di Dirigente di II fascia, il dato retributivo medio complessivo riportato dal Conto Annuale è di 109.000 euro lordi annui circa, di cui 48.000 circa componenti fondamentali e 62.000 euro di componenti di componenti "accessorie". Quanto al personale di III area la retribuzione media annua complessiva indicata è di circa 41.000 euro annui, di cui 29.482 euro di componenti retributive "fondamentali" e 11.224 euro di componenti retributive "accessorie". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale 2020 (Dati 2019), tavole sul sito internet del dicastero.

facoltà assunzionali nel quadro della programmazione triennale dei fabbisogni di personale vigente già approvata ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3 del TUIPI⁴⁰.

Per i profili di copertura, posto che la norma prevede la riduzione della dotazione del fondo speciale di parte corrente, relativamente agli accantonamenti previsti per il MISE relativamente al bilancio 2022/2024, andrebbe confermata l'esistenza delle necessarie disponibilità a valere degli stanziamenti richiamati.

Il comma 5 obbliga i titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano a trasmettere, la prima volta entro 15 giorni dalla data di entrata del decreto, al Ministero della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) i contratti stessi ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti, nonché le modifiche degli stessi (sempre entro 15 giorni).

Il comma 6 integra di n. 25 unità la pianta organica del ruolo dell'ARERA, determinata in base all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'area funzionale F3, al fine di ottemperare ai maggiori compiti assegnati dalla legge, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici, stabilendo che ai relativi oneri, nel limite di euro 560.142 per l'anno 2022, di euro 2.240.569 per l'anno 2023, di euro 2.325.282 per l'anno 2024, di euro 2.409.994 per l'anno 2025, di euro 2.494.707 per l'anno 2026, di euro 2.579.420 per l'anno 2027, di euro 2.664.132 per l'anno 2028, di euro 2.748.845 per l'anno 2029, di euro 2.833.557 per l'anno 2030 e di euro 2.918.270 a decorrere dall'anno 2031 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio di ARERA e che alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a euro 288.474 per l'anno 2022, di euro 1.153.894 per l'anno 2023, di euro 1.197.521 per l'anno 2024, di euro 1.241.147 per l'anno 2025, di euro 1.284.775 per l'anno 2026, di euro 1.328.402 per l'anno 2027, di euro 1.372.028 per l'anno 2028, di euro 1.415.656 per l'anno 2029, di euro 1.459.282 per l'anno 2030 e di euro 1.502.910 a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

La RT conferma che la disposizione prevede che per finalità di indagine sull'andamento del mercato del gas naturale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, i soggetti privati importatori di gas naturale debbono comunicare al Ministero della transizione ecologica (MiTE) e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) gli obblighi connessi al contratto di importazione e alla sua esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza del sistema (articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164), trasmettendo i contratti che verranno sottoscritti nonché le modifiche degli stessi.

Certifica che la norma, inerendo obblighi procedurali posti a carico dei soggetti privati, non ha effetti sulla finanza pubblica.

Sul comma 6 si sofferma sulla norma certificando che ivi si dispone l'aumento della pianta organica di ARERA al fine di ottemperare ai maggiori compiti affidati ad

⁴⁰ La programmazione 2020/2022 è stata più volte rimodulata. Cfr. Ministero dello Sviluppo economico, Programmazione triennale dei fabbisogni 2020/2022, sul sito internet del dicastero, "Amministrazione trasparente" sez. Personale.

ARERA con norme successive, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici.

Precisa che il personale aggiuntivo sarà selezionato attraverso pubblico concorso, con riferimenti ai seguenti profili professionali indicativi:

- 15 economisti con competenze di regolazione, monitoraggio e controllo dei servizi regolati da ARERA;
- 5 specialisti di analisi quantitativa, sviluppo e gestione di servizi informativi e *cybersecurity*
- 5 unità di personale con competenze specialistiche di natura tecnico-ingegneristica, con competenze ed esperienze nei servizi regolati da ARERA.

Il personale addizionale sarà inquadrato al livello base della carriera funzionariale ai sensi dell'articolo 3 del vigente Regolamento del personale (Funzionario III), posizione per la quale sono previsti il possesso di una laurea specialistica e una esperienza pluriennale compatibile con il profilo di riferimento.

Il costo annuo unitario iniziale per tali posizioni è di circa 90.000 annui al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione (contributi previdenziali, IRAP).

Sulla base di tale valore e degli sviluppi medi di carriera previsti dal Regolamento del personale e ordinamento delle carriere vigente in ARERA (comprensivi della parte fissa e di quella variabile media in esito alla valutazione della *performance*) nonché dell'adeguamento all'indice Istat delle tabelle stipendiali, si stimano come segue gli oneri puntuali per ciascun anno del decennio 2022-2031 potenzialmente gravanti sul bilancio di ARERA, considerando un incremento medio della retribuzione complessiva pari a euro 3.288 per ciascuna unità di personale per gli anni successivi al primo al fine di tenere conto della dinamica salariale come sopra illustrato.

Per l'anno 2022, considerati i tempi tecnici di svolgimento delle procedure selettive, si è previsto un onere pari a tre mensilità, considerando attendibile l'immissione in ruolo del personale a partire dal mese di ottobre 2022.

Proiezione decennale di variazione della spesa determinata dall'immissione in ruolo del personale in ARERA										
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Unità di personale	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Costo medio delle retribuzioni di livello AREA F3	89.622,76	89.622,76	89.622,76	89.622,76	89.622,76	89.622,76	89.622,76	89.622,76	89.622,76	89.622,76
Incremento medio Annuo per unità		0,00	3.388,51	3.388,51	3.388,51	3.388,51	3.388,51	3.388,51	3.388,51	3.388,51
Incremento onere annuo		0,00	84.712,63	84.712,63	84.712,63	84.712,63	84.712,63	84.712,63	84.712,63	84.712,63
Maggior onere complessivo annuo	560.142	2.240.569	2.325.282	2.409.994	2.494.707	2.579.420	2.664.132	2.748.845	2.833.557	2.918.270

Per quanto riguarda la copertura, si limita a ribadire che ai relativi oneri, si provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del bilancio di ARERA e alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di

contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori e minori spese/entrate correnti e spese in conto capitale come segue:

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Comma 6	s	c					0,56	2,24	2,33	2,41	0,56	2,24	2,33	2,41
Comma 6	e	t/c					0,27	1,09	1,13	1,17	0,27	1,09	1,13	1,17
Comma 6	s	k					-0,29	-1,15	-1,20	-1,24	-0,29	-1,15	-1,20	-1,24

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va preliminarmente segnalato che l'ARERA è contemplata tra le "Amministrazioni pubbliche" a fini di contabilità nazionale⁴¹. Le risorse per il suo funzionamento non provengono dal bilancio dello Stato, ma da un contributo sui ricavi degli operatori presenti nei settori regolati. In quanto applicabili, per il relativo personale, valgono le norme riguardanti il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in vigore alla data del 14 novembre 1995⁴². Il trattamento economico e le carriere del personale di quest'ultima Autorità indipendente è uniformato a quello in regime di "diritto pubblico" previsto dalla normativa vigente per i dipendenti della Banca d'Italia⁴³.

Va inoltre evidenziato che la disposizione prevede che nel limite massimo della spesa ivi indicato, per ciascuna delle annualità 2021/2031, e a decorrere- pur trattandosi di onere "inderogabile" e, pertanto, di per sé non compatibile con un meccanismo di limite massimo di spesa – si provvederà comunque nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili nell'ambito del bilancio di ARERA.

Circa la stima degli oneri, posto che la RT reca la puntuale esposizione dell'onere da sostenersi per i reclutamenti in parola per ciascuna delle annualità del decennio e nulla avendo da osservare circa la prudenzialità dei parametri ivi considerati nella stima degli oneri retributivi inerenti alle assunzioni previste dalla norma in esame di n. 25 unità della III Area⁴⁴, andrebbero non di meno richieste conferme in merito alla

⁴¹ Istat, Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica n. 196. 30 settembre 2021)

⁴² Articolo 2 del Regolamento del Personale. Cfr. ARERA, "Amministrazione trasparente", sez. personale, sul sito internet dell'autorità.

⁴³ AGCM, Supplemento n.39 al Bollettino, edizione speciale, anno XXVIII recante "Testo unico consolidato delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato", 22 ottobre 2018, sul sito AGCM.

⁴⁴ Il Conto Annuale della R.G.S. 2020, aggiornato ai dati 2019, indica in corrispondenza al personale non dirigenziale delle Autorità amministrative indipendenti un costo "medio" annuo lordo di 84.675 euro complessivi, di cui 72.683 euro di componenti stipendiali (Tabellare, IIS, RIA e 13a) e 11.991 euro di componenti retributive "accessorie" (straordinario; indennità fisse e altre indennità).Cfr. Ministero

coerenza degli oneri evidenziati nel decennio con le progressioni economiche previste dalla normativa vigente per il personale ARERA.

In tale contesto, pur considerando che la norma dispone l'incremento della dotazione organica per l'Autorità in questione, sarebbero utili indicazioni anche in merito all'attuale grado di copertura della dotazione organica già prevista ai sensi della normativa vigente, fornendosi elementi informativi aggiornati circa in merito alle vacanze esistenti nei diversi profili professionali di carriera⁴⁵.

Inoltre, si segnala che la previsione in esame non reca alcuna indicazione di spesa in relazione allo svolgimento delle procedure concorsuali, né l'indicazione di nuovi o maggiori oneri in relazione alla dotazione d'ufficio (arredo, *computer* etc.) da garantire a n. 25 funzionari che verranno reclutati.

Quanto infine, alla determinazione degli effetti indotti, andrebbero richiesti i quadri di calcolo con l'indicazione delle percentuali considerate a tal fine, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Quindi, venendo anche ai profili di copertura, posto che la norma assicura comunque che agli oneri conseguenti ai reclutamenti in questione potrà farsi fronte a valere delle risorse previste nel bilancio dell'Autorità, andrebbero richieste conferme in merito alla loro piena sostenibilità a carico del bilancio, in considerazione dei fabbisogni di spesa complessivi già previsti per il medesimo organo ai sensi della normativa vigente e da ritenersi già scontati nei tendenziali di spesa, nonché informazioni in merito alla eventualità che a tal fine l'organo in questione dovrà provvedere ad un adeguamento delle contribuzioni a carico degli operatori dei mercati di riferimento.

Sul punto, posto che la norma indica che ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto già previsti ai sensi della legislazione vigente per le annualità 2022/2031 e a decorrere, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari conseguenti alla attualizzazione dei contributi pluriennali iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze⁴⁶, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle disponibilità esistenti a valere di tale stanziamento, a fronte della compensazione che si dispone con la norma in esame, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a valere di tale stanziamento, a fronte dei fabbisogni programmati a valere delle relative risorse ai sensi della normativa vigente. Si ricorda che si tratta di uno stanziamento di spesa in conto capitale (a fronte della compensazione di un onere

dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale 2020, tavole di sito internet del dipartimento.

⁴⁵ Da una rapida consultazione dei dati aggiornati al 2020, l'organico complessivo registra la presenza di n. 208 unità a tempo indeterminato e n. 13 unità a tempo determinato, a fronte di una pianta complessiva al 2021 di n. 214 unità a t.i. e n. 14 unità a t.d.. È interessante osservare che al 2020 le unità aventi qualifica dirigenziale risultavano eccedenti di n. 2 unità rispetto all'organico di diritto rimodulato nel 2021 e le vacanze si concentrerebbero nelle qualifiche apicali non dirigenziali (funzionari) in quanto presenti n. 143 unità su un organico di diritto di 150 unità. Cfr. ARERA, "Amministrazione trasparente", sez. personale, Organico, sul sito internet dell'Autorità.

⁴⁶ Capitolo 7593, recante una previsione di spesa di 408,494,3 e 497 milioni di euro per le annualità 2022/2024.

corrente che si prevede con la norma in esame) e reca come noto una dotazione di sola "cassa" coerentemente con le finalità previste dalla normativa vigente.

TITOLO III SOSTEGNO ALLE IMPRESE

CAPO I MISURE PER LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Articolo 8

(Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI)

Il comma 1, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, dispone che le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a 24.

Il comma 2, al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del comma 1, stabilisce che SACE S.p.A. rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9 miliardi di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 1 (misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese) e 1-bis.1 (misure per il sostegno alla liquidità delle imprese di medie dimensioni) del decreto-legge n. 23 del 2020.

Il comma 3, per le medesime finalità di contenimento e supporto, autorizza SACE S.p.A. a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte le imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022, conformemente alle modalità declinate dallo schema di garanzia di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 34 del 2020 (che disciplina la garanzia della SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali).

Il comma 4 accorda di diritto sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui ai commi 2 e 3 la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo

Il comma 5 prevede che le garanzie di cui al presente articolo siano rilasciate da SACE S.p.A. a condizione che il costo dell'operazione garantita sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai

soggetti eroganti o dalle imprese di assicurazione per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

Il comma 6 istituisce per le finalità di cui al presente articolo, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020 (istituito nello stato di previsione del MEF e destinato a copertura, oltre che delle esposizioni assunte da CDP, delle garanzie statali sulle obbligazioni di SACE spa derivanti dalle garanzie disciplinate appunto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020), due sezioni speciali, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie di cui ai commi 2 e 3, con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e a 2 miliardi di euro alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative.

Il comma 7 rfinanzia il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996 (Fondo di garanzia PMI) per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022. Alla copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

La RT, dopo aver fornito una dettagliata descrizione dell'articolo, afferma che per le misure proposte è stata effettuata una stima delle risorse necessarie per far fronte alle nuove operatività. La valutazione tiene conto della domanda potenziale derivante dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, considerando una propensione delle imprese alla rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici dei mesi di maggio e giugno 2002 pari al 60%. L'intervento mediante garanzia pubblica, o riassicurazione, consente di mobilitare le risorse necessarie per far fronte alle specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale, con una ipotizzata sostanziale coincidenza tra l'importo finanziato e l'importo oggetto di richiesta di rateizzazione, stimato in circa 18 miliardi di euro.

L'intervento mediante garanzia sui finanziamenti contratti dai fornitori per coprire il costo delle rateizzazioni concesse avviene alle medesime condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020. Si ipotizza pertanto una copertura media pari all'80% dell'importo finanziato e ipotizzando la predetta percentuale di adesione, si prevede un'esposizione massima complessiva del fondo per un ammontare pari a circa 900 milioni di euro.

Al contempo, si prevede un intervento di SACE in riassicurazione, con una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni dei crediti maturati, dai fornitori di energia elettrica e gas per effetto dell'inadempimento da parte delle imprese con sede in Italia, che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture relative ai consumi energetici effettuati dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, entro il limite massimo di 2 miliardi di euro, calcolato tenendo conto del tasso di perdita media delle operazioni a breve termine.

Al fine di assicurare che il beneficio della copertura pubblica venga trasferito all'impresa è stato inoltre previsto l'obbligo per le compagnie assicurative e per gli

istituti finanziatori di prevedere che il costo dell'operazione garantita sia inferiore al costo di operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia pubblica.

(milioni di euro)

Co	Descrizione norma	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	
7	Incremento Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/1996	s	k	300									300		

Al riguardo, sulla base dell'importo indicato come oggetto di rateizzazione delle somme dovute per consumi energetici (18 miliardi di euro) nel bimestre maggio-giugno, appare congrua la dotazione di 900 milioni di euro per la prima delle due nuove sezioni speciali istituite presso il fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, corrispondendo a un tasso di escussione (6,25%) che può essere considerato sufficientemente prudenziale, pur nell'attuale fase critica della congiuntura e in presenza di una situazione in continua evoluzione. Andrebbe tuttavia confermato il dato di un consumo complessivo di energia da parte delle imprese evidentemente stimato corrispondente a 30 miliardi di euro nel bimestre in questione (il 60% di tale somma è pari infatti a 18 miliardi di euro), nonché fornito un approfondimento circa le valutazioni sottese all'ipotesi di una propensione alla rateizzazione pari appunto al 60%.

Inoltre, andrebbero chiarite le ragioni sottostanti l'ipotesi di copertura media pari all'80 per cento. Si ricorda che la disciplina del DL 23/2020 prevede differenti limiti percentuali a seconda della grandezza delle imprese richiedenti: 1) 90 per cento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; 2) 80 per cento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia; 3) 70 per cento per le imprese col valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

In particolare, per quanto attiene ai livelli di consumo energetici da parte delle imprese ipotizzato dalla RT (come detto 30 miliardi nel bimestre maggio-giugno, per cui verosimilmente circa 140-160 miliardi per l'intero anno, considerando la minore attività estiva e presumibilmente un raffreddamento dei prezzi nella seconda metà dell'anno), si osserva che tale valore appare comunque, perlomeno in linea di massima, condivisibile, atteso che previsioni limitate all'energia elettrica e precedenti allo scoppio delle ostilità in Ucraina (quindi prima dell'ulteriore incremento registrato) suggerivano consumi elettrici per le imprese pari a circa 90 miliardi di euro per il 2022⁴⁷ e che quelli per il gas si attestano intorno alla metà dei primi, perlomeno nel settore terziario⁴⁸.

⁴⁷ V. <https://www.ilsole24ore.com/art/energia-bolletta-126-miliardi-le-imprese-triplicata-2019-AE4v2B7>

⁴⁸ V. <https://www.agi.it/economia/news/2022-01-20/caro-bollette-costera-20-miliardi-previsione-confcommercio-15287970/>

In relazione agli oneri correlati alle garanzie di cui al comma 3, si evidenzia che la RT non fornisce elementi di valutazione che consentano di riscontrare la congruità della dotazione (2 miliardi) della seconda, nuova sezione speciale. La maggiore estensione temporale delle garanzie offerte (relative agli indennizzi attinenti ai crediti per consumi energetici fino a tutto il 2022) risulta comunque, almeno in gran parte, compensata dalla riferibilità di tali crediti soltanto ad imprese con fatturato inferiore a 50 milioni di euro (si consideri che le imprese maggiormente energivore sono per loro natura imprese con un'elevata quota di capitale fisso e quindi con alti livelli di fatturato), per cui si può nel complesso arguire che la somma prevista sia appropriata, ferma restando la necessità di un supplemento informativo.

Circa la disponibilità dei 2,9 miliardi di euro necessari a valere sulle risorse del fondo non vi sono rilievi da formulare, atteso che la sua dotazione complessiva è pari a 31 miliardi di euro, finalizzati ad impegni fino ad un massimo di 200 miliardi di euro e che attualmente risultano invece attestati sul livello significativamente inferiore di 33,5 miliardi di euro⁴⁹.

Nulla da osservare sul comma 7.

Articolo 9

(Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale)

Il comma 1 del presente articolo – con la finalità di armonizzare le disposizioni in tema di crediti di imposta riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, alla disciplina prevista per i *bonus* edilizi – dispone che i benefici in argomento sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, ovvero ad imprese di assicurazione. Specifica che agli intermediari finanziari, autorizzati ad operare cessioni successive alla prima, è fatto divieto di acquistare il credito in parola⁵⁰ qualora sussistano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione previsti rispettivamente dagli articoli 35 e 42 del DL n. 231 del 2007. I contratti conclusi in violazione delle disposizioni in argomento sono nulli; in caso di cessione del credito le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità volto ad attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti stessi⁵¹. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

Il comma 2 dispone che il direttore dell'Agenzia delle entrate dovrà emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto all'esame, un provvedimento contenente

⁴⁹ V. MEF, comunicato stampa del 23 marzo 2022, <https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2022/Credito-e-liquidita-per-famiglie-e-imprese-sale-ad-oltre-235-miliardi-il-valore-delle-richieste-al-Fondo-di-Garanzia-PMI-raggiungono-i-33.5-miliardi-di-euro-i-volumi-complessivi-dei-prestiti-garantiti-da-SACE/>

⁵⁰ Ai sensi dell'articolo 122-*bis*, comma 4 del DL n. 34 del 2020.

⁵¹ Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997 dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto DPR n. 322 del 1998, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Si applicano le disposizioni concernenti alla sospensione, per un periodo non superiore a 30 giorni, degli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio⁵², nonché, in quanto compatibili, quelle relative ai poteri di controllo e di recupero degli importi non spettanti, in capo all'Agenzia delle entrate⁵³.

La RT evidenzia che la disposizione non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, si limita a prevedere la cedibilità dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale dall'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17. In particolare, si prevede la facoltà, per tali imprese, di utilizzare detto credito d'imposta ovvero di cederlo ad altri soggetti, ovvero di effettuare due ulteriori cessioni soltanto a favore di imprese di assicurazione e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia o soggetti appartenenti a gruppi bancari. La disposizione non comporta effetti finanziari negativi in quanto si introduce un meccanismo di circolazione dei crediti in questione presidiato dalla tipologia dei cessionari, i quali nei casi di cessioni successive possono essere esclusivamente soggetti qualificati.

Al riguardo si rammenta, ad un primo esame, che i richiamati provvedimenti recati dall'articolo 15 del D.L. 4 del 2022 e dagli articoli 4 e 5 del D.L. 17 del 2022, hanno previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta⁵⁴, rispettivamente per il primo trimestre 2022, nella misura pari a 540 mln di euro, e per il secondo trimestre 2022 nella misura di 700 mln di euro⁵⁵.

Si rappresenta poi, così come anche evidenziato in relazione illustrativa, che le disposizioni disciplinate nell'articolo in esame, in tema di vincolo alla cedibilità del credito d'imposta maturato ad un massimo di due cessioni ulteriori dopo la prima e alla conseguente complessiva disciplina⁵⁶, sono una riproposizione delle disposizioni in materia di *bonus* edilizi contenute nel D.L. 13 del 2022, di fatto poi confluito nel D.L. 4 del 2022.

In merito alla mancanza di effetti finanziari – in quanto viene introdotto un meccanismo di circolazione dei crediti presidiato dalla tipologia dei cessionari, i quali, nei casi di cessioni successive, possono essere esclusivamente soggetti qualificati – non si hanno osservazioni da formulare; inoltre la disciplina in commento pone

⁵² Ai sensi dell'articolo 122-*bis* del DL n. 34 del 2020.

⁵³ Ai sensi dell'articolo 121, commi da 4 a 6 del DL. n. 34 del 2020.

⁵⁴ Pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei due trimestri in questione.

⁵⁵ Ambedue i benefici, sono commisurati all'incremento superiore al 30% – relativo ai rispettivi periodi dell'anno 2019 – dei costi per kWh della componente energia elettrica per i soggetti indicati nell'articolo in esame.

⁵⁶ Riferita alla nullità degli atti in violazione delle disposizioni sulle cessioni, alla richiesta dei visti di conformità, ecc.

attenzione alla lotta e prevenzione del riciclaggio confermando l'applicazione dell'articolo 122-*bis* comma 4 del D.L. n. 34 del 2020 per ogni cessione intercorrente tra gli intermediari qualificati⁵⁷, anche successiva alla prima⁵⁸.

In via generale, quindi, non si hanno osservazioni da formulare poiché la regolamentazione in commento:

- tende a contenere le implicazioni negative che la pluralità di cessioni può determinare in relazione a condotte fraudolente;
- pone attenzione al profilo soggettivo del cedente/cessionario – limitando a due le possibilità di ulteriore cessione del credito di imposta e prevedendo che le stesse possono perfezionarsi soltanto in favore di soggetti qualificati sottoposti a vigilanza (banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazioni);
- si riferisce a crediti di imposta maturati in capo a specifici soggetti⁵⁹ che – in ragione anche dei requisiti previsti in termini di incremento dei costi per kWh della componente energia elettrica – sono ben determinabili e pertanto sarà più agevole l'attività di verifica e monitoraggio, prevista dalla vigente disciplina, da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Articolo 10 ***(Imprese energivore di interesse strategico)***

Il comma 1, al fine di assicurare sostegno economico alle imprese ad alto consumo energetico e fino al 31 dicembre 2022, autorizza SACE S.p.A. a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo entro i 5.000 milioni di euro, ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020 (quindi i 200 miliardi di euro complessivi di impegni assumibili di cui al comma 1 e i 31 miliardi di euro del fondo iscritto nello stato di previsione del MEF per la concessione della garanzia statale sulle obbligazioni di SACE (e CDP, per altre finalità) derivanti dalle suddette garanzie, di cui al comma 14) e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla vigente disciplina in materia di aiuti di stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea e come ulteriormente specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A. in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con DPCM adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia copre la percentuale consentita dalla disciplina sopra richiamata. Analoga garanzia può essere rilasciata, nel rispetto dei medesimi criteri e condizioni sopra indicati, per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria siderurgica.

⁵⁷ Ossia le banche, gli intermediari finanziari ovvero le imprese di assicurazione.

⁵⁸ Il richiamato comma 4 del D.L. 34/2020 prevede che gli intermediari bancari e finanziari (soggetti obbligati individuati all'articolo 3 del D.Lgs. n. 231 del 2007 in materia di riciclaggio) che intervengono nelle cessioni comunicate non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto D.Lgs. n. 231 del 2007, ovvero nei casi di invio di segnalazione di operazione sospetta e di obbligo di astensione nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela.

⁵⁹ Imprese energivore o a forte consumo di gas naturale.

Il comma 2, sostituendo l'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015, dispone che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni (si riferisce a quelle sottoscritte attraverso l'impiego delle somme sequestrate in relazione alla gestione dell'ILVA spa) sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015, per la parte eventualmente erogata, e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente (finora confermando la normativa previgente), nonché per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con decreto interministeriale, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi *in house* dello Stato. Restano comunque impregiudicate le intese già sottoscritte fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A. alla data del 22 marzo 2022. Le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A., sono individuate con il suddetto decreto (integrando in tal modo il contenuto del decimo periodo).

La RT, dopo aver ribadito il contenuto dell'articolo, si limita ad affermare quanto al comma 1 che il rilascio delle garanzie opera nel limite delle risorse ad oggi previste e quanto al comma 2 che esso non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, in relazione al comma 1, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che a fronte di impegni assumibili come garante fino ad un massimo di 200 miliardi di euro risultano concesse da SACE garanzie su 33,2 miliardi di euro⁶⁰, il che assicura un margine molto ampio per l'implementazione della misura in esame, anche nel caso di livelli di escussione delle garanzie più elevati di quelli attesi.

Nulla da osservare sulla modifica apportata al decimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 1 del 2015, atteso che la destinazione ai processi di decarbonizzazione di un ammontare determinato opera nei limiti complessivi di somme comunque già genericamente destinate alla spesa ed entro un livello massimo di 150 milioni di euro (il che ovviamente consente i più ampi margini di modulabilità, garantendo il rispetto del tetto rappresentato dalle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni indicate).

Per quanto eventualmente molto contenuti, andrebbero forniti chiarimenti circa gli oneri ipotizzabili per gli organismi *in house* chiamati a supportare l'organo commissariale di ILVA spa, in rapporto alla loro sostenibilità a valere sulle risorse ordinariamente a disposizione di tali enti.

⁶⁰ V. Comunicato MEF del 9 marzo 2022, [pdf](#).

CAPO II MISURE PER IL LAVORO

Articolo 11 (Disposizioni in materia di integrazione salariale)

Il comma 1 inserisce i seguenti commi all'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015:

Il nuovo comma 11-*quinquies*, riconosce, per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 (si tratta in linea di massima delle imprese industriali e di quelle, anche artigiane, del settore edile), che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, in deroga agli articoli 4 e 12 (recanti appunto detti limiti), nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Il nuovo comma 11-*sexies* riconosce, per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato 1 al presente decreto (attività di ristorazione, hotel, cinema, musei, sale giochi ecc.) rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26 (Fondi di solidarietà bilaterali), 29 (fondo di integrazione salariale) e 40 (Fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano) che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, in deroga agli articoli 4, 29, comma 3-*bis* (13 settimane in un biennio mobile per le imprese fino a 5 dipendenti e 26 settimane per le altre) e 30, comma 1-*bis* (durata almeno pari a quella prevista per i trattamenti di integrazione salariale), nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per l'anno 2022, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Il nuovo comma 11-*septies*, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, limitatamente all'anno 2022, consente all'INPS, qualora all'esito dell'attività di monitoraggio ivi prevista dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare in sede di attuazione di quanto previsto dai commi 11-*ter* (ovvero il riconoscimento, nel biennio 2022-2023, per fronteggiare processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, in favore dei datori di lavoro di cui all'articolo 20 (si tratta della gran parte dei soggetti produttivi) che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale, nel limite di spesa di 150 milioni di euro annui per il 2022 e il 2023, di un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di 52 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023) o 11-*quinquies*, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, di rimodulare le predette risorse tra le misure di cui ai citati commi 11-*ter* e 11-*quinquies*, fermi restando l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e l'importo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.

Il comma 2 del presente articolo 11, al fine di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, esonera i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al presente decreto (industrie siderurgiche, del legno, della ceramica, dell'*automotive* e di quelle, espressamente indicate, che lavorano o producono materie prime agricole, nonché le imprese coltivatrici di cereali) che, a decorrere dal 22 marzo fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015, dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 (pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, sino a un limite di 52 settimane in un quinquennio mobile, 12% per il periodo fra 52 e 104 settimane e 15% oltre tale limite temporale), 29, comma 8 (4% della

retribuzione persa) e 33, comma 2 (1,5% della retribuzione persa) del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 227,5 milioni per l'anno 2022, e delle minori entrate derivanti dal medesimo comma, valutate in 1,3 milioni di euro per l'anno 2023, e delle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024:

- a) quanto a 224,1 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge n. 234 del 2021 (pari a 700 milioni per il 2022, destinata proprio alla concessione di interventi in materia di integrazione salariale correlati ai differenti impatti nei settori produttivi della crisi determinata dalla pandemia e già ridotta di 163,1 milioni di euro complessivi per effetto del decreto-legge n. 4 del 2022);
- b) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;
- c) quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2;
- d) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;
- e) quanto a 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,8 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 38.

La RT afferma quanto segue.

Comma 1

Capoverso 11-quinquies

Dall'esame degli archivi amministrativi si stimano un numero di dipendenti interessati pari a circa 106.000 con un'integrazione media di 3 mesi e 40 ore mensili fruite (il tiraggio di solito si attesta per queste aziende intorno al 50% delle ore autorizzate), una retribuzione oraria di 12,7 euro ed una prestazione oraria di 7,6 euro. Si tenga conto che la normativa vigente prevede la possibilità di autorizzare in deroga ai limiti di durata periodi di cassa integrazione straordinaria per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (si tenga presente che ad oggi sono state presentate per tale ultima fattispecie solo 7 domande per complessivi 445 lavoratori, largamente inferiori alle attese). Ne derivano i seguenti effetti finanziari: prestazioni per 97 milioni di euro e contribuzione figurativa per 53 milioni di euro. Prudenzialmente non si tiene conto dell'effetto derivante delle entrate contributive sul contributo addizionale, considerati concomitanti interventi di esonero di alcune tipologie di aziende dal pagamento dello stesso.

(valori in mln di euro, – effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	2022
Prestazioni	-97,0
Contribuzione figurativa	-53,0
Totale	-150,0

Capoverso 11-sexies

Sulla base dei dati delle ore utilizzate negli anni 2020 e 2021 si stimano per il 2022 nei settori interessati 7,2 milioni di ore in deroga con una retribuzione media oraria di 11,7 euro e una prestazione media oraria di 6,9 euro.

Gli effetti finanziari vengono così stimati:

(valori in mln di euro, – effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	2022	2023	2024
Prestazioni	-49,7		
Contribuzione figurativa	-27,8		
Contributi addizionali	3,4		
Effetti fiscali	0	-1,3	0,5
Totale	-74,1	-1,3	0,5

Capoverso 11-septies

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la stessa è diretta a garantire una maggiore flessibilità per l'anno 2022 nell'utilizzo delle risorse di cui ai commi 11-ter e 11-quinquies dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015, ferma restando la somma delle relative risorse.

Comma 2

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'INPS si ricava l'andamento del ricorso alla cassa integrazione degli ultimi anni sintetizzato nel prospetto che segue:

Ore autorizzate e relativo tiraggio nei settori e negli anni sotto indicati

Settore	2017	2018	2019	2020	2021
Ore autorizzate settore siderurgia	23.655.913	2.426.485	15.217.072	44.416.059	29.030.149
- di cui utilizzate	12.289.863	571.807	8.508.741	19.425.638	6.961.597
<i>Tiraggio</i>	<i>52%</i>	<i>24%</i>	<i>56%</i>	<i>44%</i>	<i>24%</i>
Ore autorizzate settore legno	4.040.420	1.955.824	2.104.149	29.922.885	11.017.279
- di cui utilizzate	1.097.858	844.841	861.800	11.182.992	2.778.625
<i>Tiraggio</i>	<i>27%</i>	<i>43%</i>	<i>41%</i>	<i>37%</i>	<i>25%</i>
Ore autorizzate settore ceramica	3.183.685	3.459.329	2.909.283	20.647.145	8.360.477
- di cui utilizzate	528.827	1.183.191	991.138	6.092.633	1.410.974
<i>Tiraggio</i>	<i>17%</i>	<i>34%</i>	<i>34%</i>	<i>30%</i>	<i>17%</i>
Ore autorizzate settore <i>automotive</i>	28.920.229	16.677.299	45.359.819	117.889.326	76.303.847
- di cui utilizzate	10.083.775	7.352.631	20.066.953	45.545.962	18.707.396
<i>Tiraggio</i>	<i>35%</i>	<i>44%</i>	<i>44%</i>	<i>39%</i>	<i>25%</i>
Ore autorizzate settore agroindustria	44.180	12.350	736	778.434	466.414
- di cui utilizzate	19.522	8.203	-	258.077	157.134
<i>Tiraggio</i>	<i>44%</i>	<i>66%</i>	<i>0%</i>	<i>33%</i>	<i>34%</i>
Totale ore autorizzate	59.844.427	24.531.287	65.591.059	213.653.849	125.178.166
- di cui utilizzate	24.019.845	9.960.672	30.428.632	82.505.301	30.015.725
<i>Tiraggio</i>	<i>40%</i>	<i>41%</i>	<i>46%</i>	<i>39%</i>	<i>24%</i>

Dai dati sopraesposti, considerata la situazione di crisi energetica, si ipotizza un ricorso alla cassa integrazione ai livelli del 2020 (anno peggiore nella serie) e, sulla base dei parametri indicati di seguito, si stimano le minori entrate contributive:

Numero ore autorizzate (in milioni)	45,2
Tiraggio medio ipotizzato	50%
retribuzione oraria	12,7
aliquota media contributo addizionale	12%
contributi addizionali (in milioni di euro)	34,4

Le minori entrate contributive di 34,4 milioni di euro determinano i seguenti effetti finanziari:

(valori in mln di euro, – effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	2022	2023	2024
Minori entrate contributive	-34,4	0,0	0,0
effetto fiscale indotto	0,0	12,9	-5,3
Minori entrate al netto degli effetti fiscali	-34,4	12,9	-5,3

Comma 3

La RT si limita a ribadire il contenuto.

(milioni di euro)

Co	lett	Descrizione norma	e/ s	na tu ra	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento		
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
1		Estensione fino al 31 dicembre 2022 alle imprese della CIGO	Prestazione	s c	97,00				97,00				97,00		
			Contribuzioni e figurativa	s c	53,00										
	Ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fino al 31/12 alle imprese di specifici settori codici ATECO	Prestazione	s c	49,70				49,70				49,70			
		Contribuzioni e figurativa	s c	27,80											
		Contributi addizionali	e t					3,40				3,40			
		Effetti fiscali	e t		-1,30	0,50			-1,30	0,50			-1,30	0,50	
2		Esonero pagamento contributo addizionale per le aziende con specifici codici ATECO che ricorrono all'integrazione salariale, per le ore integrate tra il 22/3 e il 31/5	e co					-34,40				-34,40			
			s c	34,40											
			Effetti fiscali	e t		12,90	-5,30			12,90	-5,30			12,90	-5,30
3	a	Riduzione Fondo per la tutela del sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale epidemiologica di cui all'articolo 1, comma 120 della l. 234/2021	s c		-224,10				-144,51				-144,51		

Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che gli oneri correlati ai capoversi 11-*quinquies* e 11-*sexies* sono configurati in termini di tetti di spesa, a loro volta assistiti dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale rigetto di ulteriori domande nel caso di raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa, il che rappresenta un sufficiente presidio a garanzia dei saldi.

In relazione al capoverso 11-*quinquies*, comunque, si osserva che andrebbero perlomeno forniti i dati emersi dagli archivi amministrativi dai quali la RT evince la numerosità della platea interessata dalla norma, pari a 106.000 unità, anche considerando che l'informazione aggiunta dalla RT in merito allo scarso utilizzo ad oggi delle risorse previste per il biennio 2022-2023 per il ricorso alla cassa integrazione straordinaria in deroga ai limiti di durata sconta una scarsa significatività, atteso che sono trascorsi soltanto 2 mesi circa dall'inizio di utilizzabilità di dette risorse, che, per definizione, possono essere fruite soltanto una volta raggiunti gli ordinari limiti di durata previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015. Mentre non si hanno rilievi sulla retribuzione e sulla prestazione oraria media indicate, si osserva che sia la durata media di integrazione prevista (3 mesi, in pratica la metà del periodo massimo consentito, pari a 6 mesi) che le ore mensili che si presume che saranno fruite (40, scontando un tiraggio del 50% rispetto a quelle autorizzate, sulla base delle risultanze che sarebbero finora effettivamente emerse), pur non potendosi certamente considerare incongrue, non appaiono tuttavia ispirate a principi di adeguata prudenzialità. Infatti, nelle precedenti quantificazioni (anche se non vertenti su tale, specifica modalità di fruizione della CIG, ovvero quella in deroga ai limiti di durata previsti), da un lato, si è assunta l'ipotesi prudenziale di considerare il periodo massimo di fruizione concesso (nel caso in esame sarebbero 6 mesi), come ad esempio in relazione al decreto-legge n. 137 del 2020 e al decreto-legge n. 73 del 2021 e, dall'altro, non si è tenuto conto dell'effettivo tiraggio delle ore autorizzate (anche se ciò ha certamente concorso a determinare una sovrastima degli stanziamenti), peraltro partendo da basi orarie in taluni casi superiori a quelle evidentemente scontate nella RT in esame (80 ore), raggiungendo per esempio il valore di 138 ore nella RT riguardante l'articolo 40 del citato decreto-legge n. 73. Considerando la particolare complessità del quadro macroeconomico e i rischi presenti in materia energetica (sia in termini di costi che di approvvigionamenti, con possibili impatti di particolare entità sui livelli produttivi), gli appena citati correttivi apportati dalla RT ai parametri costituiti dalla durata del periodo di fruizione e dalle ore mensili integrate non sembrano caratterizzarsi per un apprezzabile grado di prudenzialità, soprattutto nel caso di ulteriore aggravamento della congiuntura, pur considerando l'esplicita esclusione dal computo degli effetti, proprio per motivi di prudenzialità, delle entrate che si registreranno a titolo di contributo addizionale. Tanto premesso, la quantificazione, sulla base dei dati forniti e delle ipotesi formulate, risulta corretta.

In relazione al capoverso 11-*sexies*, si rileva che il valore di 7,2 milioni di ore in deroga, indicato come desunto dalle risultanze di utilizzo degli istituti previsti nel biennio 2020-2021, appare nel complesso plausibile, atteso che, per il settore degli alberghi e pubblici esercizi (che comprendono gran parte dei settori interessati dall'estensione dei trattamenti di integrazione salariale consentiti dal capoverso in esame), risultano complessivamente autorizzate (non necessariamente fruite), per il

mese di febbraio, circa 5,5 milioni di ore⁶¹. Tanto premesso e rilevato che gli altri parametri (retribuzione e prestazione medie orarie, aliquota media di contribuzione addizionale, del tutto in linea con l'ipotesi minima legale) assumono valori condivisibili, non vi sono osservazioni da formulare sulla quantificazione.

Non vi sono rilievi da formulare sul capoverso 11-*septies*.

Nulla da osservare poi sul comma 2, atteso che tutte le ipotesi assunte appaiono prudenziali o in linea con i valori emersi negli ultimi anni, sulla base della dettagliata tabella fornita dalla RT per le ore autorizzate e fruite nei settori indicati dalla norma, e sul comma 3, atteso che le risorse utilizzate a copertura risultano quantitativamente appropriate e disponibili rispetto alle esigenze.

Articolo 12

(Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi)

Il comma 1, modificando l'articolo 1, comma 119, della legge n. 234 del 2021, estende l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui alla citata disposizione (previsto per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge n. 296 del 2006) ai casi di assunzioni di lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei 6 mesi precedenti, ovvero di lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette (lettera a)). Inoltre (lettera b)), esclude comunque, in caso di assunzione di lavoratori che godano della NASPI, il cumulo del beneficio di cui alla presente disposizione con quello previsto dall'articolo 2, comma 10-*bis*, della legge n. 92 del 2012 (destinato ai datori di lavoro che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'indennità di disoccupazione e pari, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, a un contributo mensile corrispondente al 20% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore).

Il comma 2 riconosce i benefici contributivi di cui al comma 1 nel limite di 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 4,2 milioni di euro per l'anno 2025. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal comma 1 e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo di cui al comma 1. Alle minori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024, 4,2 milioni di euro per l'anno 2025 e valutate in 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede: a) quanto a 0,8 milioni per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025 con le maggiori entrate derivanti dal presente articolo; b) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 5,5 milioni di euro per l'anno 2023, 4,2 milioni di euro per l'anno 2024, 2,8 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

La RT ricorda che il comma 119 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 ha esteso l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge n. 178 del

⁶¹ V. INPS, Osservatorio cassa integrazione guadagni, <https://www.inps.it/osservatoristatistici/5/75/o/454>

2020 (l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di 36 mesi) anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori subordinati da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa del MISE.

Gli oneri sono stati quantificati mediante la metodologia già utilizzata per la quantificazione degli oneri relativi al comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 e al citato articolo 1, comma 119, della legge n. 324 del 2021, cui la presente disposizione accede.

In particolare, le basi tecniche utilizzate ai fini della quantificazione dell'onere derivante dall'esonero in esame sono:

- Platea interessata dalla norma: 2.000 lavoratori;
- Importo medio mensile di sgravio: 254 euro;
- Durata dello sgravio: 36 mesi;
- Decorrenza della norma: aprile 2022.

L'onere è stato stimato ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 23%.

Gli effetti derivanti dalla disposizione sono rappresentati di seguito precisando che le minori entrate contributive costituiscono in ogni caso limite di spesa:

(valori in mln di euro; + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

	Minori entrate contributive (lordo fisco)	Effetto fiscale	Effetto complessivo
2022	-2,1	0,0	-2,1
2023	-6,3	0,8	-5,5
2024	-6,3	2,1	-4,2
2025	-4,2	1,4	-2,8
2026	0,0	0,6	0,6
2027	0,0	-0,7	-0,7

Si precisa che non si è tenuto conto dell'effetto finanziario derivante dal risparmio di spesa derivante dalla eventuale mancata fruizione del beneficio all'articolo 2, comma 10-*bis*, della legge n. 92 del 2012, previsto in caso di assunzione di lavoratori in NASPI.

La RT conclude la sua disamina ribadendo il contenuto della clausola di copertura.

(milioni di euro)

Co	Lett	Descrizione norma	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento		
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
1		Estensione Esoneri contributivi per assunzioni di lavoratori provenienti da imprese in crisi, di cui all'art. 1, comma 119, della legge 234/2021	e	co					-2,10	-6,30	-6,30	-4,20	-2,10	-6,30	-6,30
			s	c	2,10	6,30	6,30	4,20							
				t		0,80	2,10	1,40		0,80	2,10	1,40		0,80	2,10
2	b	Riduzione tabella A MISE	s	c	-2,10	-5,50	-4,20	-2,80	-2,10	-5,50	-4,20	-2,80	-2,10	-5,50	-4,20

Al riguardo, si rappresenta che, sulla base dei dati indicati, gli oneri quantificati, peraltro correttamente distribuiti nel quadriennio di riferimento, sembrano leggermente sottostimati, assumendo che i 254 euro mensili di sgravio vadano calcolati, in un anno di sgravio pienamente fruito, considerando 13 mensilità, come espressamente previsto dalla RT al comma 119 dell'ultima legge di bilancio.

Mentre non si hanno rilievi da formulare in relazione alla platea indicata, che appare sufficientemente prudenziale, perlomeno rispetto al dato riportato dalla RT al comma 119 (come lo è certamente la mancata contabilizzazione del risparmio di spesa derivante dal divieto di cumulo con il beneficio previsto per le assunzioni dall'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012), si osserva tuttavia che la RT in esame sembra presentare le medesime criticità già evidenziate per quella al comma 119 per quanto attiene al beneficio unitario spettante. Infatti, mentre una quota dei lavoratori fruirebbe già a l.v. del beneficio integrale, la RT presenta un valore medio di sgravio (circa 3.300 euro annui), che evidentemente risulta come media ponderata della quota di lavoratori appena individuata (per i quali non vi sarebbero comunque oneri aggiuntivi) e di quella, costituita da lavoratori ultra 36-enni, che altrimenti non avrebbe ricevuto alcun beneficio. Soltanto più puntuali indicazioni in merito potrebbero consentire di verificare la quantificazione esposta. Va comunque ricordato che l'onere è configurato come tetto di spesa, fra l'altro assistito dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale blocco di ulteriori concessioni, nel caso di raggiungimento del limite di spesa, anche in via prospettica. Nulla da osservare sugli effetti fiscali indotti, coerenti con quelli contributivi, e sui profili di copertura.

CAPO III

MISURE A SOSTEGNO DI AUTOTRASPORTO, AGRICOLTURA, PESCA, TURISMO

Articolo 13

(Ferrobonus e marebonus)

La norma prevede ulteriori risorse, pari complessivamente a 38,5 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare sia il cosiddetto "marebonus" ovvero l'istituzione, avvio e realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o miglioramento dei servizi su rotte esistenti (19,5

milioni di euro), di cui all'articolo 1, comma 647, della legge di stabilità 2016, che il cosiddetto "ferrobonus" ovvero il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale (19 milioni di euro) previsto dall'articolo 1, comma 648, della medesima legge. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 38.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, evidenzia che con il cosiddetto "marebonus", previsto, dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 647), si è disposta la concessione di contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

A tal fine era stata autorizzata la spesa annua di 45,4 milioni di euro per l'anno 2016, di 44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 milioni di euro per l'anno 2018. Con il decreto-legge n. 50 del 2017 è stata successivamente autorizzata la spesa di ulteriori 35 milioni di euro per l'anno 2018. Il cosiddetto "marebonus" è stato rifinanziato dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 110), che ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021, e successivamente dall'articolo 197 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

Con il cosiddetto "ferrobonus" sono stati autorizzati contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia.

A tal fine è stata autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 (art. 1, comma 648 della legge di stabilità 2016). Con il decreto-legge n. 50 del 2017 è stata successivamente autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per il "ferrobonus". La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 111) ha autorizzato la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021. La misura è stata successivamente rifinanziata dall'articolo 197 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co	Descrizione norma	e/s	nat	Saldo netto da finanziario				Fabbisogno				Indebitamento		
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
1	Marebonus – contributi decongestione rete viaria	s	c	19,5				19,5				19,5		
2	Ferrobonus – contributi decongestione rete ferroviaria	s	c	19,0				19,0				19,0		

Al riguardo, trattandosi di un onere limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 14 ***(Clausola di adeguamento corrispettivo)***

Il comma 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo del 21 novembre 2005 n. 286, riguardante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore. In particolare:

- si prevede che nei contratti stipulati in forma scritta deve essere introdotta quale elemento essenziale del contratto di trasporto di merci su strada, una clausola di adeguamento al costo del carburante che, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, preveda l'adeguamento del corrispettivo qualora dette variazioni superino del 2 cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato;
- si stabilisce che al fine di mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione e di incentivare, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, la determinazione del corrispettivo dei contratti di trasporto di merci su strada in forma non scritta è effettuata in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge n. 190 del 2014, come periodicamente aggiornati, con cadenza trimestrale, dal medesimo Ministero sul proprio sito internet.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che le disposizioni introdotte sono di natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 15 ***(Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto)***

Il comma 1 incrementa di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, che assegna risorse al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori.

Il comma 2 incrementa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, limitatamente al periodo d'imposta 2021, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il comma 3 provvede ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 38.

La RT descrive la norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co	Descrizione norma	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	
1	Incremento risorse Comitato centrale albo autotrasportatori, di cui all'articolo 2, comma 3 D.L.n.451/1998	s	c	15				15					15		
2	Incremento della deduzione forfettaria di spese non documentate per gli autotrasportatori di cui all'articolo 1, comma 106 della legge n. 266/2005	e	t	-5				-5					-5		

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 16

(Esonero versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

La norma esonera, per l'esercizio finanziario 2022, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, dal versamento del contributo annuale a favore dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

La RT precisa che l'Autorità di Regolazione nel settore dei trasporti (ART) è stata istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ed è una autorità amministrativa indipendente e rientra nell'ambito delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

La RT evidenzia poi che ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lett. b), del citato decreto-legge n. 201/2011, "gli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste" sono tenuti al versamento di un contributo annuale a favore dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Il contributo è fissato annualmente dall'Autorità – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio.

In base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della delibera dell'Autorità n. 225/2020 del 22

dicembre 2020, integrata dalla delibera dell’Autorità n. 20/2021 dell’11 febbraio 2021 e dalla determina del Segretario generale n. 30/2021 del 4 marzo 2021, sono state stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento del contributo relativo al 2021 dovuto dagli operatori economici del settore del trasporto.

La RT ribadisce il contenuto della disposizione e afferma che la quantificazione degli oneri è stata effettuata sulla base dei dati relativi ai contributi applicati nel corso dell’anno 2021, in relazione ai quali l’Autorità di regolazione dei trasporti ha previsto un introito pari a 1,4 milioni di euro, derivante dall’esazione del contributo da parte di circa 3.114 imprese dell’autotrasporto.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

C o	Descrizione norma	E/ S	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	
1	Esonero versamento dei contributi per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti per le imprese di autotrasporto merci	E	T					-1,4					-1,4		
1	Esonero versamento dei contributi per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti per le imprese di autotrasporto merci	S	C	1,4											
	Riduzione del fondo per il riaccertamento residui di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5 della legge n. 196/2009 Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	S	C	-1,4				-1,4					-1,4		

Al riguardo, si osserva che diversamente dall’analogo esonero effettuato per l’anno 2021 dall’articolo 37-bis, del decreto-legge n. 41 del 2021, la presente norma non sembra configurare gli oneri come limite di spesa. Andrebbe dunque valutata l’opportunità di inserire una apposita previsione che l’esenzione dal versamento del contributo per l’anno 2022 opera nel limite massimo di spesa di 1,4 milioni di euro.

Inoltre, pur essendo la misura dell’esenzione in linea con quanto previsto per l’esercizio finanziario precedente, andrebbero fornite maggiori informazioni circa i parametri e le ipotesi assunte alla base della quantificazione non essendo possibile riscontrarla con il solo dato della platea indicato dalla RT⁶².

Nulla da osservare, in rapporto alla copertura a valere sul fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che presenta le occorrenti disponibilità.

⁶² La delibera dell’Autorità 225/2020, citata dalla RT ma relativa all’esercizio finanziario 2021 e non all’esercizio 2022 oggetto della norma in esame, fissava il contributo allo 0,6 per mille del fatturato, prevedendo una soglia di esenzione di 1.800 € per cui il contributo non era dovuto se pari o inferiore a tale somma. La delibera relativa invece al contributo da versare nel 2022 è la [n. 181/2021](#) che ha confermato la misura del contributo allo 0,6 per mille del fatturato ma ha innalzato la soglia di esenzione a 3.000 €.

Articolo 17
(Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto)

La norma istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato

Ai relativi oneri, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento		
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
Istituzione di un fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto per far fronte all'aumento del prezzo dei carburanti (c. 1)	s	c	500				500				500		

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 18
(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

Il comma 1 riconosce un contributo straordinario alle imprese esercenti attività agricola e della pesca – a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca – sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto

Il comma 2 stabilisce che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241⁶³ del 1997, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui

⁶³ Si evidenzia che, nella compensazione del beneficio con il versamento dei tributi dovuti all'erario, la compatibilità della compensazione con la disciplina contabile vigente, è condizionata al rispetto del vincolo del limite delle risorse che sono stanziato in bilancio a tal fine, che, sebbene siano transitate nella gestione della c.s. 1778 (Agenzia delle entrate), e perciò poste al di "fuori" della disciplina di bilancio, originano in ogni caso da formali autorizzazioni di spesa, cui si raccorda la distinta evidenziazione dei capitoli di spesa iscritti dello stato di previsione del dicastero dell'economia e delle finanze (Programma 1.4 "Regolazione contabili, restituzioni e rimborsi" (29.5)).

redditi⁶⁴. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 3 prevede che il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari o società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. E' previsto che per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, i contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il comma 4 stabilisce che le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 5 prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Il comma 6 dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009.

La RT illustra brevemente le disposizioni in commento ripercorrendone il contenuto.

Rappresenta quindi, di aver utilizzato ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, i dati del Ministero della transizione ecologica per quanto concerne i consumi dei carburanti utilizzati nel settore agricolo e i relativi prezzi nel periodo di riferimento nonché le informazioni acquisite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, relativamente ai consumi nel settore della pesca.

Si riportano, di seguito, gli effetti finanziari negativi derivanti dalla misura relativamente all'anno 2022.

Pertanto, conferma che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo, valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi della norma di copertura finanziaria.

⁶⁴ Approvato con DPR n. 917 del 1986.

Tabella 1*(in euro)*

		Importo contribuito
	Spesa per acquisto carburanti nel primo trimestre 2022	20%
Agricoltori	620.920.357	124.184.071

Tabella 2*(in euro)*

		Importo contribuito
	Spesa per acquisto carburanti nel primo trimestre 2022	20%
Veicoli da pesca	79.501.100,00	15.900.220

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese correnti, come segue:

Descrizione norma	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Articolo 18	s	c	140,1				140,1				140,1			

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in quanto, utilizzando i dati forniti in RT, si riscontrano le risultanze in essa indicate.

Articolo 19

(Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari)

Il comma 1 dispone che le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni

Il comma 2 stabilisce che le predette operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione possono essere assistite dalla garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole, autorizza, a sua volta, in favore dell'ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

La RT, oltre a descrivere la norma, evidenzia che per evitare ulteriori oneri a carico delle imprese agricole e sostenerne la liquidità, l'accesso alle garanzie sarà gratuito (ovvero, non si applicherà la cd. "commissione di garanzia" di ISMEA), nei limiti previsti dalla disciplina unionale per gli aiuti *de minimis*.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co	Descrizione norma	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento		
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
1	Contributo a ISMEA per garanzie su operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione mutui agrari	s	k	20				20				20		
3	Riduzione Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alla produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità, di cui all'art. 1, comma 515, della legge 234/2021	s	k	-10				-10				-10		
	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 522 legge n.234/2021- contributi a ISMEA per concessioni garanzie per accesso al credito imprese agricole	s	k	-10				-10				-10		

Al riguardo, pur rilevando che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, si segnala che non vengono forniti elementi di valutazione sulla congruità delle risorse stanziare rispetto agli obiettivi da perseguire.

Con riferimento alla copertura finanziaria degli oneri:

- quanto alla riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge n. 234 del 2021, posto che degli iniziali 50 milioni previsti residuerebbero solo 5 milioni e che da interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria le risorse risultavano ancora disponibili nei giorni precedenti la pubblicazione del decreto, si rinvia all'articolo 20 per ulteriori considerazioni;
- quanto alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 522, della legge n. 234 del 2021, posto che le risorse risultavano ancora disponibili nei giorni precedenti la pubblicazione del decreto, non vi sono particolari osservazioni anche se da un punto di vista formale andrebbe valutata la conseguente abrogazione della norma visto che l'autorizzazione di spesa viene così azzerata.

Articolo 20

(Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

Il comma 1 incrementa di 35 milioni di euro per l'anno 2022 la dotazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di cui all'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il comma 2 provvede alla copertura dei predetti oneri, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il comma 3 modifica l'articolo 1, comma 515 della legge n. 234 del 2021 per stabilire che la dotazione finanziaria per l'anno 2022 del fondo mutualistico è destinata alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del fondo e dei costi sostenuti per le attività di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al comma 517. A tal fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasferisce all'Istituto ISMEA la relativa dotazione finanziaria. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) supporta le attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza. Inoltre viene sostituito l'articolo 1, comma 517, della legge n. 234 del 2021, al fine di prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla società di capitali dedicata costituita da ISMEA di cui al comma 516, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento del fondo di cui al comma 515. L'AGEA è individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del fondo e di verifica delle eventuali sovra compensazioni per effetto di un cumulo degli interventi del fondo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati. AGEA supporta le attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza. Conseguentemente è modificato l'articolo 1, comma 518, della legge n. 234 del 2021 per tener conto delle modifiche apportate con la presente disposizione.

La RT si limita a descrivere i commi 1 e 2, mentre in merito al comma 3 evidenzia che si apportano alcune modifiche ordinarie ai commi 515 e seguenti della legge di bilancio 2022, rese necessarie per rimodulare l'intervento anche alla luce della riduzione dello stanziamento originario che viene utilizzato per la copertura delle proposte di cui al presente decreto-legge. In particolare, la RT specifica che la somma residua risultante sul fondo di cui al comma 515, a seguito delle riduzioni di cui all'articolo 19 comma 3 e articolo 20 comma 2, pari a 5 milioni di euro, è destinata alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del fondo e dei costi sostenuti per le attività di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al successivo comma 517 della medesima legge. La RT evidenzia poi che il supporto di AGEA sia nella parte della sperimentazione che di definizione ed implementazione delle procedure si rende necessaria per poter consentire la partenza a regime del fondo di mutualizzazione AgriCat dal 1° gennaio 2023. Inoltre per consentire l'immediato avvio delle attività di sperimentazione e di predisposizione dei

sistemi di gestione del fondo, si stabilisce che la dotazione 2022 del fondo di cui al comma 515 sia direttamente assegnata ad Ismea.

La RT sottolinea poi che viene differita l'apertura del conto corrente di tesoreria al 1° gennaio 2023, alla luce del fatto che le attività del 2022 non prevedono il pagamento di compensazioni agli agricoltori e che i versamenti sul fondo a regime con prelevamenti dal primo pilastro della Politica agricola comune (Feaga) e dal secondo pilastro Pac (Feasr) partiranno dal 2023; inoltre, si individua AGEA quale soggetto preposto al prelievo a carico dei pagamenti diretti della Pac delle quote di partecipazione degli agricoltori e di verifica di eventuali sovracompensazioni con altre misure di gestione del rischio. La RT chiarisce che l'affidamento di tali compiti ad AGEA deriva dal fatto che, tra le varie funzioni, l'Agenzia si occupa anche del coordinamento degli organismi pagatori delle misure del primo pilastro Pac e che, inoltre, nell'attuale programmazione, AGEA è stata individuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale organismo intermedio sulla "misura 17 – gestione del rischio del programma di sviluppo rurale nazionale 2015-2022" e, pertanto, già svolge attività di verifica mirate ad evitare sovracompensazioni sulla misura gestione dei rischi.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co	Descrizione norma	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	
1	Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'art. 1, comma 128, della legge 178/2020	s	k	35,0				35,0					35,0		
2	Riduzione Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alla produzioni agricole causati da alluvione, gelobrina e siccità, di cui all'art. 1, comma 515, della legge 234/2021	s	k	-35,0				-35,0					-35,0		

Al riguardo, atteso che le risorse del fondo mutualistico di cui all'articolo 1, comma 515, della legge n. 234 del 2021 sono state ridotte dall'articolo 19, comma 3 e dall'articolo 20, comma 2 del presente provvedimento da 50 milioni di euro a 5 milioni di euro per l'anno 2022, andrebbe confermato che tali residue risorse siano idonee alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del fondo e dei costi

sostenuti per le attività di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per l'implementazione delle procedure finanziarie. A tal fine, appare opportuno che siano forniti maggiori elementi di dettaglio che evidenzino l'entità degli oneri da sostenere e la congruità delle risorse presenti sul predetto fondo. Considerato poi che il fondo mirava tra l'altro a compensare danni derivanti da siccità, fenomeno al momento in atto in alcune zone d'Italia⁶⁵, andrebbe escluso che dalla riduzione in esame derivi poi l'esigenza di nuovi finanziamenti con successivi provvedimenti legislativi.

Inoltre, considerato che le suddette spese sono finalizzate ad implementare a regime un fondo mutualistico, andrebbe assicurato che le risorse di cui sarà dotato il predetto fondo saranno a valere, come affermato dalla RT, dei fondi europei con prelevamenti dal primo pilastro della Politica agricola comune (Feaga) e dal secondo pilastro Pac (Feasr), escludendo l'insorgenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Relativamente ai compiti assegnati dalla presente disposizione all'AGEA, andrebbe assicurato che gli stessi possono essere svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 21

(Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura)

Il comma 1, al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, dispone che i Piani di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, prevedano la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui all'articolo 52, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Il comma 2 sostituisce il secondo periodo dell'articolo 52, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 83 del 2012, al fine di prevedere che il digestato è considerato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e in conformità ai requisiti e alle caratteristiche definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica

Il comma 3, conseguentemente, per effetto delle modifiche apportate dal presente articolo, abroga la lettera o-*bis*) del comma 1 dell'articolo 3 ed il Capo IV-*bis* del Titolo IV del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, come introdotti dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

La RT afferma che la previsione normativa è volta a favorire l'utilizzo dei sottoprodotti vegetali e degli scarti di lavorazione delle filiere agroalimentari come fertilizzante, per sopperire la mancanza di prodotti chimici a seguito della crisi russo-ucraina (di cui l'Italia è un grande importatore). La RT ribadisce la necessità e

⁶⁵ Cfr. ISPRA, [Bollettino siccità](#)

l'importanza di normare tali sottoprodotti anche nell'ambito dell'economia circolare, prevedendo la delega al Mipaaf per la stesura di un decreto che normi le caratteristiche di qualità e la disciplina dell'utilizzazione agronomica del digestato proveniente da impianti alimentati con biomasse diverse da quelle già individuate ai sensi del decreto ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016.

La RT conclude affermando che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 22 ***(Credito d'imposta per IMU in comparto turismo)***

La norma riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore di talune imprese del comparto turismo. Si tratta delle imprese turistico-ricettive, delle imprese che esercitano attività agrituristica⁶⁶, delle imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché delle imprese del comparto fieristico e congressuale, dei complessi termali e dei parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici. Il contributo è riconosciuto in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU)⁶⁷, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Altro requisito è quello che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997. Lo stesso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR⁶⁸.

Si prevede quindi che la disposizione in commento trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*», e successive modifiche. Inoltre gli operatori economici che intenderanno fruire dell'agevolazione dovranno presentare apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione. Si fa quindi rinvio ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate al fine di definire le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni.

L'efficacia delle disposizioni in esame è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Ai relativi oneri, valutati in 15,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge n. 234 del 2021.

⁶⁶ Come definita dalla legge n. 96 del 2006 e dalle pertinenti norme regionali.

⁶⁷ Di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 2019.

⁶⁸ TUIR: testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR n. 917 del 1986.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che per la valutazione degli effetti di natura finanziaria sono stati considerati i versamenti IMU dei soggetti destinatari della disposizione; in particolare, stante la condizione prevista secondo cui il soggetto passivo deve essere anche gestore dell'attività, la RT stima un importo IMU dovuto a titolo di seconda rata 2021 pari a 184,4 milioni di euro per tutti gli immobili utilizzati, di cui circa 156 milioni di euro riferibili ai soli fabbricati classificati nella categoria catastale D2.

Sulla base dei dati relativi alla fatturazione elettronica, aggiornati a dicembre 2021, la RT evidenzia che la perdita media di fatturato dei settori interessati dalla disposizione in esame, registrata nel secondo semestre 2021 rispetto al corrispondente periodo del 2019, è di circa il 20%. I dati della fatturazione elettronica non consentono però di valutare gli effetti della disposizione in esame sui singoli contribuenti e a tal fine sono stati quindi utilizzati i dati delle liquidazioni periodiche IVA rilevando che circa il 20% dell'IMU dovuta per la seconda rata 2021 sia riferibile a soggetti interessati dall'applicazione della disposizione in esame. Considerando che l'agevolazione in esame spetta limitatamente al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 gli oneri per l'anno 2022, relativi alla concessione del credito d'imposta, risultano per la RT pari a 15,6 milioni di euro (156x20%x50%).

Relativamente alla disposizione (comma 3) che prevede che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, la RT evidenzia che non si ascrivono effetti trattandosi di una rinuncia a maggior gettito.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co	Descrizione norma	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	
2	Credito d'imposta pari al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata IMU in favore delle imprese turistico-ricettive	S	c	15,6				15,6					15,6		
4	Riduzione Fondo Unico Nazionale per il Turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366 legge n.234/2021	S	c	-15,6				-15,6					-15,6		

Al riguardo, si osserva che la stima si connota per la sua estrema sinteticità che non ne consente la verifica ai fini della valutazione del carattere prudenziale della stessa. Infatti la quantificazione del credito d'imposta operata dalla RT - che si basa su un importo IMU dovuto a titolo di seconda rata 2021 pari a circa 156 milioni di euro riferibili ai soli fabbricati classificati nella categoria catastale D2 - non è stata accompagnata dall'indicazione di elementi informativi di dettaglio, quali il numero dei contribuenti potenzialmente interessati all'agevolazione, distinto per tipologia di attività, nonché i valori medi dell'IMU da essi pagata, e il fatturato medio distinto per i rispettivi trimestri dell'anno 2019 e dell'anno 2021, al fine di individuare, nei valori di massima, i soggetti che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi pari almeno al 50%. Inoltre la percentuale del 20% riferita all'IMU dovuta per la seconda rata dai soggetti interessati dalla disposizione⁶⁹ non è oggettivamente verificabile mancando elementi che supportino l'indicazione di detta percentuale.

Sarebbero utili pertanto ulteriori elementi conoscitivi al fine di poter valutare la quantificazione proposta.

CAPO IV CONTRATTI PUBBLICI

Articolo 23 (Revisione prezzi)

Il comma 1 attribuisce al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), in relazione alle domande di accesso al fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, la facoltà di riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo fondo (rifinanziato dal secondo comma) e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate, un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 7 del medesimo articolo 1-*septies* ed all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. Ad esito dell'attività istruttoria, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può disporre la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione, che è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Il comma 2 incrementa:

- il fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 di 200 milioni di euro per l'anno 2022 interamente destinati alle compensazioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 per le opere pubbliche di cui al comma 8 del medesimo articolo 29;
- la dotazione del fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, di 120 milioni per l'anno 2022.

Il comma 3 provvede ai relativi oneri, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 38.

⁶⁹ Ossia dai soggetti che abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel secondo semestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo del 2019.

La RT afferma che l'articolo 1-*septies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come integrato e modificato, dapprima, dall'articolo 1, commi 398 e 399, della 30 dicembre 2021, n. 234 e, successivamente, dall'articolo 29, comma 13, del decreto – legge 27 gennaio 2022, n. 4 detta disposizioni finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021.

Stante il permanere di detti aumenti eccezionali anche nel primo semestre 2022, l'articolo 25, comma 2, del decreto – legge 1° marzo 2022, n. 17, ha previsto un'estensione della disciplina recata dal citato articolo 1-*septies* anche al primo semestre 2022, incrementando la dotazione del fondo previsto dal comma 8 del medesimo articolo 1-*septies* di ulteriori 150 milioni di euro (che si aggiungono ai 200 milioni già stanziati per le compensazioni relative al primo e secondo semestre dell'anno 2021 dallo stesso articolo 1-*septies* e dall'articolo 1, comma 399, della 30 dicembre 2021, n. 234).

Con il D.M. 30 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale 28 ottobre 2021, n. 258, sono state disciplinate le modalità di utilizzo del fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Con decreto direttoriale 11 novembre 2021, pubblicato nella G.U. del 23/11/2021, n. 279, sono state rilevate le variazioni percentuali superiori all'8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021.

Attualmente, è in fase di predisposizione il decreto direttoriale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 1-*septies*, comma 1, del decreto – legge n. 73 del 2021 di rilevazione delle variazioni percentuali superiori all'8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021.

Inoltre, l'articolo 25, comma 2, del decreto – legge n. 17 del 2022 prevede l'adozione di un ulteriore decreto ministeriale di rilevazione delle variazioni dei prezzi relative al primo semestre 2022.

Orbene, in considerazione del numero elevato delle domande di accesso alle risorse del fondo presentate in relazione al primo semestre 2021 (sono state presentate domande da 449 stazioni appaltanti per un totale di 1118 operatori economici) e dei tempi di completamento dell'attività istruttoria e di erogazione dei contributi, il comma 1, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, possa riconoscere, nel limite complessivo del 50% delle risorse del fondo, un'anticipazione pari al 50% dell'importo richiesto, nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria prevista dal decreto ministeriale di cui al secondo periodo del medesimo comma 8. Ad esito dell'attività istruttoria di cui al periodo precedente, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può disporre la

ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione che è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Infine, la RT si limita a descrivere il contenuto dei commi 2 e 3.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione norma	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024		
2	a	Incremento del fondo per le opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1 del Dl n. 76/2020	s	k	200					200					200		
2	b	Incremento del fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione di cui all'articolo 1- <i>septies</i> , comma 8 del Dl 73/2021	s	k	120					120					120		

Al riguardo, in merito al comma 1 andrebbe chiarito se dalla possibilità concessa al MIMS di riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo fondo e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate, un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto nonché dalla previsione che in seguito all'esito dell'attività istruttoria, il MIMS possa disporre la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione, possa discendere una rappresentazione sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quella scontata nei tendenziali.

Relativamente al comma 2 anche se l'onere è configurato entro un limite di spesa ed è prevista la proporzionalità nell'assegnazione delle risorse, atteso gli ulteriori incrementi dei fondi in esame per fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione al fine di verificare i dati ed i parametri utilizzati ai fini della stima (numero di imprese, rincari medi per tipologia di materiale e d'impresa, misura percentuale di copertura delle richieste di accesso alla risorse del fondo in base alle risorse presenti).

TITOLO IV
RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI PER LA SICUREZZA, LA DIFESA
NAZIONALE E PER LE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

CAPO I
GOLDEN POWER

Articolo 24
(Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale – Golden power)

L'articolo 24 prevede la ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale attraverso modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012.

Il comma 1, lettera a) dell'articolo 24 modifica l'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 21 del 2012 specificando l'ambito di applicazione del potere di veto all'adozione di delibere, atti od operazioni dell'assemblea o degli organi di amministrazione di un'impresa che svolge attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

Il comma 1, lettera b) dell'articolo 24 modifica l'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 21 del 2012, che disciplina l'obbligo di notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'informativa completa sulla delibera, sull'atto o sull'operazione da adottare in modo da consentire il tempestivo esercizio del potere di veto. Con la novella in argomento viene esentata dall'obbligo di notifica l'operazione che sia in corso di valutazione o già sia stata valutata in relazione all'esercizio dei poteri connessi all'acquisto di partecipazioni in un'impresa che svolge attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale (opposizione all'acquisto o imposizione di specifiche condizioni).

Il comma 1, lettera c) dell'articolo 24 modifica l'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 21 del 2012, il quale disciplina l'obbligo di notifica che assiste l'esercizio dei poteri di opposizione o imposizione di specifiche condizioni, applicabile a chiunque acquisisca una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. In particolare, viene previsto (numero 1) che la notifica dell'acquisizione venga resa dall'acquirente ove possibile congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, confermando i termini (entro dieci giorni) e la contestuale trasmissione delle informazioni necessarie, comprensive di descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività, al fine di valutare la (eventuale) minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, derivante dall'acquisto delle partecipazioni. Il comma 1, lettera c), numero 2) dell'articolo 24 aggiunge al comma 5 un nuovo periodo dopo il primo, che disciplina i casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti del procedimento. In tali casi, viene previsto che la società notificante trasmetta, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. A tale fine, viene inoltre inserito (numero 3) un ulteriore periodo, dopo il quarto, con il quale viene stabilito che entro quindici giorni dalla notifica, la società acquisita possa presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che (numero 4), qualora lo ritenga necessario può richiedere informazioni alle parti del procedimento (e non più al solo acquirente come previsto dal testo previgente). Qualora il potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di condizioni, viene specificato che l'inosservanza delle stesse da parte della società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto (oltre che da parte dell'acquirente citato dal testo previgente) la rende soggetta, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio

del valore dell'operazione (effettuata con violazione o inadempimento delle condizioni imposte) e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.

La RT afferma che la disposizione presenta carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 25

(Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012)

L'articolo 25 prevede la ridefinizione dei poteri speciali in materia di energia, trasporti, comunicazioni e ulteriori attivi strategici tramite modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 2, comma 2, prevedendo che l'obbligo di notifica delineato dalla predetta disposizione si applichi solo nel caso in cui l'operazione non sia stata già oggetto di notifica ai sensi del comma 5. Poi modifica il comma 2-*bis* al fine di ricomprendere, nell'ambito applicativo del D.L. n. 21/2012, qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi a favore di un soggetto europeo, ivi compresi quelli stabiliti e residenti in Italia, ma solo limitatamente ai settori indicati nel comma 5. Inoltre, similmente a quanto osservato per il comma 2, è previsto che l'obbligo di notifica delineato dalla predetta disposizione si applichi solo nel caso in cui l'operazione non sia stata già oggetto di notifica ai sensi del comma 5. Quindi modifica il comma 5 al fine di: in primo luogo, unificare, ove possibile, la notifica da parte dell'acquirente con la notifica da parte della società che detiene attivi strategici; in secondo luogo, per un verso, la norma prevede l'obbligo di notifica per tutte le acquisizioni di partecipazioni, riguardanti gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1 nonché di quelli di cui al comma 1-*ter*, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale (ultimo periodo). Per l'altro, l'obbligo di notifica è posto in capo anche a soggetti appartenenti all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti e residenti in Italia, ma solo per i settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo e qualora l'acquisizione sia tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto. Infine, si modifica il comma 6 al fine di rendere coerenti tra loro le varie disposizioni nelle quali in luogo della distinta notifica da parte dell'acquirente e da parte della società si prevede una sola notifica. Inoltre, è previsto che la società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, entro 15 giorni dalla notifica, può presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Conseguentemente, le ulteriori modifiche sono volte ad estendere la disciplina relativa all'acquirente anche alla società acquisita.

Il comma 2 disciplina la vigenza temporale del regime introdotto con il comma 1, lettera c), numero 2.

Il comma 3 prevede misure di raccordo con l'articolo 4-*bis*, comma 3-*bis*, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,

abrogandone la disposizione concernente gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea.

La RT, afferma che la disposizione presenta carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 26 ***(Misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica)***

L'articolo aggiunge l'articolo 2-*quater* (Misure di semplificazione dei procedimenti e prenotifica) al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.

Il nuovo articolo 2-*quater* prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, 1-*bis* e 2, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei ministri, per la definizione dei procedimenti in caso di mancato esercizio dei poteri speciali decisa all'unanimità dai componenti del gruppo di coordinamento, fatta salva in ogni caso la possibilità per ogni amministrazione e per le parti di chiedere di sottoporre l'esame della notifica al Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono individuate le modalità di presentazione di una prenotifica che consenta l'esame da parte del gruppo di coordinamento, o del Consiglio dei ministri, delle operazioni, anteriormente alla formale notifica di cui agli articoli 1 e 2, al fine di ricevere una valutazione preliminare sulla applicabilità dei citati articoli e sulla autorizzabilità dell'operazione.

La RT, afferma che la disposizione presenta carattere procedimentale e pertanto non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 27 ***(Potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali)***

Il comma 1 istituisce presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono definiti i criteri per l'individuazione e la nomina dei componenti del nucleo, la durata degli incarichi, i compensi spettanti nel limite massimo di euro 50.000 per singolo incarico al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, le ulteriori disposizioni concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo

Il comma 2 modifica l'articolo 2-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21. In particolare, al comma 2, del menzionato articolo 2-*bis* viene fatto espresso riferimento al gruppo di coordinamento di

cui all'articolo 1-*bis* per coordinamento con quanto previsto dal successivo articolo 28 del presente decreto, relativamente alla collaborazione con autorità amministrative di settore. Dopo il comma 2, è inserito il comma 2-*bis* che prevede la possibilità da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri di avvalersi, secondo modalità da definirsi mediante apposito protocollo d'intesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione della Guardia di finanza. Nell'espletamento delle attività di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, i militari della Guardia di finanza si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Si modifica infine il comma 3 del predetto articolo 2-*bis* al fine di consentire un ampliamento della facoltà della Presidenza del Consiglio di ricorrere a convenzioni o protocolli di intesa anche con altre amministrazioni.

Il comma 3 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle misure organizzative a supporto del nucleo di cui al comma 1 da svolgersi da parte del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di euro 570.000 euro per l'anno 2022 e di euro 760.000 annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

La RT, sul comma 1 afferma che la disposizione prevede, al fine di potenziare l'attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, l'istituzione di un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali costituito da dieci componenti per i quali è prevista anche l'attribuzione di compensi, nel limite massimo di euro 50.000 per singolo incarico al netto degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione. Pertanto, l'onere complessivo annuo per l'attribuzione dei compensi ai predetti componenti è ricompreso nel limite massimo di 500.000 euro. Sono stimati ulteriori 260.000 euro connessi agli oneri a carico dell'amministrazione e alle spese di missione. Ipotizzando che il nucleo sarà operativo a partire dal mese di aprile 2022, la disposizione determina un onere di 570.000 euro per l'anno 2022 e di 760.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Sul comma 2 afferma che la disposizione apporta alcune modifiche all'art. 2-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21. In particolare la modifica di cui alla lettera a) aggiunge il riferimento all'art. 1-*bis* dello stesso decreto-legge tenuto conto delle modifiche apportate dall'art. 28 del presente decreto alla composizione del gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014. La lettera b) prevede la facoltà per la Presidenza del Consiglio dei Ministri di avvalersi, secondo modalità da definirsi mediante apposito protocollo d'intesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica della collaborazione della Guardia di finanza. La disposizione non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto la lettera a) apporta modifiche ordinamentali mentre per la lettera b) si prevede l'attuazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione al comma 3 afferma che esso prevede che le misure organizzative a supporto del nucleo di cui al comma 1 da svolgersi da parte del Dipartimento per il

coordinamento amministrativo sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 4 afferma che esso prevede la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di euro 570.000 euro per il 2022 e in euro 760.000 annui a decorrere dal 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

(milioni di euro)

Co	Descrizione norma	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento		
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
1	Istituzione di un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri	s	c	0,57	0,76	0,76	0,76	0,57	0,76	0,76	0,76	0,57	0,76	0,76
	Riduzione Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200 della L. 190/2014	s	c	-0,57	-0,76	-0,76	-0,76	-0,57	-0,76	-0,76	-0,76	-0,57	-0,76	-0,76

Al riguardo, sul comma 1, in relazione agli oneri per i componenti del nucleo di valutazione, posto che si fissa il limite massimo netto per singolo incarico e ritenendo prudentiale la decorrenza degli incarichi già dal mese di aprile ipotizzata dalla RT, andrebbero forniti i prospetti di calcolo degli effetti fiscali indotti e delle spese di missione ipotizzate.

Invece, andrebbero forniti elementi circa le spese di funzionamento del nucleo, posto che a seguito di rettifica esse sono state escluse dalla quantificazione degli oneri⁷⁰.

In relazione al comma 2, dato che è prevista una clausola di invarianza della spesa per l'attività di collaborazione della Guardia di Finanza con la Presidenza del Consiglio, andrebbero forniti adeguati chiarimenti circa la sostenibilità di tale nuova attività da parte della Guardia di Finanza potendosi essa avvalere delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.

Anche sul comma 3, posto che si prevedono misure di supporto del nuovo nucleo di valutazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, andrebbero fornite indicazioni sulle risorse a tal fine disponibili, anche attraverso rimodulazione di quelle esistenti e maggiori dettagli sulle misure di

⁷⁰ Cfr. rettifica pubblicata in Gazzetta ufficiale del 23 marzo 2022 e AS 2564 testo sottolineato. In particolare con la rettifica i compensi sono stati fissati al netto degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione mentre nel testo iniziale erano fissati al lordo dei predetti oneri. La RT è stata modificata: nella versione iniziale gli oneri pari a 260.000 euro annui erano per le spese di funzionamento.

supporto che si prevedono, considerato che è già previsto uno stanziamento per le spese di funzionamento del nucleo.

Con riferimento alla copertura, nulla da osservare presentando il fondo le occorrenti disponibilità.

Articolo 28

(Ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud)

Il comma 1 modifica l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in materia di poteri speciali inerenti alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, che alla luce delle modifiche in esame si estende anche alla tecnologia nuvola (*cloud*) e altri attivi. Una modifica concerne la possibilità di estendere tramite DPCM il campo di applicazione dell'esercizio dei poteri speciali ad ulteriori attività rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Inoltre l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica non è più limitato a rapporti con soggetti esterni all'Unione europea e quindi può riguardare anche soggetti nazionali o appartenenti all'UE. Ulteriore innovazione riguarda il contenuto della notifica che ora deve contenere un dettagliato piano annuale, i cui contenuti possono essere integrati con DPCM che potrà anche escludere alcune tipologie di attività dall'obbligo di notifica anche in considerazione delle ridotte dimensioni dell'operazione. È prevista la possibilità per le imprese di aggiornare il piano anche in corso d'anno. Rimangono fermi i termini già previsti dalla normativa previgente di trenta giorni dalla notifica per l'approvazione, la possibilità di proroga fino a venti giorni se è necessario svolgere approfondimenti tecnici e il silenzio assenso per cui decorsi i termini il piano si intende approvato. Una novità riguarda la possibilità di approvare il piano per un periodo temporale limitato, indicando il termine per l'eventuale sostituzione di determinati beni o servizi. Cambiano i parametri di calcolo della sanzione amministrativa pecuniaria per chi non osserva gli obblighi di notifica: se prima era prevista da un minimo del 25 per cento del valore dell'operazione ad un massimo del 150 per cento, ora si prevede solo il limite massimo del tre per cento del fatturato del soggetto tenuto alla notifica. Si prevede inoltre la nullità dei contratti stipulati in violazione delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali. Il governo può inoltre ingiungere il ripristino della situazione anteriore alla violazione, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata al ritardo. Il nuovo comma 6 prevede la composizione del gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali, l'avvalimento del centro di valutazione e certificazione nazionale e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa. Il nuovo comma 7 prevede che l'istituzione di un comitato per svolgere le attività di monitoraggio e ne disciplina la composizione. Anche il comitato si avvale del Centro di valutazione e certificazione nazionale e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa. Al fine del monitoraggio, il soggetto interessato comunica con periodicità ogni attività esecutiva posta in essere. Il comitato può disporre ispezioni e verifiche tecniche. Il nuovo comma 8 precisa che per le attività previste dal presente articolo ai componenti del gruppo di coordinamento di cui al comma 6 e a quelli del comitato di monitoraggio di cui al comma 7 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 2 prevede che in sede di prima applicazione, il piano di cui al comma 2 dell'articolo 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, modificato dal comma 1 del presente articolo, include altresì l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati. Ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono dichiarati estinti dal predetto gruppo di coordinamento e il

relativo esame è effettuato in sede di valutazione del piano annuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1-*bis*, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 21 del 2012.

Il comma 3 abroga il comma 10, dell'articolo 16 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 che aveva modificato il comma 3-*bis* dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 ora interamente riscritto dal comma 1 del presente articolo.

La RT, afferma che la disposizione sostituisce integralmente dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2021, n. 21 in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, sistemi *cloud* e altri attivi di riferimento.

In particolare, il nuovo articolo 1-*bis* prevede al comma 6 la modifica della composizione del gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali con rappresentanti della Presidenza del Consiglio e di altri Ministeri nonché, al comma 7, l'istituzione di un comitato composto da uno o più rappresentanti della Presidenza del Consiglio e da altri rappresentanti dei Ministeri.

Per le attività previste dal presente articolo, ai componenti del gruppo di coordinamento di cui al comma 6 e a quelli del comitato di monitoraggio di cui al comma 7, la disposizione precisa che non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati e pertanto ad essa non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, considerato che le norme prevedono l'istituzione di un Gruppo di coordinamento e di un comitato, pur essendo previsto che ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, andrebbero chiarite le risorse di cui tali organi disporranno per esercitare i compiti loro assegnati di valutazione delle notifiche, monitoraggio periodico, istruttoria ai fini dell'imposizione di sanzioni. Inoltre si prevede che il comitato possa disporre ispezioni e verifiche tecniche, per cui anche in questo caso andrebbero illustrate le risorse di cui il comitato potrà disporre per espletare tali attività. Infine si prevede l'avvalimento del Centro di valutazione e certificazione nazionale e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa, per cui andrebbe assicurata la sostenibilità per tali uffici dei nuovi adempimenti che ne deriveranno, potendo essi avvalersi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.

In generale, si osserva poi che l'ambito dei poteri speciali risulta più esteso rispetto alla normativa previgente in quanto relativo a tutti i rapporti anche con soggetti nazionali e dell'Unione europea mentre finora si applicava solo qualora vi fosse un soggetto non appartenente all'Unione europea ed è esteso alla tecnologia cloud e ulteriori servizi, beni, rapporti attività e tecnologie potranno essere individuati con DPCM. Si estende inoltre l'obbligo di notifica che finora riguardava solo le acquisizioni con l'obbligo di presentare un piano annuale degli acquisti. L'insieme di queste modifiche dovrebbe quindi determinare un notevole impatto in termini di procedure che gli uffici preposti dovranno seguire, per cui andrebbero illustrate le risorse disponibili a tale fine e, stimato l'incremento del numero delle procedure, valutata la loro adeguatezza.

CAPO II
CYBERSICUREZZA DELLE RETI, DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI
INFORMATICI E APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME CRITICHE

Articolo 29
(Rafforzamento della disciplina cyber)

L'articolo reca disposizioni concernenti la diversificazione delle dotazioni informatiche delle pubbliche amministrazioni, al fine di prevenire i rischi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici. La norma fa riferimento ai rischi derivanti dalla possibilità della mancata fornitura dei necessari strumenti ed aggiornamenti da parte di aziende produttrici legate alla Federazione Russa, a seguito della crisi in Ucraina. Sono quindi dettate disposizioni per la semplificazione delle procedure di acquisto di un ulteriore prodotto o servizio tecnologico di sicurezza informatica

In particolare, il comma 1 stabilisce che le pubbliche amministrazioni provvedano alla diversificazione dei prodotti informatici in uso, al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici.

Il comma 2 stabilisce che le stazioni appaltanti provvedano all'acquisto di un ulteriore prodotto o servizio, tra quelli individuati dal comma 3, mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Qualora tali prodotti o servizi non siano disponibili attraverso tali strumenti, si procede mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, come disciplinata dall'art. 63 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), anche in deroga a quanto previsto dal comma 6, secondo periodo, del medesimo articolo 63.

Il comma 3 demanda ad una circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale l'individuazione delle categorie di prodotti destinate alla sicurezza dei dispositivi (antivirus, *antimalware*, EDR) ovvero alla protezione delle reti (firewall).

Il comma 4 stabilisce che dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non derivano effetti che possano costituire presupposto per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 1, 2 e 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 5 integra l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105. Tale comma prevede che il Presidente del Consiglio – su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) – possa disporre la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l'espletamento dei servizi interessati. Con le novelle in esame si specifica che tale determinazione è assunta in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Si prevede, inoltre, che nella determinazione si faccia esplicita menzione delle norme derogate e che tali deroghe siano motivate in maniera specifica. Infine, si stabilisce che le determinazioni in oggetto non siano soggette al controllo preventivo di legittimità.

Il comma 6, al fine di consentire il più rapido avvio delle attività strumentali alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, integra l'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, aggiungendo il comma 8-*bis* per cui in relazione alle facoltà assunzionali riconosciute alla Agenzia per la cybersicurezza nazionale stabilisce che i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati dall'Agenzia, possano prevedere una durata massima di quattro anni, rinnovabile per periodi non superiori ad ulteriori complessivi quattro anni. Delle assunzioni e dei rinnovi disposti ai sensi del presente comma è data comunicazione al COPASIR nell'ambito della relazione annuale.

La RT evidenzia sui commi 1 e 2 che le pubbliche amministrazioni procedano alla diversificazione di prodotti e servizi di sicurezza informatica appartenenti alle categorie di prodotti caratterizzate da un alto livello di pervasività sulle reti e dei sistemi in cui operano, con conseguente potenziale impatto sul rischio complessivo, acquisendo un ulteriore prodotto o servizio, laddove in uso, per ciascuna delle categorie individuate con circolare dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al comma 3. Si tratta nello specifico delle seguenti tipologie di prodotti o servizi:

- sicurezza dei dispositivi (*endpoint security*), ivi compresi applicativi *antivirus*, *antimalware* ed “*endpoint detection and response*” (EDR);
- “*web application firewall*” (WAF), prodotti necessari per ridurre il rischio di compromissione di reti e sistemi mediante lo sfruttamento di vulnerabilità su applicazioni web, attraverso l’analisi automatica e l’eventuale filtraggio delle richieste web.

Sul comma 4 ribadisce che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 1, 2 e 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Certifica sul comma 5 che ivi si prevede la modifica l’articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, in materia di determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in presenza di rischi gravi e imminenti per la sicurezza nazionale connessi alla vulnerabilità di reti, sistemi informativi e servizi informatici.

Assicura che trattasi di disposizioni ordinamentali, che non introducono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito al comma 6, evidenzia che ivi si prevedono modificazioni all’articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 133, in materia di possibile durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dell’Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale, certificando che la disposizione si inserisce nel quadro normativo definito dal decreto-legge n. 82 del 2021 e, in particolare, nel contesto delle previsioni in materia di personale. A tale riguardo, restano pertanto ferme le disposizioni finanziarie recate dallo stesso decreto-legge e le pertinenti quantificazioni.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sui commi 1-3, premesso che le disposizioni stabiliscono che le pubbliche amministrazioni debbano procedere alla diversificazione di prodotti e servizi di sicurezza informatica appartenenti alle categorie di prodotti caratterizzate da un "alto livello di pervasività" sulle reti e dei loro sistemi informatici, con conseguente potenziale impatto sul rischio complessivo, ponendo per le medesime l’obbligo di provvedere alla acquisizione di un ulteriore prodotto o servizio, per ciascuna delle categorie individuate con circolare dell’Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale, va non di meno evidenziato che il comma 4 stabilisce che a tal fine le medesime amministrazioni debbano provvedere a valere delle risorse umane, finanziarie e strumentali per loro già disponibili ai sensi della legislazione vigente. Sul punto, si ribadisce che l’articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di

contabilità stabilisce che nuove norme che si accompagnino a siffatte clausole prescrive che le stesse debbano associarsi alla presentazione in RT dell'illustrazione dei dati ed elementi che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. Diversamente, risolvendosi tali clausole in mere affermazioni di principio, di fatto prive di dimostrata fondatezza che invece dissimulano la copertura di nuovi e maggiori oneri posti a carico del bilancio. Quest'ultima, come noto, non è consentita dalla legge di contabilità, come rilevato recentemente anche dall'Organo di controllo⁷¹.

Sul comma 6, pur non avendo osservazioni si osserva che la disposizione ivi prevista deroga alle limitazioni previste per le Amministrazioni pubbliche dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 36, comma 2, secondo periodo del TUPI, ai sensi del quale i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati dalle PA esclusivamente nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Articolo 30

(Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)

Il comma 1 demanda ad un decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, l'individuazione delle materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2. I rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 2.

Il comma 2 stabilisce che le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1 hanno l'obbligo di notificare, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione.

Il comma 3 dispone che salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l'obbligo di cui al comma 2 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione.

Il comma 4 prevede che le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 luglio 2022.

Il comma 5 reca la clausola di invarianza stabilendo che dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni

⁷¹ In particolare, la Corte ha rilevato che "di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano quantificate in modo da presentare già margini per la copertura di eventuali incrementi di oneri conseguenti all'implementazione delle nuove normative previste" aggiungendo poi che in relazione "al verificarsi di casi di copertura finanziaria esplicita su stanziamenti di bilancio in essere, nel presupposto della sussistenza di fondi disponibili" osservando che la RT dovrebbe dar conto dei motivi della sussistenza di margini disponibili, "sicché non appare chiaro se in effetti, attesa anche la scarsa chiarezza del rapporto tra la nuova legislazione e quella previgente, si crei il rischio della necessità di futuri stanziamenti di bilancio. Ciò quando, più propriamente "non si assiste, di fatto, ad un capovolgimento del rapporto tra leggi onerose e stanziamenti di bilancio, nel senso che questi ultimi vengono costruiti ex ante già scontando gli effetti di norme ancora da approvare: in tal modo, si altera l'ordinato rapporto tra leggi e bilancio, laddove le prime dovrebbero trovare autonoma copertura diversa da quella del ricorso al bilancio.". Cfr. Corte dei conti, SS.RR., "Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche quantificazioni degli oneri"- settembre -dicembre 2021, 9 marzo 2022, pagine 4 e 5.

provvedono alle attività di controllo previste dal presente articolo avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT certifica che la previsione normativa intende, nella particolare situazione di crisi internazionale che coinvolge l'approvvigionamento di materie prime ed i traffici commerciali ad esse connesse, porre sotto controllo i flussi commerciali concernenti l'esportazione verso Paesi terzi (extra UE) di determinati prodotti, in ragione della loro momentanea carenza, ai fini della salvaguardia degli interessi strategici e dei livelli produttivi nazionali.

A tali fini, è perciò prevista l'adozione di un DPCM che individua le materie prime critiche e l'attivazione di un meccanismo di preventiva notifica, con descrizione dei dettagli dell'operazione di export, da effettuare al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale almeno 10 giorni precedenti l'avvio dell'operazione, da parte delle imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare fuori dell'Unione europea, direttamente o indirettamente, i materiali individuati dal DPCM nonché i rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia. L'inottemperanza, da parte degli operatori economici, agli obblighi di notifica o la contravvenzione al veto imposto, comportano la nullità delle operazioni e degli atti adottati nonché l'applicazione di una sanzione amministrativa.

Certifica che la disposizione ha carattere temporaneo, strettamente connesso al periodo di crisi attuale e si applica fino al 31 luglio 2022 e che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni provvedono alle attività di controllo previste dal presente articoli avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che le norme in esame sono rette da una clausola di neutralità (comma 5) va nuovamente ribadito che la RT non dovrebbe limitarsi a ribadire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica, ma recare l'illustrazione dei dati ed elementi che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità dei fabbisogni per le Amministrazioni interessate dagli adempimenti ed attività, potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse per loro già previste ai sensi della legislazione vigente. Come peraltro stabilito espressamente dall'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità.

TITOLO V
ACCOGLIENZA E POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ
AMMINISTRATIVA

Articolo 31
(Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)

Il comma 1 autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio fino al 31 dicembre 2022 e nei limiti delle risorse previste al comma 4, a:

- a) definire ulteriori modalità di accoglienza diffusa mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al Registro delle associazioni di stranieri o che operano stabilmente in favore di stranieri (art. 42, TU immigrazione) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. La misura è prevista fino a 15.000 unità e deve garantire una sostanziale omogeneità di servizi e costi con le forme di accoglienza pubblica già assicurate mediante la rete dei centri governativi ordinari e straordinari gestiti dalle Prefetture Uffici Territoriali del Governo;
- b) definire ulteriori forme di sostentamento delle persone provenienti dall'Ucraina (titolari della protezione temporanea) che abbiano già provveduto ad una autonoma sistemazione, per un massimo di 60.000 unità. Il contributo è previsto per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale e con termine non oltre il 31 dicembre 2022;
- c) riconoscere un contributo forfettario alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un contributo forfettario per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale da parte dei "richiedenti e titolari della protezione temporanea", per un massimo di 100.000 unità. La misura del contributo deve esser definita d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'onere complessivo di tale misura è stabilito nel limite di 152 milioni di euro per l'anno 2022. Le attività autorizzate possono svolgersi, come espressamente chiarito nel comma 1, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, ossia entro il termine del 31 dicembre 2022 e nel limite delle risorse previste al comma 4.

Il comma 2 demanda alle ordinanze di protezione civile adottate a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di provvedere alla disciplina delle diverse forme di supporto all'accoglienza (comma 1, lettera a)) e di sostentamento (comma 1, lettera b)). A tal fine, si stabilisce di considerare l'eventuale e progressiva autonomia delle persone assistite che svolgeranno attività lavorative in attuazione di quanto già previsto dalla citata ocdpc del 4 marzo 2022, n. 872 che, all'articolo 7 autorizza le persone provenienti dall'Ucraina a seguito della crisi in atto a svolgere attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura, in deroga alle quote massime definite dalla programmazione annuale prevista dal TU immigrazione (art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 286/1998, n. 286).

Il comma 3 prevede, nei medesimi limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 (entro il 31 dicembre 2022), un incremento di circa 7,5 milioni di euro per l'anno 2022 delle risorse di bilancio iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza anche al fine di incrementare la capacità delle strutture di prima accoglienza.

Il comma 4 prevede che per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite complessivo di 348 milioni di euro per l'anno 2022, si provveda a valere sulle risorse del fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente incrementate per l'anno 2022.

Il comma 5 rinvia, per la copertura finanziaria degli oneri complessivi derivanti dall'articolo in esame, quantificati in 355.533.750 euro per l'anno 2022, alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 38.

La RT certifica che la disposizione, al comma 1, lettera a) prevede l'attivazione di una modalità di assistenza diffusa, assicurata mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al Registro di cui all' articolo 42 del D.Lgs. n. 286/1998 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. All'attivazione dei servizi, cui si provvederà mediante accordi quadro nazionali e convenzioni prevedendo sostanziale omogeneità di servizi e costi con le forme di accoglienza pubblica già assicurate mediante la rete dei Centri di Assistenza Straordinaria (CAS) gestiti dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, per la durata della protezione temporanea riconosciuta ai sensi del D.Lgs. n. 85/2003 e dai conseguenti provvedimenti attuativi. La misura è prevista per un massimo di 15.000 unità. Il costo unitario medio pro die dell'assistenza diffusa è stimato in euro 33/persona/giorno, che proiettato per il massimo di 15.000 unità fino al 31 dicembre 2022, limite temporale definito dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, produce un onere massimo complessivo pari ad euro 142 milioni. Tale costo deve essere, infatti, sostanzialmente allineato al costo unitario pro die dell'assistenza assicurata nei predetti CAS.

Sul comma 1, lettera b), prevede, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera g) del citato D.Lgs. n.85/2003, la concessione di un contributo per il sostentamento delle persone provenienti dall'Ucraina che hanno già provveduto ad una autonoma sistemazione, stabilendo un valore medio commisurato a quanto riconosciuto in occasione di eventi calamitosi sul territorio nazionale, con un termine stabilito in 90 giorni, per un costo unitario medio pro die stimato in euro 10/persona/giorno, che proiettato per un massimo di 60.000 unità, per la durata massima di 90 giorni con termine non oltre il 31 dicembre 2022, limite temporale definito dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, produce un onere massimo complessivo pari ad euro 54 milioni.

Quanto alla lettera c) del comma 1, ribadisce che ivi si prevede la copertura del costo dell'assistenza sanitaria che, in attuazione del richiamato dall'art. 4, comma 1, lettera g) del citato D.Lgs. n.85/2003, ai soggetti aventi titolo alla protezione temporanea ivi prevista sia riconosciuto pieno accesso al Servizio sanitario nazionale, mediante l'attivazione, con le modalità già in uso per i richiedenti protezione internazionale, della tessera sanitaria. Il costo capitaro medio stimato a carico del SSN dal Ministero della salute è quantificato in euro 2018/persona su base annua. Pertanto tale previsione, proiettata su un massimo di 100.000 unità fino al 31 dicembre 2022, limite temporale definito dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, produce un onere massimo complessivo pari ad euro 152 milioni.

Di seguito il riepilogo dimostrativo della quantificazione degli oneri riportato in RT:

Dimostrazione della quantificazione degli oneri

	Lettera a)	Lettera b)	Lettera c)	Copertura complessiva in milioni di euro
2022	141,57	54	151,35	346,92
arrotondamenti	142	54	152	348

Lettera a): $33 \text{ euro} / \text{giorno} * 286 \text{ giorni} * 15.000 \text{ unità} = 141,57 \text{ milioni di euro}$

Lettera b): $10 \text{ euro/giorno} * 90 \text{ giorni} * 60.000 \text{ unità} = 54 \text{ milioni di euro}$

Lettera c): $2.018/12 * 9 \text{ mesi} = 1.513,5 * 100.000 = 151,35 \text{ milioni di euro}$

Sul comma 3 conferma che ivi prevede, nei medesimi limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, anche al fine di incrementare le capacità delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, un incremento delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza, per un importo di 7.533.750 euro per l'anno 2022.

Conferma sul comma 4 che ivi si prevede che per l'attuazione delle misure di cui al comma 1 si provvede, nel limite complessivo di 348 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili del fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, di cui si prevede contestualmente un corrispondente incremento nell'anno 2022.

Sul comma 5, certifica che la disposizione comporta quindi un onere complessivo pari a 355.533.750 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi della disposizione di copertura finanziaria.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto corrente e in conto capitale come segue:

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Commi 1-2	s	k	348											
Commi 1-2	s	c					348				348			
Comma 3	s	c	7,53				7,53				7,53			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, quanto alla lettera a), ai sensi della quale è prevista l'attivazione da parte del Dipartimento della protezione civile, di modalità di assistenza diffusa, con la collaborazione con i Comuni e tutti gli enti del terzo settore e dell'associazionismo impegnati nel soccorso ai rifugiati, per cui la norma prevede che si provvederà nel numero massimo di 15.000 posti fino al 31 dicembre 2022, mediante accordi quadro nazionali e convenzioni *ad hoc*, in virtù dei quali sarà disciplinata l'omogeneità di servizi e dei costi con le forme di accoglienza pubblica già ai sensi della normativa vigente oggi assicurate dai (CAS) gestiti dalle

Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, per un onere massimo pari ad euro 142 milioni, stimato sulla base di un costo unitario giornaliero per l'assistenza assicurata nei predetti CAS pari a 33 euro a persona, non ci sono osservazioni.

Quanto alla lettera b), ai sensi del quale è prevista la concessione di un contributo per il sostentamento delle persone provenienti dall'Ucraina che abbiano già provveduto ad una autonoma sistemazione, stabilendosi un valore "medio" commisurato a quanto riconosciuto in occasione di eventi calamitosi sul territorio nazionale, con un termine stabilito in 90 giorni, per un costo unitario "medio" indicato in 10 giornalieri a persona, che proiettato per un massimo di 60.000 unità, per la durata massima di 90 giorni con termine non oltre il 31 dicembre 2022, produrrebbe un onere massimo complessivo pari ad euro 54 milioni, andrebbero richieste indicazioni idonee a comprovare la congruità dell'onere "medio" unitario riportato dalla RT e ai fattori che ne determinano la varianza.

Sulla lettera c), posto che ivi si prevede anche l'onere relativo all'assistenza sanitaria ai soggetti aventi titolo alla protezione temporanea, per cui è riconosciuto l'accesso ai servizi del S.S.N., mediante l'attivazione della tessera sanitaria con le modalità ad oggi già in uso per i richiedenti protezione internazionale, per cui il costo capitaro "medio" stimato a carico del SSN dal Ministero della salute è quantificato in euro 2.018 euro per persona su base annua, conseguendone per 9 mesi un onere massimo complessivo pari ad euro 152 milioni, andrebbero richiesti elementi integrativi a dimostrazione della congruità dell'onere "medio" unitario indicato dalla RT.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica va evidenziato che il prospetto riepilogativo espone per il medesimo ammontare complessivo del maggior onere di spesa, l'impatto in conto spesa per investimenti per quanto concerne il dato di sola "competenza finanziaria", e in conto maggiori spese correnti, per quanto riguarda l'impatto atteso in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Sul punto, si rileva che per prassi gli stanziamenti di spesa in conto capitale determinano effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica di norma articolati in più annualità, a ragione delle procedure amministrative volte al perfezionamento degli impegni di spesa, mentre per le spese correnti l'impatto è di norma coincidente con l'annualità dello stanziamento espresso in termini di competenza finanziaria.

Sul comma 3, per i profili di quantificazione, richiamando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, posto che si limite a predisporre l'adeguamento di una autorizzazione configurata come limite massimo di spesa già prevista ai sensi della normativa vigente, andrebbero comunque richiesti i parametri e determinanti considerati ai fini della stima di una maggior spesa prevista per il 2022, fornendo a tal fine informazioni puntuali circa gli ulteriori fabbisogni rispetto a quanto sarebbe da ritenersi già scontato dagli stanziamenti previsti in bilancio ai sensi della legislazione vigente per il medesimo anno, in relazione alla locazione e la gestione dei centri di accoglienza.

Sul comma 4, pur considerando che ivi trattasi di norma avente un rilievo meramente contabile, in linea di principio, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, va evidenziato che il Fondo per le emergenze nazionali (FEN), iscritto nel bilancio dello Stato nell'ambito dello stato di previsione del dicastero dell'economia e delle finanze⁷², recherebbe una dotazione 2022 di 385 milioni di euro, ragione per cui va segnalato che l'emergenza in atto assorbirebbe il 90,3% della dotazione prevista per l'anno in corso ai sensi della legislazione vigente⁷³.

Articolo 32

(Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'articolo abbrevia da tre mesi a cinque settimane la durata del corso di formazione per l'accesso ai ruoli di capo squadra (e conseguentemente, di capo reparto) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

In particolare, il comma 1 dispone che al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione professionale della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2021, per un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2020, è ridotta, in via eccezionale, a n.5 settimane.

Il comma 2 stabilisce che agli oneri di cui al comma 1, indicati pari a euro 290.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

La RT evidenzia che la disposizione è diretta ad assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per fare fronte alla crescente richiesta di sicurezza in relazione allo scenario emergenziale connesso alla grave crisi internazionale connessa al conflitto in atto in Ucraina, e per garantire, al contempo, una adeguata organizzazione per fronteggiare interventi anche di natura straordinaria correlati alla situazione di crisi in atto.

In tal senso, rileva che il comma 1 riduce, in via eccezionale ed in deroga alle vigenti disposizioni, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 da n.3 mesi a n. 5 settimane, in analogia a come si è già operato con il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 e con il decreto

⁷² Capitolo 7441.

⁷³ Va altresì segnalato che la gestione del FEN è annualmente assegnata al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio dei ministri e che pertanto la relativa dotazione iscritta nel bilancio dello Stato è annualmente trasferita al bilancio di quest'ultimo organismo che come noto reca una speciale autonomia amministrativa e contabile. Da i dati del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, la dotazione relativa all'esercizio 2022 avrebbe registrato un consistente definanziamento rispetto all'anno 2021 passando da 940 milioni di euro di previsioni iniziali, ai 335 milioni di euro nel 2022 IPSZ, "Bilancio della presidenza del consiglio dei ministri 2022/2024", Supplemento Ordinario n.1 alla G.U. del 14 gennaio 2022, pagina 254. Capitolo 979 del bilancio della PCM.

legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 e, da ultimo, con il più recente decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, articolo 1-bis, convertito con legge dell'8 novembre 2021, n. 155, laddove la necessità di colmare in tempi brevi le carenze di personale nel ruolo, hanno indotto l'Amministrazione ad intervenire sulla durata del corso di formazione.

La disposizione non incide sull'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 secondo il quale la decorrenza "economica" nel profilo corrispondente a Capo Squadra e Capo reparto decorre dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione; in particolare, evidenzia che le unità interessate dal passaggio di qualifica risultano essere n. 700.

A tale proposito, assicura che nulla muta in relazione alla decorrenza "giuridica" in relazione alle vigenti disposizioni ordinamentali, che resta confermata al 1° gennaio 2021, per il numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2020.

Sul comma 2, conferma che ivi si quantifica in 290.000 euro, per il 2022 e che l'onere connesso alla riduzione della durata del corso a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Di seguito la tabella dimostrativa degli oneri.

ONERE RETRIBUTIVO PER RIDUZIONE DURATA CORSO DI ACCESSO A CAPO SQUADRA

RIDUZIONE DURATA CORSO DA 3 MESI A 5 SETTIMANE

CORSO DURATA 3 MESI

Qualifica	Numero posti	Data inizio	Data fine	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Vigile del fuoco coordinatore	700	01/04/2022	01/07/2022	174,52	8.671.991

CORSO DURATA 5 SETTIMANE

Qualifica	Numero posti	Data inizio	Data fine	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Vigile del fuoco coordinatore	700	01/04/2022	06/05/2022	67,12	3.335.343
Capo squadra	700	06/05/2022	01/07/2022	107,40	5.626.549
					8.961.891

MAGGIORE ONERE:	290.000
------------------------	----------------

RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO

Qualifica	fissa	accessoria	totale
Capo squadra	47.371,25	5.018,81	52.390,06
Vigile del fuoco coordinatore	44.679,36	5.010,44	49.689,80

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggior spese/entrate tributarie correnti e minori spese correnti come segue:

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Comma 1	s	c	0,29				0,29				0,29			
Comma 1	e	t/c					0,14				0,14			
Tabella A	s	c	-0,29				-0,29				-0,29			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si riscontrano i valori stimati dalla RT nella stima dell'onere correlato alla maggiore spesa per retribuzioni per il CNVF a ragione della riduzione della durata, per il solo 2022, del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di Capo squadra e Capo reparto, che passa dai n. 3 mesi previsti ai sensi della normativa vigente a 5 settimane: per cui è connesso il riconoscimento anticipato del maggiore trattamento economico spettante in corrispondenza al profilo professionale di capo squadra/capo reparto, a decorrere dal giorno della conclusione del relativo corso di formazione professionale. Comunque, andrebbe richiesto il quadro di computo degli effetti "indotti" correlati alla maggior spesa, con l'indicazione delle aliquote applicate, come stabilito dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della RGS.

Va tuttavia evidenziato che la RT sembrerebbe recare la quantificazione dell'onere solo relativamente all'onere della anticipazione della decorrenza economica dell'avanzamento a capo squadra (dei vigili del fuoco coordinatori) per il 2022 e non i maggiori oneri connessi alla anticipazione dei successivi avanzamenti a capo squadra "esperto" e a capo reparto, previsti dalla normativa vigente a "ruolo aperto" e al riconoscimento degli scatti convenzionali in ragione dell'anzianità maturata in tali gradi, anch'essa riconosciuta in ragione dell'anzianità maturata nel grado⁷⁴.

Sul punto, si rammenta che l'articolo 17, comma 7, primo periodo, della legge di contabilità impone che le norme che comportano nuovi e maggiori oneri in materia di pubblico impiego, debbano accompagnarsi ad una proiezione almeno decennale degli effetti finanziari. Ciò valendo, in particolare, per il personale in regime di "diritto pubblico" allorché la normativa vigente prevede automatismi nella disciplina degli avanzamenti in ruolo.

Quanto al dispositivo di copertura, ivi richiamandosi a tal fine il fondo speciale di parte corrente, a valere degli accantonamenti previsti in favore del Ministero

⁷⁴ Si segnala infatti che andrebbero considerati anche i nuovi e maggiori oneri da ritenersi non scontati dai tendenziali a legislazione vigente, da associare alla maggiore celerità nel conseguimento della nomina dei capo squadra *de quo*, in relazione agli avanzamenti previsti per loro a ruolo "aperto" (per anzianità) ai sensi degli articoli 14, 15 decreto legislativo n.217/2005, prima alla qualifiche di capo squadra "esperto" (dopo cinque anni di servizio nella qualifica di capo squadra) e poi a quella di capo reparto (dopo cinque anni nella qualifica di capo squadra "esperto"), mentre l'articolo 16 disciplina il riconoscimento dell'ulteriore scatto convenzionale. Il differenziale stipendiale tra le qualifiche su indicate assomma, in ragione unitaria annua, a 200 euro annui lordi circa per la qualifica di capo squadra "esperto" (rispetto al capo squadra) a 350 euro annui lordi per la qualifica di "esperto" con scatto convenzionale" e a 500 euro annui lordi per l'avanzamento a capo reparto, mentre per l'avanzamento da capo reparto a capo reparto "esperto" è di ulteriori 500 euro annui lori circa, che si incrementa di circa 100 euro annui lordi per il capo reparto "esperto" con scatto convenzionale. Cfr. D.P.R.,15 marzo 2018, n. 41, articolo 2 e tavole annesse.

dell'economia e delle finanze per il 2022, andrebbe confermata l'esistenza delle relative disponibilità.

Articolo 33

(Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione)

L'articolo protrae a tutto il 2022 l'impiego – che le norme previgenti avrebbero consentito non oltre la fine di marzo 2022 – sia di lavoratori interinali impiegati presso le Commissioni preposte al vaglio delle domande di protezione internazionale o altre forme di protezione, sia dei contratti a termine utilizzati dal Ministero dell'interno per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari (onde destinare tale personale al vaglio di istanze presentate dalle persone sfollate dall'Ucraina).

In particolare, il comma 1 reca una duplice disposizione. Esso autorizza il mantenimento in servizio a tutto il 2022 dei lavoratori interinali, assunti nell'ambito della “Misura emergenziale EmAs.Com” a valere su fondi europei, impiegati presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e le loro Sezioni o presso la Commissione nazionale per il diritto di asilo. Correlativamente, il comma 1 autorizza modifiche ai contratti già stipulati con le agenzie di somministrazione, anche in deroga all'articolo 106 del Codice degli appalti (recato dal decreto legislativo n. 50 del 2016). Quest'ultimo articolo definisce la procedura di modifica dei contratti durante la loro efficacia e delimita i casi in cui sia consentita la modifica contrattuale senza una nuova procedura di affidamento.

Il comma 2 reca anch'esso una duplice disposizione. Esso autorizza il Ministero dell'interno ad utilizzare fino a tutto il 2022 – dunque oltre il termine ultimo stabilito dalla normativa previgente – le prestazioni di lavoro a contratto a termine già previste per l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, onde impiegarle per una più rapida trattazione delle istanze che siano presentate da “cittadini stranieri interessati dalla crisi internazionale in atto” in Ucraina (si ricorda che riguardo ad altra crisi, quella in Afghanistan, l'articolo 7 del decreto-legge n. 139 del 2021 come convertito, e come modificato dal decreto-legge n. 16 del 2022 con riferimento alla crisi ucraina, menziona: “i profughi provenienti dall'Afghanistan e dall'Ucraina in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto”). Nel contempo, autorizza quel Ministero – con riferimento a siffatte prestazioni di lavoro con contratti a termine – a modifiche in deroga, analoghe a quelle sopra ricordate previste dal comma 1. Le prestazioni di contratto a termine qui considerate sono quelle oggetto dell'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (e successive modificazioni, in ultimo recate dall'articolo 1, comma 648 della legge n. 234 del 2021). La disposizione, oltre a consentire di protrarre a fine 2022 l'utilizzo di questi contratti a termine da parte del Ministero dell'interno, altresì autorizza modifiche ai contratti già stipulati con le agenzie di somministrazione, anche in deroga al citato articolo 106 del Codice degli appalti

Il comma 3 quantifica agli oneri derivanti dal presente articolo (commi 1 e 2), pari complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 38.

La RT rileva che la disposizione prevede la possibilità per la Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo (CNA) e le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (CCTT) di avvalersi di prestatori di lavoro a termine, riconoscendo la possibilità – per i contratti in corso – di ricorrere all'istituto delle modifiche del contratto in corso di esecuzione, anche in deroga rispetto alle previsioni dell'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici, per assicurare la definizione delle istanze di protezione internazionale e per fronteggiare le

ulteriori esigenze determinate dall'emergenza in atto derivante dal conflitto bellico in corso in Ucraina.

Nell'ambito della Misura emergenziale Emas.Com si era già previsto che i Collegi del Sistema Asilo potessero avvalersi di prestazioni di lavoro a termine per il tramite di una o più agenzie di somministrazione.

Ad esito della procedura di affidamento prevista nel cennato Progetto è stata individuata un'Agenzia di somministrazione che ha messo a disposizione, per le esigenze della CNA e delle CCTT, n. 57 prestatori di lavoro con contratto a termine, attualmente operativi fino al 31 marzo 2022.

Il costo mensile medio di un'unità di personale è pari a € 3.679,23 IVA inclusa, computato su una media di 30 giorni, comprensivo di utile di agenzia e relativa IVA.

Il costo mensile complessivo, computato su una media di 30 giorni, per 57 lavoratori ammonta ad euro 209.716,11.

Pertanto, per il periodo dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, il costo totale per 57 lavoratori per 9 mesi ammonta ad euro 1.887.444,99.

Si riporta, di seguito, tabella riepilogativa concernente i costi stimati come sopra:

Aprile	€ 209.716,11
Maggio	€ 209.716,11
Giugno	€ 209.716,11
Luglio	€ 209.716,11
Agosto	€ 209.716,11
Settembre	€ 209.716,11
Ottobre	€ 209.716,11
Novembre	€ 209.716,11
Dicembre	€ 209.716,11
Totale	€ 1.887.444,99

In relazione al comma 2 evidenzia che al fine di consentire una più rapida trattazione delle istanze avanzate, a vario titolo, da cittadini stranieri interessati dalla crisi internazionale in atto, autorizza il Ministero dell'interno ad utilizzare, fino al 31 dicembre 2022, le prestazioni di lavoro con contratto a termine di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un costo complessivo, per l'anno 2022 indicato pari a 18.074.011,30 euro fornendo indicazioni puntuali in relazione ai fabbisogni previsti per il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e per il Dipartimento della Sicurezza.

1. Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

La RT precisa che riguardo ai costi stimati, il costo medio mensile di un'unità di personale assunto con contratto di prestazione di lavoro a termine è di € 3.534,93 euro, IVA compresa.

Ne consegue che il costo medio mensile di 630 interinali ammonta a 2.227.005,90 euro, IVA compresa.

Pertanto, il costo complessivo per l'anno 2022 ammonta a 26.724.070,80 euro, IVA compresa, secondo il seguente computo:

€ 3.534.93 x 630 = € 2.227.005,90 su base mensile.

€ 2.227.005,90 x 12 = € 26.724.070,80 su base annua, fino al 31 dicembre 2022, IVA compresa.

Segnala che il costo relativo all'impiego di n. 630 lavoratori interinali, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, pari ad euro 6.681.017,70, è stato sostenuto a valere sui fondi europei, in particolare sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014 – 2020.

Pertanto, rileva che il fabbisogno stimato per il restante periodo dell'anno 2022 è pari ad euro 20.043.053,10.

Segnala che la dotazione finanziaria del capitolo di bilancio n. 2260 p.g.1, sul quale sono finanziabili gli interventi relativi all'impiego dei lavoratori interinali, alla data del 15 marzo 2022, è pari ad euro 11.292.110.

Pertanto, al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria per l'anno 2022, si rende necessario integrare la dotazione del predetto capitolo di bilancio per un importo complessivo di 8.750.943,10 milioni di euro.

2. Dipartimento della Pubblica Sicurezza

L'art.1, comma 648 della legge 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022), che ha modificato l'art. 103 comma 23 del decreto-legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha stanziato complessivamente 8.707.890,00 in favore del Dipartimento di Pubblica Sicurezza per garantire la continuità delle prestazioni di lavoro a tempo determinato connesse alle procedure di emersione dei rapporti di lavoro.

Ad oggi, degli 8.707.890,00 stanziati dalla legge di bilancio 2022, sono stati impegnati euro 4.501.217,04 così ripartiti:

€ 1.499.453,68 per il periodo 1 gennaio – 31 gennaio 2022;

€ 3.001.763,36 per il periodo 1 febbraio – 31 marzo 2022.

Residuano euro 4.206.672,96 che consentono di prorogare il contratto in essere fino al 24 giugno 2022.

Una proiezione delle esigenze che sarà possibile soddisfare con tale residuo, e delle ulteriori occorrenze per coprire il rimanente periodo fino al 31 dicembre 2022 può essere fondata sui costi sostenuti nel 2021.

In quell'anno il contratto è stato stipulato (per l'impiego di 408 unità, per una durata di sei mesi) il 14 giugno 2021 con scadenza il 13 dicembre 2021 per un importo complessivo di € 8.979.586,10 IVA inclusa, utilizzando i fondi di bilancio stanziati dal D.L. n. 34/2020 (Per completezza di informazioni, la RT precisa che per garantire la continuità delle prestazioni per il periodo 14 dicembre – 31 dicembre 2021, è stato stipulato un primo atto aggiuntivo- variante in corso d'opera, la cui spesa è stata coperta attingendo agli ordinari stanziamenti di bilancio)

Da tale importo semestrale, per complessivi 183 giorni, è possibile calcolare l'importo giornaliero (€ 8.979.586,10: 183 gg) pari a euro 49.068,78.

Su questa base si stima che l'importo residuo di cui sopra (somma non ancora impegnata dello stanziamento 2022 della L. 234/2021) sarà sufficiente a coprire l'impiego delle 408 unità attualmente impegnate per ulteriori 85 giorni (€ 4.206.672,96: € 49.068,78 = 85,73 gg, arrotondati per difetto a 85) e dunque fino al 24 giugno p.v. (30 gg di aprile, 31 gg di maggio e 24 gg di giugno).

Al fine di quantificare i costi del medesimo servizio fino al 31 dicembre p.v., lo stesso importo giornaliero è stato moltiplicato per il numero di giorni dal 25 giugno al 31 dicembre (€ 49.068,78 = 190 gg = € 9.323.068,20).

Conseguentemente, le risorse necessarie per garantire la continuità delle prestazioni fino al 31 dicembre 2022, sono pari a euro € 9.323.068,20, con la precisazione che l'onere è calcolato IVA inclusa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Articolo 33	s	c	19,96				19,96				19,96			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alle luce delle puntuali indicazioni fornite dalla RT in relazione ai dati e criteri considerati per la stima dell'onere previsto in relazione alla proroga, per tutta la restante parte dell'anno, da parte del Ministero dell'interno, dell'affidamento all'Agenzia di somministrazione dell'incarico inerente la messa a disposizione, per le esigenze della CNA e delle CCTT, di n. 57 prestatori di lavoro con contratto a termine, per un onere complessivo cifrato in 1,887 milioni di euro per il 2022, pienamente corrispondente ai canoni previsti dall'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, nulla da osservare.

Per i profili di quantificazione del comma 2, in considerazione degli elementi forniti dalla RT in merito ai fabbisogni di spesa relativi alla prosecuzione dei contratti di lavoro interinale per la restante parte del 2022, distintamente riferibili al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione (8.750.943,10 euro) e al Dipartimento della Pubblica sicurezza (9.323.068,20 euro) non ci sono particolari osservazioni.

Ad ogni modo, con particolare riferimento al fabbisogno di "ulteriori" risorse previste per il Dipartimento delle libertà civili e l'immigrazione per la restante parte dell'anno 2022, andrebbe confermato che lo stesso – cifrato dalla RT per un importo pari ad euro 20.043.053,10 – possa trovare sia pur "parziale" copertura a valere delle sole residue risorse che sono iscritte in corrispondenza al capitolo di bilancio n. 2260 p.g.1 ("*Spese per l'utilizzazione di prestazioni di lavoro a contratto presso gli sportelli unici per l'immigrazione*") la cui dotazione prevista per il 2022 e esattamente corrispondente alla "disponibilità" residua dichiarata dalla RT) dello stato di previsione del ministro dell'interno, in considerazione della circostanza che, a rigore,

la dotazione finanziaria prevista per tale capitolo dovrebbe esser stata calibrata sulla base dei soli fabbisogni di spesa già previsti ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 34

(Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini)

Il comma unico, a decorrere dal 22 marzo 2022 e fino al 4 marzo 2023, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al DPR n. 394 del 1999 e alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007 (relative al riconoscimento delle qualifiche professionali), consente l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Le strutture sanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2021 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019 (recante l'individuazione dei limiti finanziari alla spesa di personale). Le predette strutture sanitarie forniscono alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del presente articolo.

La RT afferma che la disposizione di cui al primo periodo, avendo carattere ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Anche la previsione di cui al secondo periodo, poiché le facoltà assunzionali in deroga restano comunque subordinate al rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza. Analoga neutralità finanziaria viene ascritta dalla RT all'ultima disposizione, che prevede che le strutture sanitarie comunichino alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del presente articolo, atteso che trattasi di mera comunicazione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 35

(Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali)

Il comma 1 apporta modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 (*Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti*).

In particolare:

- alla lettera a) all'articolo 4 (*Autorità competente*), dopo il comma 2 è inserito il comma 2-*bis* in cui si prevede che l'Autorità competente può avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, di un contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
- alla lettera b) all'articolo 8 (*Procedimento autorizzativo*), dopo il comma 7 sono inseriti i commi 7-*bis* in cui si prevede che i procedimenti autorizzativi di cui al presente decreto, si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma garantisce la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, nonché la continuità operativa del sistema, cui si accede esclusivamente su base personale, mediante idonei meccanismi di autenticazione e il comma 7-*ter* in cui è stabilito che con avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana l'Autorità competente comunica la data a partire di avvio dell'operatività della piattaforma di cui al comma 7-*bis* ed eventuali sospensioni, anche parziali, del suo funzionamento.»;
- alla lettera c) all'articolo 17 (*Misure ispettive*), si integra il comma 4, prevedendosi che l'Autorità competente effettui visite ispettive presso le imprese mediante invio di ispettori che possono accedere ai locali pertinenti, nonché esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base al presente decreto.

Il comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La RT ribadisce sul comma 1 che ivi si prevedono modifiche al decreto legislativo 221/2017 considerato che a seguito della crisi ucraina, l'Unione europea ha ampliato il novero dei prodotti a duplice uso soggetti ad autorizzazione e ha adottato un importante pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia e della Bielorussia. Questo impone alcuni urgenti adeguamenti dell'apparato amministrativo di controllo, sia dal punto di vista della dotazione di risorse umane per la UAMA, struttura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale responsabile dei procedimenti autorizzativi di cui trattasi e dei meccanismi di controllo e di ispezione previsti dalla normativa vigente. È inoltre necessario disporre, anche alla luce del regolamento (UE) 2021/821 di rifusione della disciplina unionale in materia di prodotti a duplice uso, l'urgente implementazione del meccanismo di *e-licensing*, esteso anche agli altri beni soggetti a misure restrittive.

In particolare, certifica che alla lettera a) si autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a ricorrere a consulenze specialistiche per le valutazioni di competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle esportazioni di prodotti a duplice uso e di altri prodotti oggetto di misure restrittive unionali. Si prevede di ricorrere a un numero massimo di 10 incarichi di consulenza, per un costo

medio unitario di 50.000 euro annui (al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione). La disposizione è configurata come limite di spesa e non è pertanto suscettibile di comportare oneri superiori a quelli espressamente quantificati nel testo normativo stesso.

Sulla lettera b) rileva che la disposizione ivi prevista adatta l'ordinamento nazionale alle novità introdotte nell'Unione europea con il regolamento 2021/821 in materia di esportazioni di prodotti a duplice uso (beni ad utilizzo prevalentemente civile che potrebbero essere utilizzati anche a fini militari). La disposizione in esame prevede una modifica del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, consentendo la digitalizzazione delle procedure di autorizzazione alle operazioni commerciali effettuate sui prodotti a duplice uso, in linea con l'impegno governativo ad attuare una rapida transizione digitale all'interno della pubblica amministrazione. Per ragioni di coerenza e di semplicità gestionale, la misura è estesa anche ai procedimenti relativi ad altri prodotti soggetti a misure restrittive unionali, incluse quelle previste nel regolamento anti tortura. La norma in esame permette alle amministrazioni coinvolte di svolgere i procedimenti necessari al rilascio delle autorizzazioni in modalità telematica, nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005). La misura non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo attuata con un programma informatico finanziato interamente dalla Commissione UE e già a disposizione delle amministrazioni interessate.

Quanto alla lettera c) ne certifica la natura ordinamentale, regolando le modalità di effettuazione delle visite ispettive, già previste a legislazione vigente dal medesimo articolo 17 del decreto legislativo n. 221/2017. Trattandosi di attività già prevista a legislazione vigente, non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sul comma 2 ribadisce che ivi si prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori/minori spese correnti, come segue:

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Comma 1, lett. a)	s	c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Comma 2			-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Al riguardo, per i profili di quantificazione, quanto alla lettera a), premesso che la disposizione è chiaramente configurata come limite massimo di spesa prevista per il MAECI, a decorrere dal 2022, e che l'onere sotteso alla stessa appare pienamente rimodulabile, per cui la norma non si presenta suscettibile di comportare oneri superiori a quelli espressamente quantificati, non ci sono osservazioni.

Sulle disposizioni previste dalle lettere b) e c), ai sensi delle quali la RT sottolinea, rispettivamente, che ivi si consente la digitalizzazione delle procedure di autorizzazione alle operazioni commerciali effettuate sui prodotti a duplice uso (*dual use*), permettendosi alle amministrazioni coinvolte di svolgere i procedimenti necessari al rilascio delle autorizzazioni in modalità telematica, nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005) (lettera b) e che le modalità di effettuazione delle visite ispettive sono già previste ai sensi della legislazione vigente (lettera c), certificando che entrambe le norme non sarebbero suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, occorre formulare alcune osservazioni.

In proposito, va infatti ribadito ancora una volta, che la mera certificazione di invarianza assicurata dalla RT non costituisce di per sé garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori, onere se non alla luce della illustrazione di dati ed elementi idonei supportarne la dichiarata sostenibilità.

Sul punto, in particolare, relativo alla lettera b), laddove si provvede all'integrazione dell'articolo 8 della legge n. 221/2017, con l'inserimento dei commi *7-bis-7-ter* in cui si stabilisce che i procedimenti autorizzativi debbano svolgersi d'ora innanzi esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, e che la stessa debba esser tale da garantire la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità nonché la riservatezza dei dati, mediante idonei meccanismi di autenticazione, andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di invarianza nel dispositivo della norma integrativa, che andrebbe accompagnata da una RT recante l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a comprovarne la sostenibilità.

Quanto ai profili di copertura previsti dal comma 2, dal momento che ivi si provvede a carico della dotazione dei fondi speciali di parte corrente iscritti in bilancio per il triennio 2022/2024 e a decorrere, disponendo la riduzione degli accantonamenti relativi al MAE, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità ivi previste per le annualità del triennio in gestione.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 36 (Misure urgenti per la scuola)

Il comma 1 dispone – nel limite di spesa ivi indicato – una proroga ulteriore, rispetto a quella prevista dalla legge di bilancio 2022, per gli incarichi temporanei di personale docente e ATA (c.d.

“organico COVID”) già prorogati fino al 31 marzo 2022, fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali, nelle quali il termine è prorogato fino al 30 giugno 2022. A copertura delle proroghe, la disposizione prevede un incremento pari a 170 milioni di euro del “fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, la cui consistenza risulta così portata da 400 milioni a 570 milioni.

Il comma 2 incrementa, per l'anno 2022, entro il limite di spesa di 30 milioni di euro, il “fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022”, istituito dall'art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021

Il comma 3 stabilisce che agli oneri derivanti dall'articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provveda ai sensi dell'articolo 38.

La RT certifica che la disposizione riportata al comma 1 prevede l'incremento di euro 170 milioni per il 2022 del fondo di cui all'articolo 326 della legge di bilancio n. 234 del 2021 istituito per consentire la proroga dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b) del DL n. 73/2021, prorogati al 31 marzo 2022, fino al termine delle lezioni dell'a.s. 2021/2022, variabile tra le varie Regioni, e comunque non oltre la data del 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali per le quali tale termine è prorogato fino al 30 giugno 2022.

La quantificazione tiene conto del costo giornaliero della proroga differente tra le varie Regioni e delle risorse ancora a disposizione del Ministero dell'istruzione. Rimane fermo il monitoraggio da parte del Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2022, relativamente alla quota parte delle risorse che, in base al monitoraggio, risulti non spesa al fine del versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Sul comma 2, evidenzia che ivi si prevede l'incremento del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 nel limite di spesa di 30 milioni di euro nel 2022. Le predette risorse a) possono essere destinate per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19; b) sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Siciliana, in funzione del numero di allievi frequentanti.

Quanto al comma 3 ribadisce che la norma dispone in ordine alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese/entrate correnti, come segue:

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Comma 1	s	c	170				170				170			
Comma 1	e	t/c					82,45				82,45			
Comma 2	s	c	30				30				30			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che il comma 1 dispone l'incremento dell'autorizzazione di spesa prevista per il 2022 a valere del fondo per la "*Proroga di incarichi temporanei di personale docente e ATA*" di cui al comma 326 della legge di bilancio 2022 (per 170 milioni di euro), istituito, per l'appunto, ai fini della copertura dei fabbisogni inerenti la proroga fino al termine delle lezioni dell'a.s. 2021/2022, relativamente ai contratti sottoscritti con il personale della scuola ai sensi dell'articolo 58, comma 4-*ter*, lettere a) e b) del DL n. 73/2021, e già prorogati al 31 marzo 2022, e che la RT evidenzia che i dati considerati a tal fine nella quantificazione risulterebbero variabili tra le varie Regioni, e che l'onere sotteso all'autorizzazione di spesa non appare rimodulabile, andrebbero richieste più particolari indicazioni circa il numero complessivo dei contratti prorogabili attraverso le risorse aggiuntive previste dalla norma in esame, all'uopo fornendosi il dato articolato dei contratti in essere a t.d. e con scadenza al 31 marzo 2022, su base regionale.

Quanto al comma 2, laddove la norma dispone l'incremento della autorizzazione di spesa concernente il fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022, di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, nel limite di una maggiore spesa di 30 milioni di euro per il 2022, ivi prevedendosi alle lettere a) e b), i fabbisogni a cui le maggiori risorse sono destinate ed i criteri di riparto della risorse tra le istituzioni scolastica, nulla da osservare.

Sul comma 3, recante la copertura finanziaria, posto che la norma si limita a prevedere che all'onere complessivo derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38, non ci sono osservazioni.

Articolo 37 ***(Contributo straordinario contro il caro bollette)***

Le disposizioni in commento, con l'obiettivo di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, istituiscono, per l'anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, disciplinandone la portata. Nello specifico, il comma 1 individua i soggetti passivi del prelievo. Si tratta:

- degli esercenti nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica;
- degli esercenti l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;
- dei rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale;
- degli esercenti l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
- degli importatori, per la successiva rivendita, a titolo definitivo di energia elettrica, di gas naturale o gas metano, di prodotti petroliferi o dai soggetti che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

Si precisa quindi che il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.

Il comma 2 determina la base imponibile e l'aliquota applicabile. L'imponibile del contributo straordinario è costituito dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento nei casi in cui il suddetto

incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il prelievo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.

Il comma 3 assume, ai fini del calcolo del saldo tra le predette operazioni, il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, presentate, ai sensi dell'articolo 21-*bis* del D.L. n. 78 del 2010⁷⁵ per i periodi indicati al comma 2.

Con il comma 4 si prevede che i soggetti passivi del contributo che partecipano a un gruppo IVA⁷⁶, per determinare i predetti saldi assumono i dati delle fatture emesse e ricevute dal gruppo IVA che riportano il codice fiscale dei suddetti soggetti, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 aprile 2018⁷⁷, e, per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al gruppo IVA, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi del DPR n. 600 del 1973

Il comma 5 dispone che il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2022, con le modalità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Fa quindi rinvio ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, per la definizione degli adempimenti, anche dichiarativi e delle modalità di versamento del contributo. Con il medesimo provvedimento possono essere individuati dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei prodotti di cui al comma 1 e sono definite le modalità per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di finanza.

Il comma 6 rinvia all'applicazione delle disposizioni in materia di IVA, in quanto compatibili, per la disciplina dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché per il relativo contenzioso.

Il comma 7 dispone la ineducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il comma 8 persegue l'obiettivo di evitare indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, a tutela del consumatore e prevede che, per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1 siano tenuti a comunicare entro la fine di ciascun mese solare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente. L'Autorità riscontra la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza sulla base dei dati ricevuti e di apposite verifiche, nell'ambito di un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni di cui al presente comma. Le modalità per la trasmissione dei dati sono stabilite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il comma 9 dispone che, ai fini dei riscontri e delle verifiche di cui al comma 8, l'Autorità si avvale, secondo modalità da definirsi mediante apposite intese, della collaborazione della Guardia di finanza, che utilizza anche i dati di cui al comma 5 e agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi.

Con il comma 10, per le finalità di cui al comma 9, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2022 per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della guardia di finanza effettuate dal 1° aprile al 31 dicembre 2022. Si dispone infine che ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 38.

La RT, rappresenta che la normativa introduce un contributo, a titolo di prelievo straordinario, dovuto per l'anno 2022, a cui sono tenuti i produttori, importatori e

⁷⁵ Il D.L. è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

⁷⁶ Costituito ai sensi dell'articolo 70-*quater* del DPR n. 633 del 1972.

⁷⁷ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2018.

rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi che hanno beneficiato di *extra* profitti, a causa dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore.

Ai fini della stima della base imponibile del contributo straordinario, costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, limitatamente alle imprese con un incremento uguale o superiore al 10% e almeno pari a 5 milioni di euro si è proceduto come di seguito indicato.

Sono state individuate le imprese che esercitano le attività tenute al pagamento del contributo, ossia quelle che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale, dei soggetti che esercitano l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi e dei soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

Sono stati elaborati i dati della fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici, quali migliore *proxi* in mancanza di dati completi delle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, relativi ai soggetti rientranti nelle attività di impresa considerate, con il dettaglio delle operazioni attive e di quelle passive registrate nel quarto trimestre 2020 e 2021 e del primo bimestre 2021 e 2022. Per il primo bimestre 2022 il margine calcolato su tale periodo è stato linearmente riproporzionato al margine trimestrale.

Si è proceduto al calcolo del margine (operazioni attive meno operazioni passive) per il semestre considerato dalla norma, valutando la variazione rispetto al corrispondente periodo degli anni precedenti.

Si è proceduto quindi alla selezione delle imprese potenzialmente interessate dal pagamento del contributo, in presenza di una variazione del margine uguale o superiore al 10% ed almeno pari a 5 milioni di euro.

Relativamente alle imprese selezionate è stata stimata una base imponibile pari a circa 39.800 milioni di euro da cui applicando un'aliquota del 10%, si stima un contributo straordinario di circa 3.980 milioni di euro nel 2022.

Il contributo non essendo deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive non produce effetti negativi sul gettito di tali tributi.

I commi **da 3 a 6** della disposizione prevedono che per l'accertamento, le sanzioni e l'eventuale contenzioso si applichino le disposizioni in materia di IVA, in quanto compatibili. Da tali previsioni, di natura procedurale, non derivano oneri a carico della finanza pubblica, restando deferita l'attività di gestione e controllo all'Agenzia delle entrate nel quadro delle attività istituzionali demandate a legislazione vigente.

Il **comma 10** autorizza la spesa di euro 2 milioni, nell'anno 2022, per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario effettuate – nel

periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022 – dal personale della Guardia di finanza per assicurare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato l’avvalimento di cui al comma 9 ai fini dello svolgimento del piano straordinario di controlli previsto dai commi 8 e 9.

Tale autorizzazione di spesa è stata quantificata sulla base di un costo medio *pro capite* dell’ora di lavoro straordinario pari a € 19,79. Ciò al fine di incrementare di 20 ore il “monte ore” medio mensile individuale riconosciuto al contingente di personale (dei vari ruoli) che si stima potrà essere impiegato nei servizi della specie.

Di seguito, la stima analitica dei costi derivanti dalla disposizione in esame:

Periodo considerato (1° aprile – 31 dicembre 2022):

Mesi n. 9

Unità impiegate: n. 561

Numero ore da liquidare *pro capite* mensili n. 20

Importo orario € 19,79

20 ore *pro capite* x 561 unità x 9 mesi x € 19,79 = € 1.998.394,20

Totale spesa autorizzata € 2.000.000

(milioni di euro)

C o	Descrizione norma	e/s	natu ra	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	
	Contributo straordinario sugli <i>extra</i> profitti delle imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, gas e petrolifero	e	t	3.980				3.980					3.980		
9	Straordinario GDF controlli aumento prezzi	s	c	2				2					2		
9	Straordinario GDF controlli aumento prezzi – effetti riflessi	e	t/c					0,97					0,97		

Al riguardo, le disposizioni in commento introducono un "*contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario*" temporaneo (operante per il solo anno 2022) posto a carico esclusivo di determinate imprese (produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi) che – come si legge in RT – hanno beneficiato di *extra* profitti in relazione all'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore.

Il contributo sarebbe suscettibile di dar luogo ad incassi erariali molto rilevanti essendo stati stimati in 3.980,00 mln di euro. Dette entrate costituiscono la copertura finanziaria degli oneri complessivi associati al provvedimento in commento.

A *latere* dei profili di quantificazione, può essere utile una prima considerazione in merito ai profili di compatibilità con il dettato costituzionale del nuovo prelievo in

ragione delle sue peculiarità, come si dirà meglio *infra* (cfr. articoli 3, 23, 41 e 53 della Cost.).

In proposito, si osserva preliminarmente che né la relazione illustrativa né la relazione tecnica⁷⁸ esaminano il tema della compatibilità del prelievo con il dettato costituzionale. La norma indica che il contributo è istituito "*al fine di contenere per le imprese ed i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico*". La RI e la RT ripercorrono l'articolato con un generico riferimento agli "*extra profitti*" di cui hanno beneficiato i soggetti passivi del contributo straordinario.

In considerazione di quanto sopra ed anche dall'esame della giurisprudenza costituzionale (in particolare la sentenza n. 10 del 2015⁷⁹ e la sentenza n. 262 del 2015⁸⁰) si possono svolgere le seguenti considerazioni funzionali al tema:

- andrebbe acclarata la natura del prelievo, non limitandosi alla valutazione del solo *nomen iuris* della fattispecie definita dal legislatore – peraltro con particolare attenzione – come "*contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario*". A tal fine potrebbero offrire elementi utili all'inquadramento giuridico del "contributo" altri indizi normativi quali: – l'esplicito utilizzo della espressione "base imponibile"; – la sua determinazione attraverso le operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA rivenienti nelle comunicazioni periodiche delle liquidazioni IVA; il richiamo al gruppo IVA; il rinvio alla disciplina IVA, sia pure con il limite della compatibilità, per l'accertamento, le sanzioni, la riscossione nonché per il contenzioso; la suscettibilità del "contributo" di poter essere traslato sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica⁸¹. Tuttavia, si registrano diversità dal modello IVA: – il carattere straordinario ed *una tantum* del prelievo; – l'arco temporale considerato per la determinazione della base imponibile che interessa un periodo diverso dall'esercizio finanziario annuale considerato ai fini IVA; – il soggetto passivo del contributo è anche quello su cui lo stesso grava sotto il profilo economico. Si tratta di aspetti che tratteggiano inoltre le differenze e le analogie con la c.d. "Robin Hood Tax" (RHT), dichiarata incostituzionale dalla citata sentenza n. 10 del 2015. Nello specifico, si ricorda che la RHT era stata delineata, prendendo a riferimento l'imposizione sui redditi, come maggiorazione IRES gravante su determinati operatori del settore energetico. Presentava inoltre un carattere

⁷⁸ La RI si limita a ripercorrere il dettato normativo. Entrambi parlano dei "*extra profitti*".

⁷⁹ Con la decisione richiamata fu dichiarata l'illegittimità costituzionale della c.d. *Robin Hood Tax* (di cui agli art. 81, commi 16, 17 e 18 del D.L. n. 112 del 2008).

⁸⁰ Con la decisione richiamata è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 2011, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui dispone che, anche per gli immobili strumentali, l'IMU è indeducibile dalle imposte sui redditi di impresa. Si ricorda che, nella fattispecie, si era affermato che l'IMU corrisposta per i beni strumentali costituiva un costo fiscale inerente e necessitato a cui l'imprenditore non poteva sottrarsi e che deve pertanto ritenersi deducibile dal reddito in coerenza con i principi generali (cfr. art. 99, comma 1 del TUIR). L'accostamento con la fattispecie in commento è posta dalla disposizione di cui al comma 7 che dispone l'ineducibilità del contributo straordinario in esame ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

⁸¹ Tale suscettibilità, pur con l'obiettivo di contrastarla, è desumibile con evidenza dalle disposizioni di cui al comma 8.

strutturale e permanente, diversamente dal contributo in commento. Di contro, l'accostamento della RHT con la fattispecie in esame è correlabile sia alla parziale coincidenza del settore economico inciso dal prelievo (quello energetico) sia al fatto che la disciplina della RHT era giustificata da finalità solidaristiche, perseguiva l'intento di colpire i "sovra- profitti" e mirava ad evitare la traslazione del prelievo su prezzi e tariffe al consumo. Inoltre in entrambe le fattispecie, il soggetto passivo del prelievo è anche quello al quale lo stesso è posto a carico in termini economici;

- il prelievo potrebbe giustificarsi in quanto "straordinario" e strettamente correlato alla presenza di circostanze eccezionali; a tal fine l'emergenza in atto e l'applicazione del contributo per il solo anno 2022 potrebbero costituire elementi favorevoli nella valutazione in esame;
- la temporaneità del prelievo e la finalità solidaristica potrebbero concorrere a giustificare una imposizione soggettivamente differenziata (ossia posta a carico esclusivo di talune imprese);
- l'esistenza della ragionevolezza (cfr. art. 3 Cost.) della disparità di trattamento operata con le disposizioni in commento tra "contribuenti" (quelli soggetti al prelievo di solidarietà rispetto agli altri ai quali non si applica) si correlerebbe alla condizione differenziata dei soggetti passivi percossi dal prelievo in quanto temporalmente beneficiari di *extra-* profitti, diversamente dagli altri⁸²;
- lo status di percettori di "*extra – profitti*", pertanto, costituisce un elemento la cui esistenza è necessaria e che la norma in commento rinviene in ogni caso qualora si riscontri un incremento assunto come rilevante⁸³ tra i saldi delle operazioni attive e passive nel periodo considerato dalla norma.

Di converso, si osserva che:

- la base imponibile indicata dal legislatore – che dovrebbe evidenziare il c.d. "*extra profitto*" – è la risultante di una opzione squisitamente normativa: per il legislatore, la stessa è rinvenuta nella differenza tra "*il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA* ", con esclusione di altre componenti, negative e positive, non rilevanti ai fini IVA⁸⁴, quali, ad esempio, il costo per i lavoratori dipendenti, le quote di ammortamento, gli interessi attivi e passivi, le rivalutazioni e svalutazioni, i ratei e risconti, e le ulteriori poste di rettifica; andrebbe valutato quindi se la base imponibile prescelta dal legislatore possa essere manifestazione di effettiva capacità contributiva;

⁸² Sotto tale profilo si colgono le differenze con la RHT caratterizzata dal carattere strutturale e permanente dell'addizionale (cfr. Corte Cost. punto. 6.5.2 – Considerato in diritto).

⁸³ Deve trattarsi di un incremento di almeno 5.000.000 di euro e superiore al 10%.

⁸⁴ Componenti che assumono rilevanza ai fini della determinazione del risultato economico della gestione.

- l'arco temporale considerato ai fini della determinazione della base imponibile del "contributo"⁸⁵ non corrisponde alla durata annuale che è propria di un esercizio finanziario che, come è noto, è assunto per le principali imposte (IVA, IRES, IRPEF) come arco temporale necessario per la determinazione del risultato della gestione e, in funzione dello stesso, delle imposte eventualmente dovute, né coincide con lo stesso esercizio 2022 interessando più annualità; il periodo considerato (i due semestri) costituisce quindi una deroga al principio dell'annualità, la cui giustificazione non emerge *prima facie*. Ne discende l'interrogativo se un periodo infra annuale, peraltro, riguardante più esercizi, possa essere sufficiente a far ritenere maturato ed esistente un "*extra profitto*" suscettibile di essere oggetto di imposizione in quanto espressione di una aggiuntiva capacità contributiva. E' peraltro evidente che si potrebbe giungere ad un differente risultato in termini di base imponibile e di gettito considerando un arco temporale annuale⁸⁶;
- l'incremento degli "*extra profitti*" del primo trimestre 2022 potrebbe non dar luogo ad un aumento del reddito di esercizio 2022 che sarà determinato tenendo conto anche del risultato della gestione degli altri 3 trimestri nonché di altri elementi che per legge concorrono a definire il reddito imponibile; inoltre tale esercizio risentirà del pagamento del contributo, non deducibile ai fini IRES ed IRAP;
- la base imponibile del contributo in commento (il c.d. *extra profitto*) potrebbe risentire, sia per quanto concerne il saldo del semestre 2020/2021 sia per quello del semestre 2021/2022, dell'impatto dell'emergenza sanitaria, peraltro in modo differente tra i due periodi. Verrebbe quindi percorso un incremento che, in parte, potrebbe essere la risultante di tale impatto ovvero di un "effetto rimbalzo", di cui la disciplina in commento non tiene conto;
- il prelievo aggrava la gestione di cassa dell'esercizio 2022 ancorché il presupposto impositivo del prelievo in commento è riferibile anche ad altre annualità;
- il previsto regime di indeducibilità del contributo ai fini IRES ed IRAP andrebbe valutato sotto il profilo della eventuale inerenza del nuovo prelievo alla produzione del reddito d'impresa in considerazione dei criteri che ne presiedono la tassazione (reddito che si determina al netto dei costi inerenti, tra cui le imposte, diverse da quelle sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, che sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento (Cfr. art. 99 del TUIR)). La deroga operata con le disposizioni in commento al regime della deducibilità, in astratto possibile, andrebbe esaminata con attenzione al fine di verificare l'eventuale violazione del vincolo di coerenza qualora, nel caso in

⁸⁵ Il semestre ottobre 2021-marzo 2022 rispetto al semestre ottobre 2020-marzo 2021.

⁸⁶ Differenze potrebbero riguardare l'entità del gettito per differenza della base imponibile ovvero per la rilevanza rispetto ai parametri assunti (5.000.000 euro ed un incremento del 10%).

commento, si rendesse indeducibile un costo fiscale interamente inerente alla produzione del reddito.

Le considerazioni che precedono suggeriscono una riflessione volta ad escludere l'incompatibilità costituzionale (in particolare con gli artt. 3 e 53) che potrebbe determinarsi qualora le disposizioni in commento non tengano adeguatamente conto della effettiva capacità contributiva dei soggetti passivi del prelievo ma diano luogo a distorsioni fiscali irragionevoli, a duplicazione dell'imposizione, a diverso titolo, su fattispecie analoghe nonché ad incertezze nell'applicazione dei principi che presiedono alla determinazione del reddito di impresa con rischi di contenzioso e riflessi negativi sul gettito erariale⁸⁷.

Quanto ai profili relativi alla quantificazione si osserva quanto segue:

- la RT non fornisce informazioni sufficienti per un riscontro della stima, ad esempio, in ordine alla numerosità, suddivisa per tipologia di attività soggetta al contributo, alla dimensione dei soggetti passivi (in termini di fatturato, patrimonio, dipendenti etc.) ed alla media del profitto;
- il decreto-legge è stato adottato prima della scadenza dell'ultimo semestre considerato per la determinazione della base imponibile, per via dell'esigenza di adottare con urgenza le misure recate dal provvedimento. Tuttavia ciò ha determinato che la stima delle entrate associate al contributo straordinario non ha potuto avvalersi delle informazioni complete rivenienti dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativi al primo trimestre 2022⁸⁸ che concorrono alla determinazione della base imponibile ma si è reso necessario – come si legge in RT – operare una *proxi* utilizzando i dati della fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici. Inoltre, non disponendo di informazioni per il mese di marzo 2022, il margine calcolato sul primo bimestre 2022 è stato linearmente riproporzionato al margine trimestrale. Si tratta di aspetti che si riflettono inevitabilmente sulla stima⁸⁹;
- in via ulteriore, l'avvenuta adozione del provvedimento prima della scadenza del semestre, potrebbe dar luogo a comportamenti elusivi, con specifico riguardo ai soggetti facenti parte di un gruppo fiscale, sia nell'ambito IVA sia in quello

⁸⁷ In base al principio della competenza economica non dovrebbe tenersi conto della manifestazione finanziaria del contributo ma della data in cui le relative operazioni hanno luogo. In applicazione poi del conseguente principio della correlazione tra ricavi e costi, la possibilità di iscrizione in bilancio del costo presuppone che lo stesso abbia concorso alla formazione dei ricavi propri dell'esercizio di riferimento. Sono considerati di competenza dell'esercizio quei ricavi riferiti a scambi o a produzioni avvenuti e terminati nell'esercizio, mentre si considerano di competenza quei costi che si riferiscono a ricavi di competenza dell'esercizio stesso. In applicazione del principio si determina l'iscrizione in bilancio di rimanenze, ammortamenti, ratei e risconti.

⁸⁸ Trimestre considerato dalla norma unitamente al quarto trimestre 2021.

⁸⁹ Ad esempio, la stima non tiene conto delle novità normative (DM MEF-MITE del 18 marzo 2022 pubblicato in GU 21 marzo 2022, n. 67 ed art. 1 del D.L. n. 21 del 2022); che hanno interessato il periodo successivo all'adozione del decreto-legge in commento (ad esempio la rimodulazione al ribasso delle accise) che potrebbero avere sul risultato del mese di marzo con possibile variazione della base imponibile.

relativo all'imposizione diretta. A riprova di tale rischio si richiama l'attenzione su quanto previsto al comma 4 nella parte in cui non ci si limita a far riferimento, per determinare i saldi, ai dati delle fatture emesse e ricevute dal gruppo IVA ma anche, per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al gruppo IVA, ai dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi del DPR n. 600 del 1973; a riprova dei rischi si rileva inoltre il ricorso ad un piano straordinario di controlli ai quali sarà chiamata la Guardia di finanza;

- quanto al rinvio al provvedimento direttoriale per la definizione degli adempimenti, anche dichiarativi e delle modalità di versamento del contributo, si registra l'assenza della previsione di un termine. Inoltre, con riferimento alla norma per cui il medesimo provvedimento potrà individuare dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei prodotti si richiama l'attenzione sulla genericità della "delega" rispetto ad una disposizione destinata ad operare a regime e che non riguarderà le fatture che concorreranno a definire la base imponibile del nuovo contributo⁹⁰;
- il contributo è suscettibile di essere traslato economicamente sui consumatori con conseguente aumento dei prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica. È la stessa disciplina in commento a prefigurarne il rischio, cercando di porvi rimedio. Al fine di evitare tali indebite ripercussioni, la norma predispone infatti un piano di controlli straordinario con il coinvolgimento dell'AGCM che potrà adottare provvedimenti nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. Si osserva che la disciplina adottata non esclude quindi che l'incremento dei prezzi possa aver luogo ma mira a prevenirlo attraverso l'efficacia deterrente dei provvedimenti che l'Autorità potrà adottare. Tuttavia poiché tale effetto dipende dalla percezione degli operatori in ordine all'efficacia dei controlli e delle verifiche prefigurate, si corre il rischio che la nuova disciplina possa, nei fatti, accompagnarsi ad incrementi dei prezzi seguiti da provvedimenti sanzionatori *ex post*, che dunque non elideranno le ripercussioni dell'avvenuta traslazione economica del contributo sui consumatori. Inoltre, occorre tener conto sia dei tempi richiesti per la implementazione del piano straordinario – che risentirà anche della necessità di una disciplina attuativa ancora da varare – sia della previsione della operatività delle nuove misure circoscritta fino al 31 dicembre 2022 (in particolare per quanto concerne l'erogazione degli straordinari). Si suggerisce quindi di svolgere un ulteriore approfondimento in proposito al fine di verificare se tali aspetti possano riflettersi sulla ragionevolezza dell'impianto normativo in esame rispetto alle finalità perseguite dallo stesso;

⁹⁰ Con riferimento alla previsione al comma 1 in base alla quale il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, si evidenzia che l'attuale formulazione della norma – che fa riferimento ai soggetti e non all'esercizio delle predette attività – potrebbe dar luogo all'esonero dal pagamento del contributo nei casi in cui i predetti soggetti svolgano anche altre attività tra quelle che danno invece luogo alla contribuzione; sul punto, qualora si riscontrasse la coesistenza di attività, potrebbe essere opportuno un chiarimento redazionale al fine di evitare incertezze applicative

- con riferimento a quanto previsto ai commi da 8 a 10 andrebbe confermata la sostenibilità a carico dell'Autorità garante del mercato e della concorrenza dei nuovi compiti affidati posto che per nove mesi essa dovrà attuare un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni ricevute mensilmente. Inoltre, con riferimento allo stanziamento per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario da effettuarsi nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022 dal personale della Guardia di finanza, pur trattandosi di oneri modulabili entro un limite massimo di spesa, andrebbero fornite delucidazioni sui parametri assunti dalla RT al fine di consentire una valutazione circa la congruità delle risorse stanziate: in particolare in ordine ai ruoli/gradì di appartenenza del contingente di personale che verrà impiegato⁹¹. In tal senso, posto che la RT si limita a riferire che sarà utilizzato personale di ruoli diversi e che l'importo dell'ora di lavoro straordinario pari a € 19,79 costituisce solo una "media" dell'onere, andrebbero acquisiti i prospetti di calcolo che hanno portato a tale stima presuntiva e a certificare la congruità della media indicata⁹².

Articolo 38 **(Disposizioni finanziarie)**

Il comma 1 incrementa, per le finalità del presente decreto, il fondo perequativo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge n. 137 del 2020 (finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse in relazione all'emergenza pandemica in favore dei soggetti che con le medesime misure siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che registrino una significativa perdita di fatturato) in misura pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e a 81 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 31, 33, 36, 37 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, 81.900.000 euro per l'anno 2023 e 35.580.000 euro per l'anno 2024:

- a) quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37;
- b) quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE);
- c) quanto a 81.900.000 euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1 e 11.

Il comma 3, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il

⁹¹ Atteso che la misura unitaria dell'onere di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia risulta come noto calibrata ai sensi della normativa vigente sulla base della qualifica/grado rivestita.

⁹² Sul punto, si segnala che l'articolo 6 del D.P.R. n. 39/2018 laddove sono stabilite le misure orarie vigenti dei compensi per lavoro straordinario a con riguardo al personale non dirigente delle forze di polizia a ordinamento civile e militare, reca l'indicazione degli importi che vanno da un minimo di 10,95 euro per la qualifica di Agente e gradì equiparati (Finanziere, nel caso in esame) ai 15,67 euro previsti per Commissari capo ed equiparati (Tenente colonnello) previsti per l'ora di lavoro straordinario prestata in giorno "feriale", che aumentano, rispettivamente, a 12,39 euro e 17,72 euro, per il compenso orario dello straordinario prestato in orario "festivo" o "notturno", sino a raggiungere i 14,30 euro e 20,45 euro di compenso orario previsto nel caso di lavoro straordinario prestato in orario "Notturno e Festivo".

ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La RT si limita a ribadire il contenuto dell'articolo.

(milioni di euro)

Co	lett	Descrizione norma	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento		
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
1		Incremento fondo perequativo delle misure fiscali e dei ristori	s	c	40	81			40	81			40	81	
1	b	Riduzione fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del D.L. 282/2004	s	c			-35,58				-35,58				-35,58

Al riguardo, si osserva, in relazione alla quota di copertura di cui alla lettera c), che l'importo ivi indicato è attingibile (in realtà si raggiunge una cifra leggermente superiore) soltanto includendovi anche i 13,79 milioni di euro ascritti all'articolo 1 come effetto sull'IRAP della riduzione, per un mese, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, che tuttavia sono contabilizzati come minore spesa ai fini del saldo netto da finanziare. Pertanto si suggerisce di correggere in tal senso la clausola di copertura.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Feb 2022

[Nota di lettura n. 289](#)

A.S. 2536: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 290](#)

A.S. 2533: "Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)"

"

[Nota di lettura n. 291](#)

A.S. 2459: "Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 292](#)

A.S. 2542: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Mar 2022

[Nota di lettura n. 293](#)

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI (**Atto del Governo n. 360**)

"

[Nota di lettura n. 294](#)

Attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (**Atto del Governo n. 361**)

"

[Nota di lettura n. 295](#)

A.S. 2545: "Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili"

"

[Nota di lettura n. 296](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (**Atto del Governo n. 362**)

"

[Nota di lettura n. 297](#)

A.S. 2562: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 298](#)

Piano integrato di attività e organizzazione (**Atto del Governo n. 369**)

"

[Nota di lettura n. 299](#)

A.S. 2482: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>